

Relazione tecnica**Sezione I****TITOLO I
RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO****ART. 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)**

In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni con le quali il Parlamento ha approvato il Piano strutturale di bilancio di medio termine, il **comma 1** individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

**TITOLO II
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE****CAPO I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE****ART. 2
(Misure di sostegno al reddito)**

La disposizione, **ai commi 1 e 2**, stabilizza a regime le disposizioni già introdotte dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), in materia di aliquote IRPEF, la cui efficacia fu prevista per il solo anno 2024.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede la modifica l'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e conferma a regime, a decorrere dall'anno 2025, la struttura delle aliquote e scaglioni dell'IRPEF, che vengono ridotti da quattro a tre secondo il seguente schema:

Scaglioni (euro)	Aliquota %
Fino a 28.000	23
Oltre 28.000 fino a 50.000	35
Oltre 50.000	43



Il comma 1 lettera b), a decorrere dall'anno 2025, conferma anche la modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, secondo lo schema che segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Fino a 15.000	1.955 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	$1.910 + 1.190 * [(28.000 - \text{reddito}) / (28.000 - 15.000)]$
Oltre 28.000 fino a 50.000	$1.910 * [(50.000 - \text{reddito}) / (50.000 - 28.000)]$
Oltre 50.000	0

Resta inoltre confermato, come da legislazione vigente, la riduzione prevista **al comma 2**, che stabilizza a regime il meccanismo correttivo del requisito richiesto dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge del 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, in materia di trattamento integrativo, in base al quale detto trattamento spetta a condizione che l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore all'ammontare della detrazione per tipo di reddito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del TUIR, quest'ultima diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

Dal punto di vista finanziario, l'analisi degli effetti sul gettito è stata effettuata mediante il modello di microsimulazione IRPEF basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate.

L'effetto combinato della riduzione dell'aliquota e dell'innalzamento della *no tax area* per i lavoratori dipendenti, relativamente all'IRPEF e alle addizionali locali, è complessivamente pari a circa -5.137,0 milioni di euro (di cui -5.102,9 milioni di euro di IRPEF e -24,9 e -9,2, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale), con ulteriori effetti di circa -65,7 milioni di euro sul trattamento di fine rapporto.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, che tengono conto anche delle modifiche introdotte nel TUIR dal successivo comma 9 in materia di spese per oneri detraibili:

	2025	2026	2027
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7
Addizionale regionale	0	-23,2	-23,2
Addizionale comunale	0	-10,9	-8,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7
Totale	-4.802,5	-5.333,9	-4.979,9

in milioni di euro

Ai commi da 3 a 8 si introducono disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti di cui all'art. 49 del TUIR, esclusi i titolari di redditi da pensione di cui al comma 2, lettera a), del TUIR.

In particolare, **il comma 3**, ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall'anno d'imposta 2025, ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, è riconosciuto un bonus determinato secondo il seguente schema:



Reddito da lavoro dipendente rapportato all'anno	Percentuale applicata
Fino a 8.500 euro	7,1%
superiore a 8.500 fino a 15.000 euro	5,3%
Superiore a 15.000 fino a 20.000 euro	4,8%

Il **comma 4** stabilisce che la percentuale è determinata in base al reddito da lavoro dipendente rapportato ad anno ed è applicata al reddito da lavoro dipendente dichiarato.

Al **comma 5** viene introdotta, per i soli lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro, un'ulteriore detrazione rapportata ai giorni lavorativi, determinata come segue:

Reddito (euro)	Importo della detrazione (euro)
Da 20.000 (compreso) a 32.000	1.000
Oltre 32.000 fino a 40.000	$1.000 * [(40.000 - \text{reddito}) / (40.000 - 32.000)]$
Oltre 40.000	0

Il **comma 6** prevede che il bonus, ovvero la detrazione spettante, sia riconosciuta in via automatica dai sostituti d'imposta in rapporto alla retribuzione erogata, prevedendosi al **comma 7** che l'importo erogato ai sensi del comma 3 viene recuperato in compensazione ex art. 17 del d. lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

L'effetto complessivo annuo di competenza degli interventi citati risulta pari a -12.971,8 milioni di euro, da ripartire tra l'effetto di maggiore spesa del bonus di cui al comma 3 e la minore entrata di cui all'ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente prevista al comma 5, che reca un effetto negativo pari a -81,8 e -36,9 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale.

Nella tabella che segue, sono riportati gli effetti finanziari per cassa della norma:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-81,8	-81,8
Addizionale comunale	0	-48	-36,9
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	-12.853,1	-12.982,9	-12.971,8

in milioni di euro

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente e del reddito complessivo di cui ai commi 3 e 5, ai sensi del **comma 8**, rileva anche la quota esente del reddito agevolato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.



Il **comma 9** introduce l'art. 16 -ter al TUIR con il quale si prevedono, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, disposizioni che pongono limiti agli oneri e alle spese che possono dare luogo ad una detrazione fiscale.

Premesso che tali oneri e spese restano detraibili nel rispetto degli specifici limiti di spesa ed, eventualmente, dei limiti all'ammontare della detrazione spettante previsti dalla norma che disciplina ciascun beneficio, per i contribuenti con reddito complessivo superiore ai 75.000 euro la spettanza delle detrazioni fiscali in questione viene subordinata al rispetto di un limite di spesa detraibile da applicarsi al complesso di tutti gli oneri e spese.

In particolare, con il comma 1 si prevede che gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare massimo calcolato moltiplicando l'importo base, determinato in dipendenza del reddito complessivo del contribuente ai sensi del successivo comma 2 per un coefficiente, indicato nel comma 3, crescente in relazione al numero di figli – compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati – presenti nel nucleo familiare del contribuente e fiscalmente a suo carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del TUIR.

Al **comma 2** si prevede che l'importo base del limite di spesa relativo alle detrazioni spettanti è determinato così come segue:

- a. 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non supera 100.000 euro;
- b. 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

Al comma 3 si prevede che il coefficiente da applicare all'importo base è determinato così come segue:

- a) 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli fiscalmente a carico;
- b) 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- c) 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- d) 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile.

Inoltre, al **comma 4** si precisa che, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, non si considerano le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR.

Altresì, al **comma 5** si prevede che le spese detraibili ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, e 16-bis del presente testo unico ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, partecipano al computo dell'ammontare complessivo considerando le rate di spesa riferite a ciascun anno.

In ogni caso, sono esclusi dal computo degli oneri e delle spese effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 1, gli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 nonché le rate relative alle detrazioni per delle spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR , per delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 16-bis del TUIR nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024.

Infine, al **comma 6** si prevede che ai fini dell'applicazione dell'introducendo articolo 16-ter del TUIR il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.



Di seguito gli effetti finanziari complessivi del comma 9, considerando anche l'introduzione del sopracitato limite alle detrazioni:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.736,8	-5.234,1	-4.882,7	-4.803,7	-4.724,7	-4.645,7	-4.566,7	-4.487,7	-4.408,7	-4.329,7	-4.250,6	-4.309,9
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105	-105
Addizionale comunale	0	-58,9	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2	-45,2
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6	-4.413,6
Totale	-17.655,6	-18.316,8	-17.951,7	-17.872,7	-17.793,7	-17.714,7	-17.635,7	-17.556,7	-17.477,7	-17.398,7	-17.319,6	-17.378,9

in milioni di euro

Al comma 10, lettera a), numero 1), si modifica l'articolo 12 del TUIR prevedendo che la detrazione per figli a carico vigente sia riconosciuta per i soli figli di età inferiore a 30 anni di età, esclusi i figli disabili.

La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni.

La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, alimentato dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Il recupero di gettito annuo di competenza è stimato, a regime, in misura pari a +308,1 milioni di euro di IRPEF e, rispettivamente, +8,0 e +3,2 milioni di euro di addizionale regionale e comunale.

Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	277,3	331,2	308,1
Addizionale regionale	0,0	8,0	8,0
Addizionale comunale	0,0	4,2	3,2
Totale	277,3	343,4	319,3

in milioni di euro

Il comma 10, lettera a), numero 2), modifica, inoltre, l'articolo 12, comma 1, lettera d) del TUIR, abrogando la detrazione vigente per altri familiari a carico, con l'esclusione degli ascendenti.

La legislazione vigente prevede la detrazione per ogni altra persona, diversa dal coniuge o dal figlio, indicata nell'articolo 433 del Codice civile, che conviva con il contribuente.

La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023.

Tenuto conto della circostanza che i dati dichiarativi non indicano la relazione parentale con i familiari a carico, per ragioni di prudenza, nella stima sono stati considerati nonni gli altri familiari a carico con età superiore a 70 anni.



Il recupero di gettito di competenza annua è stimato, a regime, in misura pari a circa +129,1 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, circa +8,5 e +3,2 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale.

	2025	2026	Dal 2027
IRPEF	116,2	138,8	129,1
Addizionale regionale	0	8,5	8,5
Addizionale comunale	0	4,2	3,2
Totale	116,2	151,5	140,8

in milioni di euro

Al comma 10, lettera b), si prevede l'abrogazione, per i soli contribuenti con cittadinanza extra UE, ad esclusione degli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, la detrazione prevista per il coniuge a carico e per i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età. La legislazione vigente prevede la detrazione per i soli figli di età pari o superiore a 21 anni. La stima degli effetti finanziari della norma è stata effettuata, mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023. Non essendo la cittadinanza del contribuente indicata in dichiarazione, ai fini della stima, è stato preso in considerazione lo Stato di nascita. Escludendo gli effetti già contenuti nella disposizione che limita la detrazione per figli a carico ai figli di età inferiore ai 30 anni, e riducendo prudenzialmente del 50% gli importi ottenuti per tener conto dell'assenza di informazioni sulla cittadinanza, si stima, a regime, un recupero di gettito annuo di competenza di circa +114,0 milioni di euro per l'IRPEF e, rispettivamente, di circa +8,9 e +3,5 milioni di euro per addizionale regionale e addizionale comunale. Considerando la decorrenza dal 2025, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	102,6	122,6	114,0
Addizionale regionale	0	8,9	8,9
Addizionale comunale	0	4,5	3,5
Totale	102,6	136,0	126,4

in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari complessivi dell'intero articolo:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Dal 2036
IRPEF	-4.240,7	-4.641,5	-4.331,5	-4.252,5	-4.173,5	-4.094,5	-4.015,5	-3.936,5	-3.857,5	-3.778,5	-3.699,4	-3.758,7
Ulteriore Detrazione	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5	-8.439,5
Addizionale regionale	0	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6	-79,6
Addizionale comunale	0	-46	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3	-35,3
TFR	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7	-65,7
Bonus	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6	-4413,6
Totale	-17.159,5	-17.685,9	-17.365,2	-17.286,2	-17.207,2	-17.128,2	-17.049,2	-16.970,2	-16.891,2	-16.812,2	-16.733,1	-16.792,4

in milioni di euro



CAPO II
MISURE IN MATERIA FISCALE

ART. 3

(Deduzione delle quote delle svalutazioni e perdite su crediti e dell'avviamento correlate alle DTA)

La norma prevede, ai commi 1 e 2, il differimento della quota di deduzione riferibile ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, sul quale sono intervenute successive modifiche normative, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.

Ipotizzando una sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029, si riporta il seguente schema di deducibilità:

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	11%	4,7%	2,0%	2,0%	0%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	12%	12%	8,3%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Supponendo di far operare la disposizione già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	615,2	386,5	-153,8	-282,6	-282,6	-282,6
IRAP	172,4	73,7	-43,1	-67,7	-67,7	-67,7
Totale	787,6	460,2	-196,9	-350,3	-350,3	-350,3

in milioni di euro

Inoltre, la disposizione, al comma 3, prevede la sospensione, per gli anni 2025 e 2026, della percentuale di deducibilità prevista, a legislazione vigente, per l'avviamento. In particolare, la quota del 2025 sarà recuperata in quote costanti a partire dal 2026, mentre la quota del 2026 sarà recuperata in tre quote costanti a partire dal 2027.



Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, è stata utilizzata l'aliquota effettiva IRES per le banche e si è tenuto conto che la sospensione vale ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Nella tabella che segue sono indicati gli andamenti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	698,7	698,7	-174,7	-407,6	-407,6	-407,6
IRAP	166,4	166,4	-41,6	-97,1	-97,1	-97,1
TOTALE	865,1	865,1	-216,3	-504,7	-504,7	-504,7

in milioni di euro

La disposizione, al **comma 4**, prevede il differimento delle quote deducibili nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145/2018. Il differimento avviene in quote costanti per i periodi d'imposta indicati nella norma.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.

Per quanto riguarda l'andamento finanziario, si è tenuto conto che le sospensioni valgono ai fini dell'acconto, mentre i recuperi, a partire dal 2026, sono validi ai fini del saldo.

Si riporta la stima della **sospensione nel 2025 e nel 2026 della deduzione IFRS9 (10%)** e il recupero della quota 2025 in quattro quote costanti dal 2026 al 2029 (2,5%) e della quota 2026 in tre quote dal 2027 al 2029 (3,33%).

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,5%	15,83%	15,83%	5,83%

Nella tabella che segue sono indicati gli effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	124,0	130,9	-31,0	-74,6	-74,6	-74,6	0
IRAP	69,9	69,9	-17,5	-40,8	-40,8	-40,8	0
Totale	193,9	200,8	-48,5	-115,4	-115,4	-115,4	0

in milioni di euro

Al **comma 5**, la proposta prevede per il solo 2025 che il maggior reddito imponibile formatosi in conseguenza della mancata applicazione delle deduzioni relative alla svalutazione crediti, all'IFRS9



e all'avviamento possa essere compensato da perdite pregresse ed eccedenze ACE nel limite massimo del 65% determinando un recupero di gettito IRES di 695 milioni di euro per il medesimo anno. Il restante 35% di tale maggior reddito imponibile dovrà comunque essere sottoposto ad imposizione. La modifica si applica sia a livello di singolo contribuente sia a livello di consolidato fiscale.

Il **comma 6** stabilisce i criteri di determinazione degli acconti per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per i quattro successivi.

Infine, il **comma 7** stabilisce che sull'importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dell'articolo in commento, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non è possibile applicare, in sede di versamento, né la compensazione "orizzontale" ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, né quella verticale.

Conseguentemente, gli effetti complessivi della disposizione, considerando anche il limite per il 2025 dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE di cui al comma 6 e i criteri di determinazione degli acconti previsti dalla norma, sono i seguenti:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	2.132,9	1.216,1	-359,5	-764,8	-764,8	-764,8	0
IRAP	408,7	310,0	-102,2	-205,6	-205,6	-205,6	0
Totale	2.541,6	1.526,1	-461,7	-970,4	-970,4	-970,4	0

in milioni di euro

ART. 4

(Misure in materia di imposte sui servizi digitali e cripto attività)

La disposizione prevede, al **comma 1**, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione a tutti i soggetti che esercitano attività d'impresa e realizzano i ricavi derivanti da servizi digitali nel territorio dello Stato.

L'Imposta sui servizi digitali (ISD) si applica con aliquota del 3 per cento sui ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi relativi a:

- pubblicità online (veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia);
- servizi di intermediazione tra utenti (messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi);
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

A legislazione vigente, sono soggetti al pagamento della ISD gli esercenti attività d'impresa, residenti e non residenti che, nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo, superino, singolarmente o a livello di gruppo, una duplice soglia di ricavi:

- ricavi totali (di qualunque natura) globali non inferiori a euro 750.000.000;
- ricavi imponibili (derivanti da servizi digitali) in Italia non inferiori a euro 5.500.000.



La disposizione in esame prevede la rimozione di tali limiti, determinando un ampliamento della platea dei contribuenti.

È plausibile ritenere che la rimozione della sola soglia dei ricavi imponibili in Italia non determini un ampliamento della base imponibile dell'imposta, in quanto si ritiene improbabile che, date le significative dimensioni del mercato italiano, i grandi gruppi societari non raggiungano tale soglia di ricavi. Si segnala, inoltre, che la soglia di 5,5 milioni di euro non opera come franchigia rispetto alla base imponibile, ma rileva ai soli fini dell'individuazione dei soggetti passivi dell'imposta. Diversamente, la rimozione della soglia di 750 milioni di euro di ricavi globali potrebbe determinare, in linea di principio, un ampliamento della base imponibile per effetto dell'inclusione dei ricavi imponibili realizzati in Italia da soggetti, residenti e non residenti, che con un volume d'affari in Italia superiore ai 5,5 milioni di euro, sebbene inferiore a 750 milioni di euro a livello globale. Secondo gli ultimi dati disponibili relativi all'anno di riferimento 2022, oltre il 62 per cento dell'imposta dichiarata è dovuta in relazione ai servizi di veicolazione di pubblicità online. Della restante parte, circa il 37 per cento è dovuto sui ricavi da servizi di intermediazione tra utenti, mentre risulta trascurabile la quota di imposta dovuta rispetto ai servizi di trasmissione dati.

In ragione della quota più che maggioritaria dei ricavi pubblicitari nella composizione della base imponibile dell'imposta, ai fini della valutazione dell'eventuale allargamento della platea, risulta essenziale determinare il valore del mercato pubblicitario italiano. Le principali statistiche disponibili sulle dimensioni del mercato pubblicitario italiano sono realizzate dall'AGCOM nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Secondo i dati riportati nella Relazione annuale 2023 al Parlamento, il mercato della pubblicità online in Italia ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni: i ricavi dalla vendita di pubblicità online sono passati da circa 3 miliardi di euro nel 2018 a circa 5,3 miliardi di euro nel 2021 e 5,9 miliardi nel 2022. Oltre l'85 per cento dei ricavi della pubblicità online è attribuibile alle principali piattaforme internazionali, anche nel mercato italiano, che risultano gestire una quota sempre maggiore del mercato pubblicitario, a detrimento degli editori tradizionali e digitali più piccoli. Nel database commerciale Orbis-BvD sono stati identificati i soggetti residenti attivi nel settore pubblicitario che presentano ricavi non superiori a 750 milioni di euro singolarmente o a livello di gruppo, da includere nel perimetro di applicazione della norma. Al fine di isolare la sola parte dei ricavi riconducibili alla vendita di pubblicità online, è stata utilizzata la quota, pari al 57%, del valore della pubblicità online rispetto al valore complessivo della raccolta pubblicitaria stimata dall'AGCOM. Infine, si è ipotizzato che, anche nel mercato degli operatori più piccoli, sia rinvenibile la composizione dei servizi offerti osservata nella platea dei soggetti di maggiori dimensioni che già versavano l'imposta (62% pubblicità online, 38% servizi di intermediazione tra utenti).

Sulla base della metodologia sopra riportata, si stima che il recupero di gettito per il settore della pubblicità (62%) sia di circa 32 milioni di euro. Riproporzionando tale importo ai ricavi di tutti i settori incisi dall'imposta, si stimano maggiori entrate annue di competenza pari a circa 51,6 milioni di euro, a decorrere dal 2025. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto:

	dal 2025
Imposta sui Servizi Digitali	51,6
Totale	51,6

in milioni di euro



Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari per cassa:

	2025	dal 2026
Imposta sui Servizi Digitali	0,0	51,6
Totale	0,0	51,6

in milioni di euro

Il **comma 2** prevede l'innalzamento della tassazione delle plusvalenze e dei proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività, prevista a legislazione vigente con l'applicazione della ritenuta del 26%, con una soglia di esenzione di 2.000 euro, nella misura del 42%.

Dai dati di monitoraggio risulta un gettito annuo di 27 milioni di euro. Dall'applicazione dell'aliquota del 42% **si stima derivi un maggior gettito di circa 16,7 milioni di euro su base annua.**

ART. 5

(Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni)

Il presente articolo, mediante la modifica degli articoli 5 (**lettera a**) e 7 (**lettera b**) della citata legge n. 448 del 2001, in materia di rideterminazione del costo d'acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni, ripropone, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 16%, la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni quotate e non quotate, disposta da ultimo dall'articolo 1 commi da 107 a 109 della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022).

Le aliquote delle imposte sostitutive sono stabilite, nelle seguenti misure:

- 16 per cento per le partecipazioni, sia qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia non qualificate (**comma 1, lettera a, numero 3**);

- 16 per cento per i terreni edificabili e con destinazione agricola (**comma 1, lettera b, numero 2**).

Il termine per gli adempimenti è fissato al 30 novembre di ciascun anno, in entrambe le fattispecie.

Mediante l'introduzione del comma 7-bis, nell'art. 5 della legge n. 448 del 2001 (**comma 1, lettera a, numero 9**), viene, inoltre, previsto che la facoltà di rideterminazione del valore delle partecipazioni non si applica alle partecipazioni detenute da società ed enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato, privi di stabile organizzazione, che hanno i requisiti per fruire della c.d. "*participation exemption*" di cui al comma 2-bis dell'art. 68 del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 59, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio per il 2024).

Vengono, infine, aggiornati i riferimenti agli articoli 67 e 68 del TUIR in quanto nel testo dei citati articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 erano presenti i riferimenti agli articoli 81 e 82 del TUIR vigente *ratione temporis*.

La proposta normativa, pertanto, **estende a regime** le disposizioni in materia di rivalutazione, con applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 16%, dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

La relazione tecnica originaria alla medesima disposizione, prevista nella Legge di Bilancio 2024 (Legge 213/2023) per i valori al primo gennaio 2024, alla luce del breve lasso di tempo intercorso dall'ultima riproposizione della norma nella Legge di Bilancio 2023 ed in attesa dei primi versamenti, aveva valutato, prudenzialmente, gli effetti ipotizzando che l'adesione alla normativa si verificasse nella misura di un terzo dei valori stimati in base ai versamenti relativi alle annualità complete



disponibili (versamenti 2020, 2021 e 2022). Inoltre, nella stima erano stati inclusi, sempre in assenza dei versamenti reali, gli effetti incrementali della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che ha previsto la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate. Tutto ciò premesso, utilizzando le medesime ipotesi anche ai fini del calcolo degli effetti negativi in termini di imposte dirette, derivanti dalla minore tassazione delle plusvalenze affrancate nelle annualità successive, in base ai versamenti effettuati fino a settembre 2024 in riferimento alla norma prevista dalla Legge di Bilancio 2024, gli effetti finanziari risultano di importo maggiore.

Il versamento F24 per i codici tributo 8055, 8056, 8057 con anno di riferimento 2024 è pari a circa 1.050 milioni di euro. Nonostante in passato, quando la misura era riproposta di anno in anno, si sia riscontrata un'alta adesione tra gli operatori, per effetto della riproposizione a regime, si ritiene prudenziale assumere che l'adesione si riduca del 20 per cento rispetto alle precedenti, in quanto gli stessi operatori avranno più tempo a disposizione per usufruire dell'agevolazione.

Conseguentemente, si stima un ammontare annuo di imposta sostitutiva pari a 840 milioni di euro, con la medesima ripartizione in rate delle precedenti previsioni normative. Tutto ciò premesso, tenendo in considerazione anche gli effetti negativi in termini di imposte dirette delle annualità successive, ipotizzando che il 75% dei valori rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, in coerenza con la valutazione della relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2024, e assumendo, prudenzialmente, che l'effetto di cassa delle imposte dirette si verifichi in contemporanea con il versamento dell'imposta sostitutiva, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	dal 2034
Imposta sostitutiva	839,8	1.059,7	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5	1.279,5
Effetti II.DD.	-155,9	-311,9	-467,8	-623,8	-779,7	-935,6	-1.091,6	-1.247,5	-1.403,5	-1.559,4
Totale	683,9	747,8	811,7	655,7	499,8	343,9	187,9	32,0	-124,0	-279,9

in milioni di euro

ART. 6

(Estensione dell'obbligo utilizzo dell'e-DAS)

La proposta ha lo scopo di estendere l'obbligo di utilizzo del documento e-DAS da parte degli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici a tutti i trasferimenti nazionali. Attualmente, ai sensi dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono esclusi da tale obbligo i prodotti energetici trasferiti in quantità non superiori a 1000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del medesimo art. 25. Le predette spedizioni, a legislazione vigente, possono ancora essere effettuate con la scorta degli ordinari documenti di trasporto, non informatizzati, e spesso ancora in formato cartaceo.

La generalizzazione dell'obbligo di uso dell'e-DAS nei trasferimenti di prodotti energetici avrebbe un impatto finanziario positivo dal momento che consentirebbe di estendere la vigilanza anche su tale porzione della filiera distributiva, contrastando eventuali fenomeni fraudolenti. L'effetto finanziario può essere cautelativamente stimato con il recupero dell'accisa e dell'IVA afferente al dieci per cento del volume che costituisce la soglia di sensibilità degli indicatori dell'Agenzia (nell'ordine dell'1% dell'immesso in consumo annuo). In considerazione di ciò, l'impatto finanziario è valutato su 10



milioni di litri di benzina e su 20 milioni di litri di gasolio, per complessivi 19,6 milioni di euro di accisa e 4,3 milioni di euro in termini di IVA.

ART. 7

(Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)

La disposizione, al **comma 1**, modifica l'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR in materia di modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito ritraibile dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. I veicoli aziendali assegnati ai dipendenti sono tassati in capo a questi ultimi come *fringe benefit* secondo un criterio di determinazione forfetario basato su una percentuale del prodotto tra la percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri e il costo chilometrico di esercizio definito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) per ciascun modello di veicolo. In base alla legislazione vigente, tale percentuale varia in relazione ai valori di emissione di anidride carbonica del veicolo. La disposizione in esame modifica tali percentuali, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici *plug-in* ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

In assenza di dati puntuali sulla composizione della flotta circolante di auto aziendali per modello, il reddito riferibile alle auto aziendali è stato stimato in base alla media del costo chilometrico annuale delle auto in circolazione, secondo la metodologia di seguito esposta.

Per ciascun modello di auto, il costo chilometrico desunto dalle tabelle ACI è stato moltiplicato per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, così ottenendo il reddito totale (prima dell'applicazione delle percentuali di concorrenza alla base imponibile IRPEF) di ciascun modello. Si è, poi, proceduto a calcolare la media del reddito totale per tipologia di alimentazione, come media del reddito totale di tutti i modelli rientranti in una determinata categoria di alimentazione. Tale importo è stato quindi ponderato per la quota di auto circolanti nell'anno 2022 (dati ACI) rientranti in ciascuna categoria di alimentazione, così ottenendo un reddito totale medio, ponderato per tipologia di alimentazione, per tutte le auto in circolazione, stimato pari a € 9.326.

In assenza di dati puntuali sulla composizione dei veicoli concessi in uso ai dipendenti per classe di emissione, si è proceduto a ripartire il dato complessivo sulla flotta circolante di auto concesse in uso promiscuo, estratto dalle statistiche disponibili dell'indagine EUSILC e pari a 379.936 unità, in base alla composizione per classe di emissione delle auto dei soggetti con partita IVA, come risultante dalla banca dati Vi.Sta 2022.



Di seguito la distribuzione per classi di emissione delle immatricolazioni:

Classi CO ₂ g/km	Totale Autovetture P. IVA	di cui immatricolate nel 2022	Percentuale totale Autovetture	Percentuale immatricolate nel 2022
0 (*)	91.977	29.887	1,0%	4,4%
maggiori di 0 fino a 60	117.370	50.897	1,3%	7,5%
61-160	5.535.314	512.772	59,1%	75,7%
161-190	647.762	38.644	6,9%	5,7%
>190	470.407	28.879	5,0%	4,3%
n.d	2.497.797	16.390	26,7%	2,4%
TOTALE	9.360.627	677.469	100,0%	100,0%

(*) considerate solo macchine elettriche

Non avendo a disposizione informazioni specifiche né in riferimento al dipendente al quale è stato concesso il veicolo, né, di conseguenza, riguardo la tipologia di veicolo, si è proceduto distribuendo il numero di veicoli dell'indagine EUSILC secondo la distribuzione indicata in tabella ed applicando le percentuali di concorrenza al reddito imponibile prevista dalla legislazione vigente e dalla disposizione normativa in esame.

Si è assunto che i veicoli dati in uso ai dipendenti abbiano una vita media di tre anni, prevedendo che si verifichi una redistribuzione della composizione parco auto, con uno spostamento su auto elettriche ed ibride, in sostituzione di auto con maggiori emissioni, del 5% il primo anno e del 10% annuo negli anni successivi. Sulla base dei dati così ottenuti, considerando l'entrata in vigore della norma dal primo gennaio 2025, si stimano i seguenti effetti finanziari rispetto alla normativa vigente:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	dal 2037
IRPEF	25,2	73,8	110,2	109,1	72,5	35,8	-0,8	-37,5	-74,1	-100,5	-116,5	-120,3	-122,2
Addizionale Regionale	0,0	2,2	6,5	9,7	9,6	6,4	3,1	-0,1	-3,3	-6,5	-8,8	-10,2	-10,5
Addizionale Comunale	0,0	1,2	3,2	4,4	3,9	2,2	0,9	-0,4	-1,7	-3,1	-3,9	-4,4	-4,4
Totale	25,2	77,2	119,9	123,2	86	44,4	3,2	-38,0	-79,1	-110,1	-129,2	-134,9	-137,1

in milioni di euro

Al **comma 2**, si prevede la modifica dell'art. 127-sexiesdecies), Tabella A, Parte III del DPR n. 633/1972 (IVA), escludendo le operazioni di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia dalle prestazioni di gestione di rifiuti urbani e speciali assoggettate ad aliquota IVA ridotta pari al 10%. Tali operazioni sarebbero quindi assoggettate ad aliquota pari al 22% anziché al 10%.

La misura determina **effetti finanziari positivi stimati in 148,1 milioni di euro** su base annua a partire dal 2025. La stima è stata elaborata applicando alle operazioni imponibili ad aliquota IVA del 10% (fonte dichiarazioni IVA anno d'imposta 2022), riconducibili ai codici Ateco coerenti con il perimetro della norma, il differenziale di aliquota di 12 punti percentuali (differenza tra l'aliquota del



22% e l'aliquota del 10%). Gli effetti finanziari sono stati calcolati al netto della quota di operazioni rivolte a soggetti senza diritto alla detrazione dell'imposta.

ART. 8

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

La disposizione in esame stabilisce la proroga, per l'anno 2025, dell'innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative interventi di recupero edilizio all'art. 16-bis del D.P.R. 917 del 1986 (combinato disposto del comma 1 e comma 2, lett. b), punto n. 1), di riqualificazione energetica (comma 2, lett. a) e di riduzione del rischio sismico (comma 2, lett. b), punto n. 2, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.

Al comma 3, per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell'aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l'aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall'abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull'abitazione principale). Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.

La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027, la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell'agevolazione di cui, all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l'aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofici vige l'aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma in esame non interviene.

Ai fini della stima dell'onere per l'anno 2025 sono stati considerati i dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi agevolati, per l'anno di imposta 2019, ultimo anno prima dell'introduzione del Superbonus 110% e della cessione del credito e dello sconto in fattura, pari a circa 19.550 milioni di euro. Per l'anno 2026 e 2027, in base ai medesimi dati, escludendo la quota indotta stimata, si stima una spesa complessiva di circa 15.445 milioni di euro. Per le spese relative al Superbonus, ai fini della stima è stato considerato l'ammontare di detrazioni fruibili per l'anno 2025 pari a circa 5.491 milioni di euro, scontati nelle previsioni di Bilancio. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75% sul totale della spesa considerata.

Date le superiori premesse in ordine ai dati utilizzati si stimano di seguito i seguenti effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-29,2	-311	-134,2	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0
IRPEF/IRES	0	139,2	-59,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	11,6	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	33,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	3,9	-160,2	-198,8	-99,7	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	-125,5	209,5	8,6	-20,7	0,0

Milioni di euro



○ **Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-10,3	-110,1	-62,1	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1	-2,3	0
IRPEF/IRES	0	87,6	-37,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	7,3	-3,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	20,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-15,2	-102,7	-58,3	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	-61,1	58,7	1,0	-2,3	0,0

Milioni di euro

○ **Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-2,6	-27,8	-16,8	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5	5	5	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0
IRPEF/IRES	0	8,3	-3,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,7	-0,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-0,6	-18,8	-20,7	-16,4	-16,7	-16,7	21,4	5,0	5,0	5,0	4,4	-1,9	0,1	-0,2	0,0

Milioni di euro

○ **Detrazione per gli interventi relativi alle misure del Superbonus**

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0
IRPEF/IRES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	273,5	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	132,8	-93,8	0	0	0

Milioni di euro

Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
IRPEF	-42,1	-175,4	-56,8	-18,1	-47	-47	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0
IRPEF/IRES	0	235,1	-100,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	19,6	-8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	13,9	79,3	-165,9	-18,1	-47,0	-47,0	-8,9	-25,3	-25,3	-25,3	-49,4	172,5	9,7	-23,2	0,0

Milioni di euro

La **disposizione al comma 2, lettera b)**, numero 3 dispone inoltre la proroga, per le spese sostenute nell'anno 2025, della detrazione al 50%, fino a 5.000 euro, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.



Sulla base dei dati indicati nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2023, risulta, per l'anno d'imposta 2022, nel quale era previsto un limite pari a 10.000 euro, un ammontare di spesa pari a circa 2.045,5 milioni di euro per il 2022.

Assumendo che il nuovo limite di 5.000 euro determini un decremento pari a 1/3, si stima una spesa annua pari a 1.364,3 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione pari a 68,2 milioni di euro (1.364,3 x 50% /10).

La norma è inoltre suscettibile di determinare un effetto indotto, incentivando la crescita del settore, con conseguenti maggiori entrate in termini di IVA e di imposte dirette. A partire dall'ammontare della spesa totale sopra determinata, sulla base di una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti relazioni tecniche, si stima un incremento di gettito IVA pari a circa +24,6 milioni di euro ed un incremento delle imposte dirette pari a circa +14,6 milioni di euro. Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della norma per cassa:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
IRPEF	-10,2	-119,4	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0
IRPEF/IRES	0	23,5	-10,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	2	-0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	24,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	14,4	-93,9	-79,1	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-68,2	-58	51,2	0

in milioni di euro

La disposizione prevede, al comma 3, lettera b), infine, che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi beneficiari del Superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024. Coerentemente alla valutazione della norma che ha introdotto tale facoltà per le spese sostenute nell'anno 2022 (decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11, articolo 2, comma 3-sexies), non si ascrivono effetti sul gettito, anche in considerazione del fatto che gli stessi risulterebbero positivi per i primi anni di fruizione della detrazione.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALL'EVASIONE

ART. 9

(Disposizioni per il contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici e di interoperabilità delle banche dati)

La disposizione normativa, al **comma 1**, sostituisce il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al fine di prevedere l'obbligo di istituzione di un collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico (sia fisici che digitali) con il registratore telematico in modo tale che quest'ultimo possa memorizzare sempre le informazioni minime di tutte le transazioni elettroniche (con esclusione di quelle che si riferiscono all'identificazione del cliente) e trasmettere



all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. L’attuazione della presente disposizione è suscettibile di produrre maggiori entrate.

Per la relativa quantificazione, sono stati utilizzati i dati riferiti alle lettere di compliance inviate dall’Agenzia delle entrate nel 2023 e basate sulle anomalie fiscali intercettate grazie alle informazioni derivanti dal cd. “transato elettronico”. In particolare, le analisi del rischio effettuate hanno permesso di individuare i contribuenti che hanno trasmesso corrispettivi telematici e fatture elettroniche per importi inferiori all’ammontare dei pagamenti elettronici percepiti, per un totale di maggiore Iva non versata di circa 50 milioni di euro. A tal riguardo, giova evidenziare che il criterio di rischio utilizzato – e quindi la quantificazione finanziaria che dalla stessa deriva – è assolutamente prudenziale, giacché porta ad una naturale compensazione interna tra gli importi riscossi in contanti e quelli riscossi tramite strumenti tracciati. Infatti, confrontando il totale dei pagamenti elettronici con il totale di corrispettivi certificati ai fini Iva (che includono anche la quota-parte relativa alle transazioni regolate in contanti), vengono considerato anomali solo i contribuenti che presentano un elevatissimo profilo di rischio, mentre sono esclusi dalla selezione quelli che, pur avendo, per ipotesi, evaso tutte le somme riscosse in contanti, hanno certificato regolarmente quelle pagate con strumenti tracciati. D’altra parte, l’adozione di tale approccio si è resa necessaria poiché, ad oggi, i dati comunicati dai contribuenti (percipienti) in merito alle forme di pagamento presentano un andamento randomico, che porta a presumere la presenza di errori e, quindi, un’impostazione diversa avrebbe rischiato di generare numerosi casi di falsa positività. Ciò premesso, tenuto conto che la norma consentirà di disporre in maniera puntuale del dato rilevato dagli strumenti di pagamento utilizzati dai contribuenti, la stessa assicurerà un perfetto monitoraggio delle somme pagate con strumenti tracciati e, di conseguenza, porterà i contribuenti medesimi alla loro automatica certificazione ai fini fiscali.

Pertanto, in termini di maggior gettito IVA, alla presente disposizione può essere prudenzialmente ascritto un importo di 50 milioni di euro annui.

Sulla base dell’esperienza storica, si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette, quantificato prudenzialmente nel 30 per cento del maggior gettito IVA, ovvero nel caso concreto in misura pari a 15 milioni di euro annui. Alla norma complessivamente si ascrive, quindi, un recupero di gettito complessivo pari a 65 milioni di euro, come risulta dalla seguente tabella.

Coerente alla decorrenza della disposizione, la quantificazione è effettuata a partire dal 2026:

Recupero di gettito	2026	2027	2028	2029	2030
IVA	50	50	50	50	50
Effetti sulle imposte dirette	0	26,25	15	15	15
Totale	50	76,25	65	65	65

Con i **commi 2 e 3** si introduce un apposito sistema sanzionatorio volto a presidiare l’effettivo adempimento dei nuovi obblighi volti alla memorizzazione e trasmissione diretta delle informazioni sui pagamenti elettronici ricevuti ai sensi del novellato comma 3 dell’articolo 2 del D.lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Accanto alla sanzione pecuniaria, **il comma 3** estende alla violazione degli adempimenti richiesti ai sensi dei commi 1 e 2, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività. Alle misure non si ascrivono effetti finanziari diretti, stante il carattere eventuale delle sanzioni; le sanzioni interdittive, rivestono una evidente funzione di maggior deterrenza.



Il **comma 4** prevede l'entrata in vigore delle previsioni dal 1 gennaio 2026.

Il **comma 5**, prevede che con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione della modulistica fiscale siano definite le modalità di indicazione del codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella certificazione unica. Il medesimo codice identificativo dovrà essere indicato nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché di quelli che gestiscono portali telematici.

Al riguardo, al fine di valutare i possibili effetti sul gettito di tale disposizione, si è analizzato l'effetto sull'evasione (tax gap) da locazioni che si è verificato tra il 2011 e il 2012 a seguito dell'introduzione della cedolare secca, ipotizzando che un nuovo provvedimento con effetti in materia di dichiarazione degli imponibili da locazione possa avere effetti analoghi. Associando tutta la riduzione all'introduzione del nuovo regime impositivo, si rileva che nel 2012 vi è stato un abbattimento dell'evasione del -18.7%. Applicando tale percentuale al GAP 2019 (i dati del 2020 e del 2021 appaiono eccessivamente influenzati dagli effetti della pandemia da Covid-19) pari a 945 milioni si stima un recupero di 177 milioni. Facendo una ulteriore ipotesi che la metà di tale importo sia dovuta ad affitti brevi e l'altra metà a quelli ordinari (a medio e lungo termine) si quantificano le maggiori entrate derivanti dall'introduzione della disposizione in commento in misura pari a **88 milioni di euro annui**.

Il **comma 6** dispone che i risultati dei controlli effettuati dagli organi di polizia locale, ai sensi del comma 11 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, siano comunicati anche alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del trasgressore; tali informazioni puntuali potrebbero essere utilizzate dall'Ufficio dell'Agenzia delle entrate per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali.

La disposizione di cui al comma 6 appare potenzialmente idonea a incrementare il gettito, anche se per ragioni di cautela non viene quantificato, dipendendo direttamente dalla quantità e dagli esiti dei controlli effettuati dagli organi della polizia locale.

Il **comma 7**, intervenendo sull'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ha la finalità di estendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, limitatamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la facoltà di accedere ai dati della fatturazione elettronica, che è attualmente già prevista per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di Finanza.

Tale intervento normativo avrà un impatto positivo sul gettito derivante dalle accise sull'energia elettrica e il gas naturale, posto che, attraverso lo svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei venditori che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica e del gas naturale ai consumatori finali, si può ottenere una riduzione del *tax gap*, attualmente stimato in 220 milioni €/anno per l'energia elettrica e in 135 milioni €/anno per il gas naturale. Ipotizzando un recupero del 10 per cento del predetto *tax gap*, con la presente norma si stima di poter recuperare 35,5 milioni di euro annui.

Inoltre, lo svolgimento di controlli nei confronti di soggetti che, pur istituzionalmente operanti nel settore accise, si caratterizzano prevalentemente per commettere frodi nel settore dell'IVA, dovrebbe consentire, attraverso la cooperazione con l'Agenzia delle entrate, di ottenere ulteriori effetti positivi in termini di riduzione del *tax gap* IVA, che prudenzialmente non si stimano.



ART. 10
(Misure in materia di tracciabilità delle spese)

La disposizione contenuta al **comma 1, lettera a)** limita la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi, ai soli pagamenti tracciabili con riferimento alle spese per vitto e alloggio sostenute o rimborsate analiticamente ai dipendenti, nonché a quelle per viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (i.e. servizio taxi e noleggio con conducente, c.d. NCC). Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, con le disposizioni di cui alla **lettera b)** si prevede che le spese per vitto e alloggio, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuati mediante taxi e NCC, riaddebitate analiticamente ai committenti, dovranno essere necessariamente effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari). La medesima limitazione è introdotta con riferimento alle spese della stessa tipologia qualora sostenute durante le trasferte dei dipendenti e rimborsate dai professionisti. Con la **lettera c)**, inoltre, il medesimo regime di tracciabilità viene esteso a tutte le spese di rappresentanza, indipendentemente dagli specifici limiti di deduzione già vigenti.

Le disposizioni si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Contesto e fenomeno evasivo che si vuole contrastare

L'evasione fiscale è riconducibile a quattro distinti fenomeni:

- i) evasione da omessa fatturazione o evasione con consenso (il cedente, allo scopo di non dichiarare il ricavo, concorda con il cessionario di effettuare la transazione senza che vi sia alcuna emissione di un documento fiscale, talvolta in cambio di uno sconto sul corrispettivo);
- ii) evasione da omessa dichiarazione o evasione senza consenso (il documento fiscale viene emesso e il cessionario paga il prezzo di acquisto inclusivo dell'IVA, ma il ricavo non viene dichiarato dal cedente);
- iii) evasione da omesso versamento (la transazione viene fatturata e dichiarata ma il cedente non versa la relativa imposta dovuta);
- iv) false compensazioni e frodi.

Il pagamento in contanti delle spese di vitto, alloggio e trasporto, sia se sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, sia se contabilizzate come spese di rappresentanza, consente la realizzazione di due comportamenti volti a minimizzare l'onere fiscale.

Dal lato dell'offerta, i soggetti che erogano i servizi, in presenza di pagamenti non tracciabili, possono sottodichiarare i ricavi, contribuendo quindi all'evasione da omessa dichiarazione¹.

¹ Il fenomeno della sottodichiarazione sfuggirebbe difficilmente ai controlli incrociati da parte dell'Agenzia delle entrate se, oltre all'obbligo di pagamenti tracciabili, venisse introdotta la confrontabilità diretta, per singola transazione, dei dati relativi ai corrispettivi inviati con i dati comunicati dagli intermediari finanziari sui pagamenti con POS.



Dal lato della domanda, le imprese che si avvalgono dei servizi di trasporto, alloggio e ristorazione possono registrare in contabilità e dedurre dalla base imponibile anche costi non effettivamente sostenuti in quanto non è previsto alcun requisito circa la tracciabilità del pagamento.

La previsione, ai fini della deduzione fiscale, del requisito della tracciabilità dei pagamenti, introduce un contrasto di interessi tra chi offre i servizi (che ha interesse a percepire i corrispettivi in contanti al fine di sottodichiarare i ricavi) e le imprese acquirenti (che hanno interesse ad effettuare pagamenti elettronici per poter dedurre i costi sostenuti). Tale contrasto d'interessi è suscettibile di contrastare i fenomeni evasivi dal lato dell'offerta, facendo emergere la base imponibile non dichiarata per la quota in relazione alla quale i pagamenti passano da contanti a elettronici. Inoltre, il requisito della tracciabilità dei pagamenti, dal lato della domanda, consentirà alle imprese di dedurre solo le spese effettivamente sostenute. Negli ultimi anni sono state adottate principalmente due misure di contrasto all'evasione: la fatturazione elettronica obbligatoria per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) e l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali (B2C). Questi strumenti hanno consentito di contrastare efficacemente l'evasione da omessa dichiarazione, grazie all'acquisizione in tempo reale delle fatture emesse e dei corrispettivi registrati, che permettono all'Amministrazione di controllare la coerenza tra quanto fatturato e quanto dichiarato. Per quanto riguarda le imprese che erogano servizi di alloggio e ristorazione, essendo queste soggette all'obbligo di fatturazione elettronica e di trasmissione dei corrispettivi, si assume che non ci sia un recupero di gettito dal lato dell'offerta, in quanto le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Viceversa, si prevede che la tracciabilità dei pagamenti possa contribuire all'emersione di ricavi dal lato dell'offerta per i soggetti che erogano servizi di trasporto, non soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi.

Metodologia di stima

La base imponibile, su cui effettuare la stima del potenziale recupero di gettito evaso derivante dalla proposta normativa, è stata calcolata utilizzando due diverse fonti dati. Per la branca delle attività dei "Servizi di alloggio; attività di servizi di ristorazione" sono stati utilizzati i dati relativi alla produzione di beni e servizi destinabili alla vendita" riflessi nelle tavole delle risorse e degli impieghi (o tavole *supply and use*) ai prezzi correnti pubblicate da Istat per gli anni 2015-2020. Non essendo i valori relativi al 2020, per effetto delle restrizioni imposte per fronteggiare la crisi sanitaria, rappresentativi dell'andamento ordinario dell'economia, sono stati utilizzati i dati dell'anno 2019, proiettati in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza.

La stima della base imponibile relativa all'attività dei taxi e dei noleggi con conducente (di seguito NCC), invece, è stata effettuata applicando al dato di contabilità nazionale relativo al "Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte", proiettato in avanti fino all'anno 2022 con i tassi di crescita del PIL nominale indicati nei documenti di economia e finanza, il peso dei dati dichiarativi del 2022 dei codici Ateco 49.32.10 (Trasporto con taxi) e 49.32.20 (Trasporto mediante noleggio di autovetture



da rimessa con conducente) sul totale del settore Ateco 49 (Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte), corretti per tenere conto della propensione all'evasione dei diversi sottosettori².

La propensione all'evasione di Alberghi e ristoranti è stata stimata in misura pari a 20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali".

Il calcolo della propensione all'evasione di taxi e NCC, invece, non essendo disponibile, in contabilità nazionale, un dato sufficientemente disaggregato per settore, è stato effettuato, a partire dai *tax gap* stimati, in riferimento a ciascuna imposta, nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva", per l'anno 2021, come media ponderata della propensione al *gap* riconducibile alle diverse tipologie di contribuente che esercitano la specifica attività economica. In particolare, è stata stimata una propensione al *gap* pari a 49,8%, calcolata come media ponderata della propensione al *gap* dell'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali.

Dopo aver calcolato la base imponibile, sfruttando le informazioni derivanti dal quadro VT delle dichiarazioni IVA per l'anno d'imposta 2022, sono state distinte le quote di operazioni imponibili destinate ai consumatori finali (B2C) e ai titolari di partita IVA (B2B). Ai fini della stima degli effetti finanziari, è stata quindi presa in considerazione la quota di servizi B2B, che per alloggio e ristorazione è pari al 22,9% del totale e per i servizi di taxi e NCC è pari al 76,5% del totale. Infine, per determinare la quota di ricavi realizzati in contanti, sono state utilizzate le stime dei pagamenti in base al tipo di strumento e in base alla tipologia di acquisto pubblicate nel "*Report on the payment attitudes of consumers in Italy: results from ECB surveys*" di Banca d'Italia per il 2022. In particolare, in riferimento ai servizi di alloggio e ristorazione, è stata utilizzata la quota del 76,3% di acquisti in contanti della categoria *food*, mentre per taxi e NCC è stata considerata la quota del 68,7%, ottenuta incrementando la quota relativa alla categoria servizi (61,8%) per tenere conto che il 18% dei conducenti, in base a indagini effettuate da associazioni di consumatori, non accetta pagamenti con POS.

² La propensione all'evasione del settore dei taxi e degli NCC, in base alle stime pubblicate nella "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" in riferimento all'anno 2021, è stata stimata in misura pari a 49,8%, come media ponderata della propensione al *gap* relativa all'IRPEF per il lavoro autonomo e impresa, pari al 66,8%, utilizzata per persone fisiche, società di persone e forfetari e la propensione al *gap* dell'IRES, pari al 18,8%, utilizzata per le società di capitali. Posto che tale propensione all'evasione è considerevolmente maggiore rispetto a quella stimata per l'intero settore del trasporto di persone e tramite condotte (20,9%, come riportato, per l'anno 2021, per Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione, nel report Istat "L'economia non osservata nei conti nazionali"), calcolare la base imponibile del comparto interessato dalla misura applicando il peso risultante dai dati dichiarativi non corretto per l'evasione al valore della produzione Istat (che include l'economia non sommersa) avrebbe condotto ad una sottostima del valore della produzione di taxi e NCC.



Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue:

	Valore della produzione	Quota B2B da quadro VT delle dichiarazioni IVA	Valore della produzione rivalutato B2B	Propensione al gap anno d'imposta 2021	Ricavi B2B non dichiarati	% Pagamenti in contanti	Ricavi in contanti
Alloggio e ristorazione	129.160	22,9%	29.629	20,9%	6.193	76,3%	4.725
Taxi e NCC	2.874	76,5%	2.198	49,8%	1.095	68,7%	752
TOTALE	132.033		31.828		7.287		5.477

in milioni di euro

Nell'ipotesi che il contrasto di interessi tra chi offre servizi di trasporto e le imprese acquirenti faccia emergere il 50% della base imponibile non dichiarata, dal lato dell'offerta, si stima, un recupero di gettito pari a 20 milioni di euro. Tale recupero di gettito è calcolato moltiplicando il 50% dei ricavi non dichiarati (50% di 752 milioni) per l'indice di redditività medio calcolato per ciascuna tipologia di contribuente³ e applicando le relative aliquote effettive medie (16% per i soggetti IRPEF, 20,27% per i soggetti IRES e IRAP, 15% per i forfetari). Non è previsto nessun recupero ai fini IVA in quanto il servizio di noleggio con conducente è esente da IVA se assimilabile al servizio di trasporto a mezzo taxi.

Per i soggetti che erogano servizi di alloggio e ristorazione non è stato stimato nessun recupero dal lato dell'offerta in quanto, per effetto dell'obbligo di fatturazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, le transazioni sono già tracciabili indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Dal lato della domanda, nell'ipotesi che il pagamento del restante 50% della base imponibile non dichiarata da albergatori e ristoratori (2,36 miliardi di euro) resti regolato in contanti, per effetto della norma, il costo diventerà indeducibile per i committenti, riducendo il fenomeno evasivo della sovradichiarazione di costi. Assumendo, in un'ottica di prudenza, che tali costi non siano relativi a spese per vitto e alloggio sostenute da dipendenti e collaboratori in occasione di trasferte, interamente deducibili, ma a spese di rappresentanza, deducibili nel limite del 75%, il potenziale recupero di base imponibile dichiarata dai committenti è stimata in misura pari a 1,77 miliardi di euro (2,36 miliardi di euro x 75%). Il recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 359 milioni di euro (1,77 miliardi x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). Per quanto riguarda taxi e NCC, nell'ipotesi che il pagamento di metà della base imponibile non dichiarata dagli esercenti (376 milioni di euro) resti regolata in contanti, posto che le spese sostenute per taxi e NCC a legislazione vigente sono interamente deducibili, la base imponibile dichiarata dai committenti registrerà un incremento di pari importo. Il relativo recupero di gettito IRES e IRAP potenziale stimato è, quindi, pari a 76 milioni di euro (376 milioni x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP). In un'ottica di prudenza, si ipotizza che il fenomeno evasivo aggredito dalla norma, ovvero la sovradichiarazione di costi deducibili, sia trascurabile per le imprese di medie e grandi dimensioni rispetto alle micro e piccole imprese, caratterizzate da strutture amministrative più snelle. Applicando al recupero di gettito potenziale complessivo pari a 455 milioni (20 milioni dal lato dell'offerta e 435 dal lato della

³ L'indice di redditività medio è pari alla media ponderata dell'indice di redditività risultante dai dati dichiarativi dei contribuenti Irpef e Ires e dell'indice di redditività del 67% previsto dalla normativa sui forfetari.



domanda) la quota delle spese di rappresentanza delle società di capitali ascrivibile a micro e piccole imprese (53,6% in base ai dati dichiarativi dell'anno d'imposta 2022), si stima che la norma che introduce l'indeducibilità dei costi per trasferte e delle spese di rappresentanza non regolati con pagamenti elettronici produca un recupero di gettito evaso pari a 244 milioni di euro (455 milioni x 53,6%). Le elaborazioni sopra descritte sono indicate nella tabella che segue.

	Dal lato dell'offerta (50% dei pagamenti in contanti che diventano <i>cashless</i>)				Dal lato della domanda (50% pagamenti in contanti che non diventano <i>cashless</i>)		Totale		
	Base imponibile non dichiarata	IVA evasa	Imposte Dirette evase	Recupero Evasione (50%)	Base imponibile non dichiarata	Effetto finanziario minori deduzioni IRES e IRAP (50%) (75% delle spese x 20,27% di aliquota effettiva IRES+IRAP)	Recupero di gettito potenziale	% Spese di rappresentanza micro e piccole imprese	Recupero di gettito effettivo
Alloggio e ristorazione	2.362	0	0	0	1.772	359	359	53,6%	192
Taxi e NCC	376		20	20	376	76	96	53,6%	52
TOTALE	2.738	0	20	20	2.148	435	455		244

in milioni di euro

Effetti di gettito

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di cassa stimati in termini di recupero di gettito evaso.

Recupero di gettito	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	309	176	176	176	176
IRPEF/Sostitutiva forfettari	0	32	19	19	19	19
IRAP	0	91	49	49	49	49
Totale	0	432	244	244	244	244

in milioni di euro

La disposizione di cui al **comma 4** prevede, limitatamente al pagamento delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, la riduzione a duemilacinquecento euro del limite di importo previsto dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Pertanto, i soggetti di cui allo stesso articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, prima di effettuare il pagamento, per i titoli anzidetti, di importi superiori a duemilacinquecento euro, avranno l'obbligo di verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle, per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro.

Il **comma 5** stabilisce che le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026. Ciò, al fine di consentire i necessari adeguamenti tecnici da apportare ai sistemi gestionali dei sostituti d'imposta e alla piattaforma di verifica.

La disposizione di cui al comma 4, allorchè con riferimento alle surrichiamate fattispecie stabilisce nuovi limiti di importo per le verifiche di inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento dall'articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973, determina effetti positivi di gettito.



Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti elementi (sulla base anche dei dati dell'Osservatorio sui lavoratori pubblici):

- numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro, stimato in circa 250 mila, prendendo a riferimento: a) il numero dei contribuenti con debiti superiori a 5.000 euro, che, dalle risultanze dell'accesso all'Anagrafe Tributaria, presentano un rapporto di lavoro dipendente; b) il rapporto tra il numero complessivo dei dipendenti pubblici e il numero complessivo dei dipendenti in generale;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito in ciascuna mensilità, pari a 30 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 3.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del settimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973;
- stima del numero di dipendenti pubblici con debiti superiori a 5.000 euro che, sulla base del sopra citato Osservatorio sui lavoratori pubblici, superano la soglia di 2.500 euro di reddito solo in occasione dell'erogazione della c.d. "tredicesima", pari a 150 mila; per tali contribuenti è stato ipotizzato uno stipendio netto medio mensile di 1.500 euro, a cui è applicabile il limite di pignorabilità del decimo, previsto dall'articolo 72-ter del DPR n. 602 del 1973.

Considerando che solo una parte dei dipendenti pubblici (stimata forfettariamente nel 20%, ovvero 2 dipendenti su 10) non ottemperano al pagamento in via spontanea o per il tramite di rateizzazioni o a seguito dell'ordinaria attività di riscossione coattiva, il gettito mensile derivante dall'introduzione della disposizione risulta stimato in circa 3 milioni di euro (30 mila x 3.500 euro x 1/7 x 20%) il primo anno di applicazione della disposizione a cui si aggiungono ulteriori 4,5 milioni di euro (150 mila x 1.500 euro x 1/10 x 20%) a partire dal secondo anno, dopo l'applicazione della disposizione all'erogazione delle tredicesime.

L'effetto positivo sul gettito della misura risulta, pertanto, stimato in 36 milioni di euro per l'anno 2026 e a regime in circa 90 milioni di euro all'anno.

Dati in milioni di euro

	2026	Anni successivi (a regime)
Gettito atteso	36,00	90,00
di cui:		
Erario	18,00	45,00
Enti previdenziali	1,80	4,50
Altri enti	16,20	40,50



Il **comma 6** introduce la procedura di sottoscrizione digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilità che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto dal contribuente, attestando la conformità della copia informatica del documento sottoscritto eventualmente in forma analogica.
Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

ART. 11

(Misure in materia di versamento dell'imposta di bollo per i contratti di assicurazione sulla vita)

La legislazione vigente prevede l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari.

Tali comunicazioni sono assoggettate a tassazione in misura proporzionale, a prescindere dall'esistenza di un rapporto di deposito, ferma restando l'applicazione dell'imposta in misura fissa per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a persone fisiche e a soggetti diversi, pari, rispettivamente, a 34,20 euro e a 100 euro.

Per quanto riguarda i prodotti finanziari, è prevista l'applicazione dell'imposta proporzionale nella misura del 2 per mille annuo, calcolato sul valore dei prodotti finanziari rilevato dagli intermediari al termine del periodo rendicontato. L'imposta è dovuta, in ogni caso, nella misura minima di 34,20 euro annui. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del relativo versamento, la comunicazione relativa a prodotti finanziari si considera inviata, in ogni caso, almeno una volta all'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

L'art. 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012, recante le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, prevede invece che, per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione di cui ai rami III e V, l'imposta di bollo, sebbene determinata dall'ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, deve essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto. Per tali prodotti, quindi, l'imposta viene calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall'ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

La disposizione in esame supera tale disparità di trattamento, prevedendo, il versamento dell'imposta ogni anno anche per le polizze di assicurazione di cui ai rami III e V.

La norma, inoltre, prevede il versamento dell'imposta di bollo dovuta negli anni passati (bollo accantonato annualmente) e non ancora versata in 4 anni con diverse percentuali (50% nel 2025, 20% per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 10% per il 2028).

Inoltre, viene previsto che l'ammontare corrispondente all'imposta di bollo versato annualmente dall'impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

Ai fini della stima sono stati considerati i dati di fonte IVASS relativi alle riserve dei Rami III e V al 31 dicembre 2023 (circa 257 miliardi di euro), ipotizzando in un'ottica di prudenza, che restino costanti nel tempo, nonostante se ne osservi nei dati il *trend* crescente.



Relativamente all'ammontare dell'imposta di bollo accantonata, si stima un importo di 1.883 milioni di euro, calcolato riproporzionando all'intero settore i dati relativi ad alcuni operatori. Sempre in base alle informazioni reperite dal settore di interesse, è stato considerato un periodo medio di durata dei prodotti di circa 8 anni.

Sulla base della metodologia sopradescritta, i nuovi flussi di imposta di bollo, versata ogni anno a decorrere dal 2025, comportano i seguenti effetti finanziari differenziali rispetto ai versamenti previsti, a legislazione vigente, al momento del riscatto o del rimborso:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Legislazione vigente (B)	444,1	493,7	505,6	517,6	529,5	541,5	553,5	565,4	518,3	514,1
Legislazione proposta (A)	1.414,5	890,7	890,7	702,4	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1	514,1
DIFFERENZA (A)-(B)	970,4	397,0	385,1	184,8	-15,4	-27,4	-39,4	-51,3	-4,2	0,0

in milioni di euro

CAPO V

MISURE IN MATERIA DI GIOCHI

ART. 12

(Disposizioni in materia di gioco pubblico raccolto a distanza e Bingo)

La norma prevede, **al comma 1**, l'interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l'applicabilità dell'aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai "giochi di abilità a distanza" anche ai "giochi di sorte a quota fissa" e ai "giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo", ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L'interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l'eventuale contenzioso che l'indeterminatezza interpretativa potrebbe generare.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all'interpretazione accolta dalla previsione in disamina.

Al comma 2 si prevede la modifica dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione.

In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all'ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'articolo non



comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari.

Il comma 3 stabilisce, in luogo dell'attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (75%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco.

ART. 13

(Estrazione settimanale aggiuntiva per il Lotto e il SuperEnalotto)

La norma al **comma 1** stabilizza a decorrere dal 2025, l'effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l'anno 2024 dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215.

Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell'annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024).

Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **14.243.475,88**.

Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l'effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro **3.834.000,00**.

Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **72.005.545,14**, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l'utile erariale connesso all'estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro **68.421.578,00**.

Quindi, l'utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro **140.427.123,14**.

La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 - quindi per 12 mesi - può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro **108.008.318**, per il SuperEnalotto pari a euro **102.632.367** per un totale di euro **210.640.685**.



Al fine di isolare l'incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell'effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall'introduzione dell'estrazione aggiuntiva.

Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l'introduzione della quarta estrazione, si nota che l'aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto.

All'attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l'estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un'incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva.

Rapportando l'incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l'importo incrementale destinato all'erario connesso all'estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell'utile proiettato in base ai dati effettivi dell'estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro.

Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell'utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l'anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all'importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente.

ART. 14

(Proroghe delle concessioni di gioco in scadenza)

La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. Il **comma 1, lettera a)**, è finalizzato a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l'importo del corrispettivo *una tantum* dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili).

Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro).

Tale importo è la risultanza del corrispettivo *una tantum* richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l'importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l'art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell'anno 2024 (8.625,00 euro mensili).

Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell'anno 2023 e i primi sei mesi dell'anno 2024, rilevano un *trend* di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:



MESE	Giocato					
	2021	2022	2023	2024	Differenza % Mese Prec.	2023-2024 (Variazione %)
GENNAIO	31.473.459	122.153.154	145.352.027	160.140.623	-	10,17%
FEBBRAIO	25.357.604	113.458.424	129.599.930	149.215.073	-6,82%	15,14%
MARZO	27.785.560	149.378.084	160.437.826	144.166.453	-3,38%	-10,14%
APRILE	26.386.979	132.756.589	134.159.547	151.959.335	5,41%	13,27%
MAGGIO	24.854.688	133.381.854	150.688.123	140.620.118	-7,46%	-6,68%
GIUGNO	63.868.484	129.752.191	131.098.572	121.976.977	-13,26%	-6,96%
LUGLIO	125.007.451	123.843.455	125.419.080	140.405.005	15,11%	11,95%

Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta al **comma 1, lettera b)**, sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica - composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco - e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **149 milioni di euro** (74,5 milioni di euro per singola annualità).

Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:

Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%: - attività principale 5418 - attività accessoria 4031
Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro

Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dal **comma 1, lettera c)**, comporta per i concessionari l'obbligo del versamento di un



corrispettivo rapportato all'importo previsto per i diritti all'installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti.

Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all'installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all'inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all'installazione degli stessi per l'intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all'installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l'installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall'importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023). Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue.

- Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l'importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a **246,95 milioni di euro** (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro;
- apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a **30,08 milioni di euro** (250.673x120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro.

Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026)**.

Conclusivamente, si rappresenta che:

- Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a **19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga** (per complessivi **39,52 milioni di euro**);
- Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle **scommesse su rete fisica** ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa **74,5 milioni di euro per singola annualità**;
- Dalla proroga delle concessioni per il **settore apparecchi da intrattenimento** si stimano maggiori introiti pari a **138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026)**.



	Anno 2025	Anno 2026	Totale
Concessioni Bingo	19,76	19,76	39,52
Concessioni scommesse	74,5	74,5	149
Concessioni apparecchi da divertimento e intrattenimento	138,5	138,5	277

Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali **465,52 milioni di euro**.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI FRONTALIERI

ART. 15

(Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri)

Il **comma 1** prevede che nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del predetto Accordo, inclusi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo medesimo, possono svolgere fino al 25 per cento della loro attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, non sussistendo alcuna modificazione del trattamento fiscale previsto dal Protocollo di modifica dell'Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020, né una variazione della platea potenziale, restando quindi valide ed immutate, anche ai fini della presente disposizione, le quantificazioni effettuate in sede di legge di ratifica dell'Accordo (legge 13 giugno 2023, n. 83), senza determinare effetti finanziari differenziali rispetto a quelli scontati nelle previsioni di bilancio.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso di includere anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. Con la presente disposizione si chiarisce, in via interpretativa, che le predette disposizioni che prevedono la determinazione del reddito di lavoro dipendente sulla base delle retribuzioni convenzionali si applicano anche ai redditi di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. All'intervento non si ascrivono effetti dato il tenore interpretativo dello stesso in linea con la prassi consolidata dell'Amministrazione finanziaria.



Il **comma 3** non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, intervenendo unicamente sul riparto del fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 83 del 2023, lasciandone inalterata la relativa dotazione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

TITOLO III MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 16

*(Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità–Carta
«Dedicata a te»)*

L'articolo 16 al comma 1 incrementa, in via permanente a decorrere dal 2025, nella misura di 50 milioni di euro annui, il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134). Le misure finanziate col medesimo Fondo, le cui risorse sono allocate nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura (MASAF), sono gestite dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Il comma 2 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2025. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,3 milioni di euro per il 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, affinché il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 . Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell'erogazione del contributo.

Per effetto del rifinanziamento del fondo anche per l'anno 2025 deriva, nel medesimo anno, una corrispondente maggiore spesa per prestazioni sociali in denaro.

Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027
500	0	0



ART. 17
(Mutui per la prima casa)

Il comma 1 proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale del Fondo di garanzia prima casa, introdotto dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto-legge Sostegni *bis*), recante la possibilità per le categorie prioritarie di fruire di una copertura fino alla misura massima dell'80% della quota capitale, qualora siano in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e richiedano un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori.

Il comma 2 proroga, fino al 31 dicembre 2027, il regime speciale introdotto con la legge di bilancio per l'anno 2024 e volto a rafforzare il sostegno pubblico all'acquisto della casa di abitazione da parte dei nuclei familiari che includono tre o più figli con età inferiore a 21 anni.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse del Fondo si prevede, al medesimo comma, che le risorse disponibili della riserva dedicata alle famiglie numerose possano essere utilizzate anche per le finalità di cui al comma 1.

Il comma 3 prevede un rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la copertura del potenziale di nuove domande di garanzie derivante dalla proroga del comma 1, nonché per la prosecuzione per l'intero esercizio del regime ordinario, con copertura fino al 50 per cento. Trattandosi di garanzia c.d. standardizzata ai fini dei conti nazionali, l'effetto si registra in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento.

TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 18
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

Il comma 1 dispone, al fine di dare attuazione al dettato dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possano essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

La disposizione prevede che le risorse destinate ai trattamenti accessori di competenza di ciascun anno a partire dal 2025 possano essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2024 (intendendosi per tali quelle di competenza del medesimo anno determinate nel rispetto del limite di spesa di cui al citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017), con le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinarsi, per le amministrazioni statali nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per le restanti amministrazioni



di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incremento, operato a valere sui bilanci delle stesse, è attuato con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi di rispettivi Comitati di settore.

L'incremento percentuale massimo da applicare al monte salari del 2021 delle amministrazioni statali (calcolato sulla base della retribuzione media e delle unità al 31 dicembre 2021 desunte dal conto annuale 2021) per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo di **112,1** milioni di euro annui (tenendo conto anche degli effetti indotti su altre categorie di personale) è pari a 0,22%. Poiché tale percentuale deve applicarsi anche ai fini della determinazione dell'incremento massimo consentito per le restanti pubbliche amministrazioni, gli oneri complessivi derivanti dalla norma con riferimento a tali amministrazioni non statali sono stimati in 169,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 considerando il corrispondente monte salari dell'anno 2021.

La norma, prevedendo la possibilità di incrementare i trattamenti accessori di un importo pari allo 0,22 per cento del monte salari 2021, anche in virtù dell'articolo 11 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 dà attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, operando, di fatto, un innalzamento del limite di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 di un importo pari alla predetta misura. Tale incremento si aggiunge a quello previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 234 del 2001.

Il comma 2, è finalizzato a dare attuazione per i Corpi di polizia e per le Forze armate alle previsioni del comma 1, rendendo disponibile, attraverso l'individuazione delle modalità di impiego, la quota parte dell'importo corrispondente allo 0,22% del monte salari relativo a ciascuno dei Corpi di polizia e delle Forze armate, pari complessivamente a 55,3 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella che segue.

	(milioni di euro)
FORZE ARMATE	16,67
POLIZIA DI STATO	12,34
ARMA DEI CARABINIERI	13,91
GUARDIA DI FINANZA	7,82
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA	4,56

Comma 3 Prevede l'incremento, per il personale docente, del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa costituito ai sensi dell'articolo 40 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 di 93,7 milioni annui a decorrere dal 2025 corrispondente allo 0,22 per cento del monte salari 2021 riferito al predetto personale.

ART. 19

(Rifinanziamento del fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il personale pubblico)

La disposizione di cui al primo periodo del **comma 1** determina in 1.755 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.550 milioni di euro per l'anno 2026 e in 5.550 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale, in applicazione



dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

Le risorse di cui al primo periodo consentono di riconoscere al personale del settore statale incrementi retributivi dell'1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 comprensivo dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (indennità di vacanza contrattuale) e degli analoghi trattamenti previsti dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico da erogare a regime da luglio 2025 in applicazione del secondo periodo del stesso comma. Tali incrementi sono determinati sulla base di 1,9 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione media annua pari a 37.880 euro ottenuta rivalutando il dato del Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

In coerenza con quanto sopra, il secondo periodo del medesimo comma stabilisce che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2025-2027 e a valere sulle predette risorse, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione della richiamata anticipazione (indennità di vacanza contrattuale) determinata, tenendo conto dei criteri previsti dai vigenti CCNL e provvedimenti negoziali, sulla base dell'IPCA per l'anno 2025 stimato dall'ISTAT a giugno 2024, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

L'ultimo periodo del comma 1 precisa che gli stanziamenti previsti comprendono gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini previdenziali e IRAP) e concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196/2009.

La disposizione di cui al **comma 2** prevede che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2025-2027, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono determinati sulla base degli stessi criteri di cui al comma 1 e sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È previsto anche per tale settore il riconoscimento, nell'ambito dei predetti oneri e nelle more della definizione della contrattazione collettiva nazionale di lavoro relativa al citato triennio, dell'indennità di vacanza contrattuale, da determinarsi anche in questo caso, in coerenza con quanto previsto per il settore statale, nella misura, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,6 per cento dal 1° aprile 2025 al 30 giugno 2025 e dello 1,0 per cento a decorrere dal 1° luglio 2025.

Anche per il settore non statale sono riconosciuti incrementi retributivi del 1,8% per l'anno 2025, del 3,6% per l'anno 2026 e un incremento complessivo del 5,4% a regime a decorrere dall'anno 2027 (anch'esso comprensivo della predetta indennità di vacanza contrattuale da erogare a regime da luglio 2025), determinati sulla base di 1,39 milioni di unità di personale, come risultanti dal Conto Annuale 2021, e della retribuzione annua media, pari a 42.547 euro, ottenuta rivalutando il dato da Conto Annuale 2021 per tenere conto dei benefici connessi ai trienni contrattuali 2019-2021 e 2022-2024.

Il **comma 3** stabilisce che quanto disposto al **comma 2** si applica anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.



La disposizione di cui al **comma 4** autorizza la spesa per la copertura degli oneri a carico del bilancio statale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2028-2030 e per i miglioramenti economici, rispettivamente, del personale statale contrattualizzato e di quello statale in regime di diritto pubblico. Le risorse sono quantificate, secondo criteri analoghi a quelli utilizzati per gli stanziamenti di cui al comma 1, sulla base del deflatore consumi, pari a 1,9% per il 2028 e a 2,0% per il 2029 e 2030, in **1.954** milioni di euro per l'anno 2028, **4.027** milioni di euro per l'anno 2029 e **6.112** milioni di euro annui a decorrere dal 2030 al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, ai sensi dall'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2028-2030, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da determinarsi sulla base dei predetti criteri, saranno posti a carico dei rispettivi bilanci.

ART. 20

(Disposizioni in materia di personale della giustizia)

La disposizione di cui al comma 1 autorizza, con le modalità e alle condizioni ivi previste, a decorrere dal 1° luglio 2026, il Ministero della giustizia a stabilizzare nei propri ruoli un contingente massimo di 2.600 Funzionari e di 400 Assistenti del CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, precedentemente reclutato con contratti di lavoro subordinati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.

Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di euro 68.176.819 per l'anno 2026 e di euro 136.353.638 a decorrere dall'anno 2027. I predetti importi sono stati quantificati sulla base dei vigenti parametri retributivi fissati dal suddetto CCNL per le Aree dei Funzionari e degli Assistenti, così come illustrato nel dettaglio nella tabella sottostante. In considerazione dei necessari tempi tecnici di conclusione delle procedure di stabilizzazione le immissioni nei ruoli dell'Amministrazione giudiziari avverranno non prima del 1° luglio 2026.

Prospetto quantificazione oneri assunzionali											
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Stipendio CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 (5,78%)	RETRIBUZIONI TOTALI PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2026 (rateo dal 1° luglio)	Onere complessivo (a regime dal 2027)
Funzionari	23.501,93	1.958,49	5.097,60	1.341,91	12.166,97	44.066,90	2.547,07	46.613,97	2.600	60.598.161,00	121.196.322,00
Assistenti	19.351,97	1.612,66	3.635,76	1.341,91	9.880,43	35.822,73	2.070,55	37.893,29	400	7.578.658,00	15.157.316,00
									TOTALE	68.176.819,00	136.353.638,00

Il comma 2 consente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il conferimento da parte del Ministero della giustizia di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 165 del 2001 per un numero di 10 posizioni dirigenziali di livello non generale ulteriori rispetto a quanto previsto in applicazione dei limiti percentuali disciplinati dal medesimo articolo 19, comma 6.



La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che i predetti incarichi sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

ART. 21

(Disposizioni in materia di organizzazione e potenziamento della capacità amministrativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale)

Il comma 1 prevede l'incremento della dotazione organica della dirigenza di livello generale dell'INPS di 3 unità (da 43 a 46), compensata finanziariamente mediante la soppressione di quattro posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario, già assegnate al medesimo istituto, e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. La dotazione organica della dirigenza di livello non generale è conseguentemente ridotta da 446 a 442 posizioni.

Nella seguente tabella sono illustrati i valori retributivi di entrambe le qualifiche ed è evidenziata la compensazione del maggiore onere.

INPS	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Totale annuo lordo dipendente	Oneri riflessi 40,26%	Retribuzione fondamentale procapite totale lordo stato	Retribuzione di risultato	Oneri su retribuzione di risultato (32,70)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITELORDO STATO	IVC 2022-2024 più ulteriore incremento o DDL bilancio 2024 per 13 mensilità (lordo stato)	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78% al netto dell'IVC 2022-2024	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITELORDO STATO con incremento contrattuale 5,78 e IVC 2022-2024	Unità	Oneri totale a regime
DIRIGENTE I fascia	60.102,87	39.803,20	78.135,30	178.041,37	71.679,46	249.720,83	61.611,94	20.147,10	331.479,87	3.245,98	15.913,56	350.639,41	3	1.051.918,24
DIRIGENTE II fascia	47.015,77	13.345,11	32.096,16	92.457,04	37.223,20	129.680,24	91.073,04	29.780,88	250.534,16	2.538,51	11.942,37	265.015,04	-4	-1.060.060,18
												RISPARMIO	-8.141,93	

Importi medi liquidati nel rispetto del livello remunerato massimo onnicomprensivo annuo (ex art.23 ter, DL n.201/2011 convertito in L. n. 214/2011).

Il comma 2 non comporta oneri, limitandosi a demandare ad un decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura percentuale delle somme riscosse effettivamente conseguite a titolo di sanzioni applicate sulla base delle disposizioni ivi elencate, da destinare al potenziamento della capacità amministrativa dell'INPS. Le predette risorse non sono destinate alle spese di personale.

ART. 22

(Indennità di servizio zone disagiate)

Il comma 1, lettera a) modifica l'articolo 181 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Dalla disposizione non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica concerne unicamente la modalità di corresponsione del beneficio economico di cui trattasi, per le sole sedi estere nelle quali è ancora previsto, a seguito della riforma contenuta nella legge di bilancio 2019.

Si sostituisce il rimborso del prezzo del biglietto dietro presentazione della documentazione con l'erogazione di una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero, che viene comunque commisurata all'entità del rimborso riconosciuto attualmente.

Restano fermi sia i termini per la maturazione del diritto a tale beneficio, sia le condizioni di viaggio alle quali esso viene commisurato, tenuto conto che la riduzione a due terzi della maggiorazione, prevista dalla presente disposizione con riferimento alle sedi normali e disagiate, corrisponde



matematicamente al riconoscimento del diritto al rimborso di un viaggio di congedo ogni 18 mesi, anziché ogni 12 mesi, come invece resta stabilito per le sedi particolarmente disagiate.

Il diritto alla maggiorazione in una misura che verrà parametrata al prezzo di un biglietto in classe superiore all'economica sarà riconosciuto solo per il personale con qualifica superiore a consigliere d'ambasciata e per i viaggi la cui durata superi le 5 ore, nonché al coniuge a carico, come già accade. L'invarianza di spesa è dimostrata dalla tabella seguente:

	Indennità per viaggio spettante al dipendente	Indennità per viaggio spettante al coniuge	Indennità per viaggio spettante ai figli	Rimborso attuale spettante al dipendente	Rimborso attuale spettante al coniuge	Rimborso attuale spettante ai figli
TOTALI RUOLO/ESPERTI	1.074.000	1.074.000	533.430	1.074.000	1.074.000	533.430
TOTALI CARABINIERI	134.050	86.433	144.733	134.050	86.433	144.733
TOTALE ONERE TEORICO ATTUALE					3.046.646	
TOTALE ONERE TEORICO PREVISTO DALLA NORMA					3.046.646	

Gli oneri indicati in tabella sono calcolati sulla base del diritto al rimborso maturato annualmente, con riferimento sia all'onere attuale, rilevato a consuntivo con riferimento alla spesa sostenuta con riferimento all'intero anno 2023, sia a quello futuro che sarà determinato in misura del tutto analoga all'importo attualmente spettante a titolo di rimborso.

Gli oneri complessivamente indicati nella tabella possono non coincidere di anno in anno con l'ammontare dei pagamenti effettuati, alla luce dei termini attualmente previsti per richiedere ed ottenere il rimborso del biglietto: infatti, ciascun dipendente matura il relativo diritto in tempi diversi, anche a cavallo di anno e può chiedere il pagamento fino ad un anno dopo la data del viaggio di rientro in sede. L'andamento attuale della spesa risulta, pertanto, altalenante, risentendo dei comportamenti dei dipendenti nel richiedere i rimborsi, nonché delle capacità operative dell'ufficio liquidatore rispetto alle richieste ricevute, come dimostra l'ingente volume di residui che si forma costantemente sul capitolo e che verrebbero pressoché cancellati con la nuova modalità di liquidazione. L'ammontare dei residui deriva, quindi, in parte dalla complessità dell'attuale normativa di riferimento, a causa del tempo che intercorre tra la data del viaggio e quella della richiesta di rimborso, nonché dalla minuziosità dell'attuale regolamentazione, che, risalendo al 1967, prevede ancora il riconoscimento dei viaggi effettuati per ferrovia, per mare o con altri mezzi.

Di seguito la tabella riassuntiva degli impegni assunti in conto residui ed in conto competenza negli ultimi cinque anni (dati rendiconto generale dello Stato):

SPESA PER VIAGGI DI CONGEDO			
ANNO	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
2019	1.211.498	23.526	1.235.024
2020	1.561.926	466.826	2.028.752
2021	880.260	1.066.054	1.946.314
2022	676.415	1.635.651	2.312.066
2023	329.895	1.973.588	2.303.483



Di seguito la tabella di dettaglio della spesa riferita al 2023 per le singole sedi, con indicazione del relativo costo medio unitario, precisando che si tratta di una media ponderata dei biglietti rimborsati lo scorso anno in classe *economy* e *business*. La nuova maggiorazione sarà determinata in misura tale da rispettare il medesimo costo medio.

Sede (ordinata alfabeticamente)	Importo totale sede x anno di liquidazione	Numero tratte dei viaggi della sede	Costo medio persona della sede in anno
AFGHANISTAN KABUL AMBASCIATA D'ITALIA	8.973,27	8	1.121,66
ALGERIA ALGERI AMBASCIATA D'ITALIA	9.951,72	26	382,76
ALGERIA ALGERI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	803,44	2	401,72
ANGOLA LUANDA AMBASCIATA D'ITALIA	28.118,97	15	1.874,60
ARABIA SAUDITA GEDDA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.602,14	10	1.060,21
ARABIA SAUDITA RIAD AMBASCIATA D'ITALIA	12.790,62	15	852,71
ARGENTINA BAHIA BLANCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.619,41	5	2.323,88
ARGENTINA BUENOS AIRES AMBASCIATA D'ITALIA	65.028,66	27	2.408,47
ARGENTINA BUENOS AIRES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	46.143,92	24	1.922,66
ARGENTINA CORDOBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.829,11	7	2.404,16
ARGENTINA CORDOBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.030,55	1	2.030,55
ARGENTINA LA PLATA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	12.156,68	5	2.431,34
ARGENTINA LOMAS DE ZAMORA AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA	5.169,69	3	1.723,23
ARGENTINA MAR DEL PLATA CONSOLATO D'ITALIA	15.584,86	7	2.226,41
ARGENTINA MENDOZA CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	23.617,30	10	2.361,73
ARGENTINA ROSARIO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.788,19	7	1.541,17
ARMENIA JEREVAN AMBASCIATA D'ITALIA	5.211,65	13	400,9
AUSTRALIA ADELAIDE CONSOLATO D'ITALIA	4.976,74	3	1.658,91
AUSTRALIA BRISBANE CONSOLATO D'ITALIA	1.932,02	1	1.932,02
AUSTRALIA CANBERRA AMBASCIATA D'ITALIA	50.349,58	14	3.596,40
AUSTRALIA MELBOURNE ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.199,71	1	2.199,71



AUSTRALIA SYDNEY C ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.352,37	1	2.352,37
AUSTRALIA SYDNEY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	16.314,41	7	2.330,63
AZERBAIGIAN BAKU AMBASCIATA D'ITALIA	2.384,29	3	794,76
BAHREIN MANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	8.616,46	6	1.436,08
BANGLADESH DHAKA AMBASCIATA D'ITALIA	13.580,52	9	1.508,95
BIELORUSSIA MINSK AMBASCIATA D'ITALIA	4.297,80	8	537,23
BOLIVIA LA PAZ AMBASCIATA D'ITALIA	18.058,52	7	2.579,79
BOSNIA-ERZEGOVINA SARAJEVO AMBASCIATA D'ITALIA	1.562,40	3	520,8
BRASILE BRASILIA AMBASCIATA D'ITALIA	39.301,02	20	1.965,05
BRASILE CURITIBA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.861,86	2	1.430,93
BRASILE PORTO ALEGRE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.304,55	3	1.434,85
BRASILE RECIFE CONSOLATO D'ITALIA	9.458,17	6	1.576,36
BRASILE RIO DE JANEIRO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.031,59	7	1.575,94
BRASILE SAN PAOLO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	14.523,01	11	1.320,27
BRASILE SAN PAOLO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.053,60	2	1.026,80
BURKINA FASO OUAGADOUGOU AMBASCIATA D'ITALIA	13.507,36	8	1.688,42
CAMERUN YAOUNDE' AMBASCIATA D'ITALIA	20.510,06	12	1.709,17
CANADA MONTREAL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.242,05	7	1.463,15
CANADA OTTAWA AMBASCIATA D'ITALIA	34.609,36	19	1.821,55
CANADA TORONTO CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	22.317,00	19	1.174,58
CANADA TORONTO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.833,29	1	1.833,29
CANADA VANCOUVER CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	17.089,61	11	1.553,60
CILE SANTIAGO AMBASCIATA D'ITALIA	11.059,57	7	1.579,94
COLOMBIA BOGOTA' AMBASCIATA D'ITALIA	11.930,11	8	1.491,26
COLOMBIA BOGOTA' ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.495,46	1	1.495,46
CONGO BRAZZAVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	12.915,01	8	1.614,38
COSTA D'AVORIO ABIDJAN AMBASCIATA D'ITALIA	21.349,56	12	1.779,13



COSTA RICA SAN JOSE' DE COSTARICA AMBASCIATA D'ITALIA	1.295,82	1	1.295,82
CUBA L'AVANA AMBASCIATA D'ITALIA	31.402,18	18	1.744,57
ECUADOR QUITO AMBASCIATA D'ITALIA	15.981,36	6	2.663,56
EGITTO IL CAIRO AMBASCIATA D'ITALIA	36.062,67	68	530,33
EGITTO IL CAIRO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.312,01	10	431,2
EL SALVADOR SAN SALVADOR AMBASCIATA D'ITALIA	16.609,70	9	1.845,52
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI AMBASCIATA D'ITALIA	5.905,37	5	1.181,07
EMIRATI ARABI UNITI ABU DHABI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	6.316,89	1	6.316,89
EMIRATI ARABI UNITI DUBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.116,59	5	2.623,32
ERITREA ASMARA AMBASCIATA D'ITALIA	21.973,78	13	1.690,29
ETIOPIA ADDIS ABEBA AMBASCIATA D'ITALIA	48.226,09	43	1.121,54
ETIOPIA ADDIS ABEBA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.771,91	1	1.771,91
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA AMBASCIATA D'ITALIA	68.967,82	36	1.915,77
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	37.535,22	29	1.294,32
FEDERAZIONE RUSSA MOSCA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	5.124,87	6	854,15
FEDERAZIONE RUSSA SAN PIETROBURGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	5.858,00	5	1.171,60
FILIPPINE MANILA AMBASCIATA D'ITALIA	19.085,83	12	1.590,49
GABON LIBREVILLE AMBASCIATA D'ITALIA	13.063,67	6	2.177,28
GEORGIA TBILISI AMBASCIATA D'ITALIA	6.857,27	7	979,61
GERUSALEMME CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	9.732,37	17	572,49
GHANA ACCRA AMBASCIATA D'ITALIA	23.822,06	18	1.323,45
GIAPPONE OSAKA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.153,91	3	4.384,64
GIAPPONE OSAKA SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.363,01	2	1.681,50
GIAPPONE TOKYO AMBASCIATA D'ITALIA	51.975,47	19	2.735,55
GIORDANIA AMMAN AMBASCIATA D'ITALIA	11.109,53	13	854,58
GUATEMALA CITTA' DI GUATEMALA AMBASCIATA D'ITALIA	23.491,92	10	2.349,19
GUINEA CONAKRY AMBASCIATA D'ITALIA	23.098,81	18	1.283,27



INDIA BANGALORE CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	2.713,68	2	1.356,84
INDIA CALCUTTA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.816,45	9	1.201,83
INDIA MUMBAI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	11.691,62	7	1.670,23
INDIA NEW DELHI AMBASCIATA D'ITALIA	67.362,81	57	1.181,80
INDIA NEW DELHI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	858,95	1	858,95
INDONESIA JAKARTA AMBASCIATA D'ITALIA	39.390,78	22	1.790,49
INDONESIA JAKARTA ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.780,15	5	956,03
IRAN TEHERAN AMBASCIATA D'ITALIA	32.911,01	31	1.061,65
IRAQ BAGHDAD AMBASCIATA D'ITALIA	37.889,71	29	1.306,54
IRAQ ERBIL CONSOLATO D'ITALIA	24.202,26	24	1.008,43
ISRAELE TEL AVIV AMBASCIATA D'ITALIA	17.669,36	28	631,05
ISRAELE TEL AVIV ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	908,76	2	454,38
KAZAKHSTAN ASTANA AMBASCIATA D'ITALIA	30.065,01	21	1.431,67
KENIA NAIROBI AMBASCIATA D'ITALIA	33.555,74	29	1.157,09
KENIA NAIROBI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.506,20	3	835,4
KOSOVO PRISTINA AMBASCIATA D'ITALIA	4.853,63	16	303,35
KUWAIT AL KUWAIT AMBASCIATA D'ITALIA	6.151,99	4	1.538,00
LIBANO BEIRUT AMBASCIATA D'ITALIA	17.587,54	24	732,81
LIBANO BEIRUT ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.873,11	5	574,62
LIBIA BENGASI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	1.727,00	3	575,67
LIBIA TRIPOLI AMBASCIATA D'ITALIA	16.459,76	28	587,85
MALAYSIA KUALA LUMPUR AMBASCIATA D'ITALIA	13.059,58	11	1.187,23
MALI BAMAKO AMBASCIATA D'ITALIA	6.229,37	2	3.114,69
MESSICO CITTA' DEL MESSICO AMBASCIATA D'ITALIA	13.537,01	10	1.353,70
MESSICO CITTA' DEL MESSICO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.506,16	1	1.506,16
MOLDOVA CHISINAU AMBASCIATA D'ITALIA	2.052,75	7	293,25
MONGOLIA ULAN BATOR AMBASCIATA D'ITALIA	1.236,52	1	1.236,52
MOZAMBICO MAPUTO AMBASCIATA D'ITALIA	20.145,59	18	1.119,20



MYANMAR YANGON AMBASCIATA D'ITALIA	21.024,57	13	1.617,27
NICARAGUA MANAGUA AMBASCIATA D'ITALIA	31.587,34	12	2.632,28
NIGER NIAMEY AMBASCIATA D'ITALIA	16.003,09	6	2.667,18
NIGERIA ABUJA AMBASCIATA D'ITALIA	51.088,80	45	1.135,31
NIGERIA LAGOS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.187,29	10	1.318,73
NUOVA ZELANDA WELLINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	7.533,69	3	2.511,23
OMAN MASCATE AMBASCIATA D'ITALIA	8.434,81	6	1.405,80
PAKISTAN ISLAMABAD AMBASCIATA D'ITALIA	15.828,53	14	1.130,61
PAKISTAN KARACHI CONSOLATO D'ITALIA	6.281,71	6	1.046,95
PANAMA AMBASCIATA D'ITALIA	25.099,60	14	1.792,83
PARAGUAY ASSUNZIONE AMBASCIATA D'ITALIA	13.060,00	6	2.176,67
PERU' LIMA AMBASCIATA D'ITALIA	20.428,45	14	1.459,18
QATAR DOHA AMBASCIATA D'ITALIA	4.704,71	5	940,94
RAPPRESENTANZA PERMANENTE PRESSO LE NAZIONI UNITE - ONU - NEW YORK	87.762,75	51	1.720,84
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO KINSHASA AMBASCIATA D'ITALIA	12.247,41	7	1.749,63
REPUBBLICA DI COREA SEOUL AMBASCIATA D'ITALIA	15.893,51	6	2.648,92
REPUBBLICA DI MACEDONIA DEL NORD SKOPJE AMBASCIATA D'ITALIA	1.385,94	6	230,99
REPUBBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO AMBASCIATA D'ITALIA	20.546,80	13	1.580,52
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CANTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	33.463,97	16	2.091,50
REPUBBLICA POPOLARE CINESE CHONGQING CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	18.318,15	9	2.035,35
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.302,79	3	1.434,26
REPUBBLICA POPOLARE CINESE HONG KONG SEZ. DISTACCATA DELL'ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	3.724,52	3	1.241,51
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO AMBASCIATA D'ITALIA	202.775,86	77	2.633,45
REPUBBLICA POPOLARE CINESE PECHINO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.600,92	1	1.600,92
REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	59.354,69	22	2.697,94



REPUBBLICA POPOLARE CINESE SHANGHAI ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.836,58	1	2.836,58
SENEGAL DAKAR AMBASCIATA D'ITALIA	8.258,23	11	750,75
SENEGAL DAKAR ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	2.253,34	2	1.126,67
SINGAPORE AMBASCIATA D'ITALIA	12.003,98	10	1.200,40
SIRIA DAMASCO AMBASCIATA D'ITALIA	518,36	1	518,36
SOMALIA MOGADISCIO AMBASCIATA D'ITALIA	5.697,05	4	1.424,26
SRI LANKA COLOMBO AMBASCIATA D'ITALIA	21.558,82	7	3.079,83
STATI UNITI D'AMERICA BOSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.427,81	3	1.475,94
STATI UNITI D'AMERICA CHICAGO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	10.388,32	8	1.298,54
STATI UNITI D'AMERICA DETROIT CONSOLATO DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	12.038,52	8	1.504,81
STATI UNITI D'AMERICA FILADELFIA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	13.043,28	5	2.608,66
STATI UNITI D'AMERICA HOUSTON CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.384,47	15	1.758,96
STATI UNITI D'AMERICA LOS ANGELES CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	14.417,47	10	1.441,75
STATI UNITI D'AMERICA MIAMI CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.504,40	15	1.500,29
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK CONSOLATO GENERALE DI PRIMA CLASSE D'ITALIA	39.980,80	30	1.332,69
STATI UNITI D'AMERICA NEW YORK ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	8.643,10	3	2.881,03
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	6.582,25	4	1.645,56
STATI UNITI D'AMERICA SAN FRANCISCO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	4.167,12	2	2.083,56
STATI UNITI D'AMERICA WASHINGTON AMBASCIATA D'ITALIA	137.488,72	75	1.833,18
SUD AFRICA CAPETOWN CONSOLATO D'ITALIA	16.942,27	13	1.303,25
SUD AFRICA JOHANNESBURG CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	22.232,89	21	1.058,71
SUD AFRICA PRETORIA AMBASCIATA D'ITALIA	36.702,21	31	1.183,94
SUDAN KHARTOUM AMBASCIATA D'ITALIA	8.309,73	9	923,3
TANZANIA DAR-ES-SALAAM AMBASCIATA D'ITALIA	26.435,96	27	979,11
THAILANDIA BANGKOK AMBASCIATA D'ITALIA	7.371,26	9	819,03



TUNISIA TUNISI AMBASCIATA D'ITALIA	5.679,13	19	298,9
TURCHIA ANKARA AMBASCIATA D'ITALIA	16.545,83	32	517,06
TURCHIA ISTANBUL CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	8.071,49	19	424,82
TURCHIA ISTANBUL ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	773,45	2	386,72
TURCHIA IZMIR CONSOLATO D'ITALIA	5.675,46	11	515,95
TURKMENISTAN ASHGABAT AMBASCIATA D'ITALIA	7.465,33	6	1.244,22
UCRAINA KIEV AMBASCIATA D'ITALIA	5.461,56	12	455,13
UGANDA KAMPALA AMBASCIATA D'ITALIA	24.530,02	23	1.066,52
URUGUAY MONTEVIDEO AMBASCIATA D'ITALIA	36.421,57	13	2.801,66
URUGUAY MONTEVIDEO ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA	1.669,91	1	1.669,91
UZBEKISTAN TASHKENT AMBASCIATA D'ITALIA	18.579,61	15	1.238,64
VENEZUELA CARACAS AMBASCIATA D'ITALIA	40.181,41	21	1.913,40
VENEZUELA CARACAS CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	26.676,64	15	1.778,44
VENEZUELA MARACAIBO CONSOLATO D'ITALIA	14.698,50	7	2.099,79
VIETNAM HANOI AMBASCIATA D'ITALIA	11.213,05	6	1.868,84
VIETNAM HO CHI MINH CITY CONSOLATO GENERALE D'ITALIA	4.363,07	2	2.181,53
ZAMBIA LUSAKA AMBASCIATA D'ITALIA	25.003,78	20	1.250,19
ZIMBABWE HARARE AMBASCIATA D'ITALIA	8.415,48	6	1.402,58
Totali/Media complessiva	3.046.646,00	2.115	1.538,27

Il comma 1, lettera b) riconosce al personale in trasferimento all'estero con la funzione di capo della rappresentanza diplomatica la classe superiore a quella economica per tutti i viaggi in aereo, a prescindere dalla durata degli stessi.

Per quantificare l'onere sono calcolati il costo dei viaggi aerei di durata pari o inferiore alle 5 ore, attualmente rimborsati in classe economica, e il costo degli stessi viaggi in classe business: la differenza di importo rappresenta l'incremento della spesa.

La modifica ha impatto su 39 sedi all'estero, che distano da Roma meno di 5 ore di viaggio aereo. Per la quantificazione dei costi si è preso come riferimento il nucleo familiare 'tipo' composto da: capo missione, coniuge e n. 1 figlio a carico. Il beneficio, infatti, si estende anche al nucleo familiare del titolare, ai sensi dell'articolo 196, comma 1, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Trattandosi di un viaggio di andata/ritorno, si è suddiviso il costo complessivo dei due biglietti aerei di andata/ritorno per 4 anni (quale durata dell'incarico) al fine di quantificare la spesa per ogni singolo anno finanziario. Conseguentemente è stato calcolato il costo attuale, in classe economy, per il nucleo familiare come sopra descritto, per le 39 sedi che distano da Roma 5 ore o meno di 5 ore di volo (prima colonna), il costo dei medesimi biglietti nella classe business (seconda colonna) e sono stati divisi entrambi gli



importi per 4 (numero di anni di mandato di Capo della rappresentanza diplomatica) per ottenere il costo complessivo per il singolo esercizio finanziario (terza e quarta colonna). L'ultima colonna riporta la differenza dell'ammontare del costo, tra classe economica, per un anno.

CLASSE ECONOMY Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE BUSINESS Biglietti andata/ritorno per nucleo familiare - 4 anni	CLASSE ECONOMY Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	CLASSE BUSINESS Costo biglietti a/r nucleo familiare – 1 anno	Incremento della spesa in 1 anno
52.170,00	103.980,00	13.042,50	25.995,00	12.952,50

Si segnala che quanto disposto dalla disposizione sarà garantito nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, U.d.V. 1.9 "Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese", azione 2 "Risorse connesse all'impiego di personale all'estero" - capitolo 1292 p.g. 3 "Rimborso spese di trasporto per i trasferimenti", attraverso opportune riprogrammazioni della spesa.

TITOLO V MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA

CAPO I MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

ART. 23 (Misure in materia di trattenimento in servizio)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2025 i requisiti minimi di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione, rispetto all'articolo 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), innova la misura in due aspetti:



- a) amplia la portata includendo oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31/12/2025 anche quelli che hanno maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025;
- b) prevede l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 140 della legge di bilancio 2024 ha trovato un'adesione limitata nel 2024 (ad esempio nel settore privato nei primi otto mesi del 2024 risulterebbe registrate minori entrate contributive per 2 milioni di euro) e ancora inferiore nel 2023 peraltro condizionato da un'applicazione posticipata sul piano delle istruzioni amministrative. La disposizione in esame amplia, quindi, la portata della misura e aumenta l'intensità del beneficio.

Sulla base della stima di adesione di circa 7.000 soggetti che si ritiene prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 e della circostanza che alta risulta la propensione per l'accesso al pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 una volta maturati i requisiti minimi, derivano i seguenti effetti finanziari, parimenti valutati prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

(valori in milioni di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2025	-15,0	0,0	0,0	0,0	-15,0
2026	-30,6	0,0	0,0	0,0	-30,6
2027	-31,2	0,0	0,0	0,0	-31,2
2028	-31,8	0,0	0,0	0,0	-31,8
2029	-32,4	0,0	0,0	0,0	-32,4
2030	-33,0	0,0	0,0	0,0	-33,0
2031	-16,8	5,6	-2,0	3,6	-13,2
2032	0,0	11,3	-4,0	7,3	7,3
2033	0,0	11,4	-4,0	7,4	7,4
2034	0,0	11,5	-4,0	7,5	7,5

I commi da 2 a 4 sono diretti, in relazione al mutato contesto, anche sul piano dell'evoluzione demografica della relativa base assicurativa, con riferimento al pubblico impiego a:



- a) adeguare i limiti ordinamentali di età al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (67 anni nel 2025, successivamente adeguato agli incrementi della speranza di vita);
- b) consentire comunque il permanere in servizio anche dopo aver maturato i requisiti di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne nel 2025, successivamente adeguati agli incrementi della speranza di vita).

L'effetto combinato delle misure è suscettibile, anche se in modo limitato, in quanto su base volontaria e connesso, in particolare, a determinate figure professionali, di dar luogo a un posticipo del pensionamento per periodi variabili e che peraltro possono essere anche contenuti. Nel breve periodo (fino al 2026/2027) l'impatto è peraltro ulteriormente limitato in quanto risultano già vigenti nell'ordinamento diverse misure di deroghe ai limiti ordinamentali previsti dalla legislazione vigente, per garantire la funzionalità delle pubbliche amministrazioni. Sulla base di quanto sopra rappresentato sono valutati derivanti dalle misure in esame gli effetti finanziari di seguito rappresentati:

Anno	Differenza numero pensioni vigenti (mgl)	Onere (-) / Risparmio (+) rate di pensione (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR lordo (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) TFS/TFR netto (mln di euro)	Onere (-) / Risparmio (+) Complessivo (mln di euro)
2025	-1,3	20	0	0	20
2026	-1,8	51	23	18	69
2027	-3,0	82	-7	-5	77
2028	-6,3	156	7	5	161
2029	-7,6	221	135	108	329
2030	-9,6	285	84	67	352
2031	-10,4	298	71	57	355
2032	-12,0	337	23	18	355
2033	-11,9	353	38	30	383
2034	-12,4	342	-35	-28	314

La disposizione di cui al comma 5 introduce la possibilità per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio su base volontaria il personale, ivi incluso quello di cui all'articolo 3, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il settantesimo anno di età per lo svolgimento di attività di tutoraggio e affiancamento o di esigenze funzionali non diversamente assolvibili. La disposizione, non intervenendo sull'ampliamento delle facoltà assunzionali dell'amministrazione, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti per il personale dell'amministrazione a legislazione vigente.

ART. 24
(Misure di flessibilità in uscita)

Il comma 1 è volto a prorogare il regime c.d. opzione donna, come modificato dall'articolo 1 comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 1, comma 138 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, anche per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti al 31 dicembre 2024 modificando tali



requisiti mediante l'aumento di un anno del requisito anagrafico, che passa da sessanta anni a sessantuno anni.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2024 mediante, la selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- maturazione del requisito anagrafico 61 anni, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2024. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo. Il numero delle lavoratrici aderenti è stato stimato, prudenzialmente, anche tenendo conto dei dati di monitoraggio che a tutto settembre 2024 registrano domande pari a 4.535 per il comma 292, legge 29 dicembre 2022, n. 197 considerando l'anno 2023 e i primi nove mesi del 2024, e evidenziano nei primi nove mesi del 2024 un numero di domande di 3.834 relative al 2024, di cui 1.484 relative al comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Il tasso di accoglimento delle domande è in media attorno all'82/83%. Si è tenuto conto anche dell'evoluzione della base assicurativa.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+)	Onere (+)		Onere (+)
		/risparmio (-)	/risparmio (-)		/risparmio (-)
		Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	TFS (mln €)		Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	



2025	2,6	20,1	0	0	20,1
2026	3,6	56,1	0	0	56,1
2027	4,8	74,8	20,9	17,3	92,1
2028	3,6	74,9	25,5	21,2	96,1
2029	2,4	58,5	17,1	14,2	72,7
2030	1,7	41,6	6,2	5,2	46,8
2031	0,0	6,5	-0,9	-0,6	5,9

La disposizione di cui al comma 2 (**c.d. Quota 103**) consente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2025. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente comma. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021), 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022), per 62-41 (c.d. Quota 103) del 2023 e del 2024, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (articolo 67 comma 1 lettera l TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024).

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2025 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi (come previsto per chi ha maturato i requisiti nel 2024). Si applicano sempre per i pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100, la c.d. Quota 102 e la c.d. Quota 103 (articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4), al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

Come previsto per la c.d. Quota 103 del 2024, anche per la c.d. Quota 103 del 2025 è previsto invece un abbattimento permanente della pensione derivante dall'applicazione integrale del sistema di calcolo contributivo cui si aggiunge la soglia transitoria per l'importo in liquidazione del trattamento anticipato pari a 4 volte il trattamento minimo.

Le percentuali di riduzione del trattamento pensionistico derivanti dall'applicazione integrale del sistema contributivo incidono ovviamente in misura significativamente inferiore sul trattamento pensionistico complessivo essendo la quota retributiva corrispondente ad un numero di anzianità contributive inferiore e progressivamente in misura inferiore rispetto alla generazione di soggetti che ha maturato i requisiti nel 2024. Tuttavia, va considerato che il canale di pensionamento in esame consente un anticipo del pensionamento significativamente ridotto rispetto alla distanza temporale tra il requisito anagrafico minimo, pur tenendo conto del regime delle decorrenze, e l'età di 67 anni. Infatti, la misura dell'anticipo va soprattutto parametrata alla distanza tra il requisito contributivo di 41 anni e i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, aumentati di tre mesi dal 2027). Quindi è di evidenza che di fronte a anticipi massimi contenuti, la presenza di una penalizzazione permanente del trattamento pensionistico, ancorché ridotta e comunque di fatto



calcolabile a partire dall'età di 63 anni, anche per l'operare del citato regime delle decorrenze, ed inferiore a quella registrabile per la generazione che ha maturato i requisiti nel 2024, può condizionare le scelte comportamentali. Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, delle considerazioni sopra esposte, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri, che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) TFR	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi
	(migliaia di unità)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2025	6,0	67,0	23,0	17,0	84,0
2026	16,0	476,0	32,0	24,0	500,0
2027	8,0	380,0	-23,0	-17,0	363,0
2028	0,0	32,0	-32,0	-23,0	9,0
2029	0,0	-44,0	0,0	0,0	-44,0

Le valutazioni tengono anche conto degli elementi di monitoraggio disponibili che risultano essere consolidati per la c.d. Quota 103 del 2023 e molto parziali per la c.d. Quota 103 del 2024, atteso il regime delle decorrenze che posticipa gli accessi e diluisce maggiormente i tempi di presentazione delle relative domande. A tutto settembre 2024 per tali due c.d. Quote 103 sono state registrate domande per 43.641, di cui 1.541 per la c.d. Quota 103 del 2024, peraltro attiva solo nella seconda metà dell'anno, nel mentre quella dell'anno precedente è pressoché consolidata.

Si è tenuto altresì conto dell'evoluzione della base assicurativa (le generazioni annue che maturano i relativi requisiti sono in crescita e in crescita risulta la generazione dei soggetti che matura i requisiti nel 2025 rispetto al 2024), del progressivo ridursi delle penalizzazioni sull'importo del trattamento pensionistico e del maggiore beneficio relativo dell'anticipo del pensionamento per la c.d. Quota 103 del 2025 rispetto a quella del 2024, per effetto del previsto incremento di tre mesi dei requisiti ordinari nel 2027 derivante dall'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Complessivamente, per tutte le Quote adottate nei vari anni (Quota 100, Quota 102, Quota 103) con riferimento alle domande pervenute a tutto settembre 2024 si può stimare un numero di pensioni accolte di circa 490.000, aggiuntive agli accessi al pensionamento derivanti dai requisiti ordinari e anche ad altre agevolazioni, come, ad esempio, il regime Opzione donna e la deroga per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica all'adeguamento all'incremento della speranza di vita decorrente dal 2019. Di seguito è riportato l'ammontare degli oneri 2019-2023 derivanti dagli schemi agevolativi nell'accesso al pensionamento progressivamente deliberati, pari complessivamente a circa 32,3 mld di euro.



Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono dirette a prorogare per l'anno 2025 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 in 63 anni e 5 mesi. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio e di previsione aggiornata disponibili per l'applicazione della misura in esame per il 2024 che evidenziano una generazione di beneficiari presumibilmente non inferiore a circa 15.000 beneficiari e dell'evoluzione attesa per l'anno 2025 deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2025, stimati in circa 18.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
114	240	208	151	90	35	0

Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019					Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe			Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019	
articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni	articolo 15 pensioni	articolo 14 (62/38;64/38) 14,1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR	articolo 15 TFS	Totale art. 14 (62/38;64/38), 14,1 (62/41) e art. 15	articolo 16 pensioni (*)	articolo 16 TFS	totale art. 16		
2019	1.780.315.270	387.822.695	574.661.071	0	2.742.799.036	113.590.682	0	113.590.682	2.856.389.718
2020	5.044.924.121	953.688.521	442.392.085	0	6.441.004.727	368.057.761	0	368.057.761	6.809.062.488
2021	5.591.803.512	802.050.964	357.091.970	306.089.690	7.057.036.137	557.228.241	85.004.898	642.233.139	7.699.269.276
2022	5.941.569.822	759.111.084	370.986.839	82.761.631	7.154.429.376	826.377.271	145.933.163	972.310.434	8.126.739.810
2023	4.785.845.718	603.194.355	146.929.607	88.834.517	5.624.804.197	1.024.217.666	124.183.353	1.148.401.019	6.773.205.216
Cumulato 2019-2023	23.144.458.444	3.505.867.619	1.892.061.572	477.685.839	29.020.073.473	2.889.471.621	355.121.414	3.244.593.035	32.264.666.508

(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2023)

valori in euro

ART. 25 **(Pensioni minime)**

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022-2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, la disposizione prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con determinazione del *décalage* della percentuale di incremento in 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e in 1,3 punti percentuali per l'anno 2026.

Sulla base dei seguenti elementi aggiornati relativi all'applicazione degli incrementi transitori per gli anni 2023-2024:

- **Anno 2023:** 465 milioni di euro



- **Anno 2024** (previsione aggiornata sulla base dei dati di monitoraggio a tutto ottobre, integrati per la gestione degli ultimi mesi dell'anno): circa 350 milioni di euro
- **Soggetti interessati:** in media circa 1,8 milioni di pensionati

derivano i seguenti maggiori oneri in termini di maggiore spesa pensionistica:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027
290	175	0

ART. 26

(Accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli)

La disposizione è diretta a incrementare per le donne il beneficio della riduzione, in ragione del numero di figli, del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione nel sistema contributivo nei casi delle donne con quattro o più figli portando tale beneficio da 12 mesi a 16 mesi. Dalla disposizione derivano maggiori oneri pensionistici anche se contenuti in virtù della contenuta consistenza numerica delle beneficiarie.

È stato considerato il seguente percorso valutativo:

a) sulla base delle rilevazioni Istat le donne con figli per generazione evidenziano tale andamento:

nate nel 1960: 86,5%

nate nel 1970: 79,1%

nate nel 1980: 75%

b) sulla base delle rilevazioni relative all'assegno unico e universale la quota dei richiedenti con 4 o più figli rispetto al totale con figli risulta pari a circa 1,5%;

c) è stato considerato il profilo del numero, crescente nel tempo, e dell'importo medio delle pensioni decorrenti nel sistema contributivo con accesso al pensionamento subordinato al requisito anagrafico;

d) è stata applicata prudenzialmente, stante anche l'interazione con il mercato del lavoro, una percentuale di donne interessate nell'ambito dei flussi di pensionamento che va dal 1,3% il primo anno a 1,2% alla fine del decennio;

e) il periodo di anticipo è di 4 mesi.

Sulla base di quanto esposto sono stati valutati i seguenti oneri:

Maggiori oneri (valori in milioni di euro; + maggiori oneri)

	maggiore spesa pensionistica	maggiore spesa TFS/TFR lordo fisco	maggiore spesa TFS/TFR netto fisco	Effetto complessivo
2025	0,5	0,2	0,2	0,7
2026	0,8	0,1	0	0,8
2027	0,9	0,3	0,2	1,1
2028	1,4	0,2	0,2	1,6
2029	1,6	0,3	0,3	1,9
2030	2,3	0,5	0,4	2,7



2031	2,6	0,4	0,3	2,9
2032	3,6	0,8	0,6	4,2
2033	4,2	0,4	0,3	4,5
2034	5,4	1,1	0,9	6,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente, ma comunque di entità contenuta, che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

ART. 27

(Perequazione automatica trattamenti pensionistici dei residenti all'estero per l'anno 2025)

La disposizione è diretta a limitare l'effetto della perequazione sugli importi pensionistici dei pensionati residenti all'estero solo ai pensionati con reddito pensionistico superiore all'importo minimo.

In particolare, la disposizione prevede che, in via eccezionale per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sia riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento previsto dalla norma in esame l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Di seguito si riporta una tavola statistica dei soggetti con pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero.

Numero pensioni erogate dall'Inps a residenti all'estero per classi di importo. Dati al 31.12.2023			
Classi di importo mensile		Numero pensioni	Importo medio mensile
Fino a 1 volta il minimo	Fino a 567,94	292.750	132,29
Da 1 a 2 volte il minimo	Da 567,95 a 1135,88	31.179	745,31
Da 2 a 3 volte il minimo	Da 1135,89 a 1703,82	10.861	1.407,73
Da 3 a 4 volte il minimo	Da 1703,83 a 2271,76	6.155	1.984,28
Da 4 a 5 volte il minimo	Da 2271,77 a 2839,70	4.197	2.560,12
Oltre 5 volte il minimo	2839,71 e più	8.372	4.832,89
Totale		353.514	397,93

Sulla base dei dati riportati nella tabella sono stimati gli effetti finanziari della disposizione. Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica sotto riportati.



	(valori in milioni di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; -effetti negativi per la finanza pubblica)									
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	13,3	13,3	13,3	13,2	13,1	12,9	12,8	12,6	12,4	12,1
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	8,6	8,6	8,6	8,6	8,5	8,4	8,3	8,2	8,0	7,8

ART. 28

(Misure in materia di previdenza complementare)

La disposizione prevede che a decorrere dall'1° gennaio 2025 i soggetti che liquidano la pensione con il sistema contributivo possono, sulla base di una opzione volontaria, computare, esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'importo soglia necessario per la liquidazione della pensione di vecchiaia (limite minimo pari a una volta l'importo dell'assegno sociale, rivalutato in base alla media mobile quinquennale del tasso di variazione del PIL, nel 2024 pari a 534,41 euro mensili, unitamente alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni di età, adeguato agli incrementi della speranza di vita, e del requisito contributivo di 20 anni), in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo ai sensi dell'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare. Il valore teorico della rendita complementare, ai soli fini del calcolo del raggiungimento del valore soglia previsto (nel 2024 pari a 534,41 euro mensili) è determinato trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 vigente al momento del pensionamento. La norma prevede altresì che le forme di previdenza complementare rilascino una proiezione certificata attestante il valore della rendita calcolabile secondo gli schemi in uso nella singola forma di previdenza complementare. Va specificato come già attualmente le forme di previdenza complementare rilascino annualmente una nota informativa che contiene già le proiezioni delle diverse tipologie di prestazioni richiedibili dagli assicurati, ivi incluse le rendite; nel caso di specie (richiesta di una pensione contributiva con opzione di rendita), la norma introduce l'obbligo di mettere a disposizione una proiezione certificata che consenta di avere una rappresentazione affidabile dell'importo della futura rendita in modo da comprendere l'ulteriore reddito a disposizione unitamente alla pensione erogata dall'ente previdenziale pubblico. Per effetto della disposizione in esame si potrà verificare un anticipo del pensionamento per la maturazione anticipata dell'importo soglia per accedere al pensionamento di vecchiaia, a seguito dell'aggiunta alla pensione pubblica maturata della rendita derivante dalla previdenza complementare. Tenuto conto della specificità dei soggetti in esame, della concomitanza per i soggetti a basso reddito della maturazione al diritto dei trattamenti pensionistici di natura assistenziale e delle relative integrazioni, del contenuto importo del valore soglia viene valutata in termini contenuti la numerosità di soggetti interessati, dell'ordine di un centinaio circa all'inizio del



periodo per crescere gradualmente a circa 600 annui alla fine del decennio considerato, per un anticipo medio di circa un anno. Tenuto conto che per l'attuazione della disposizione sarà necessario un decreto attuativo, si valuta che dalla disposizione non derivino oneri per l'anno 2025.

Per l'adozione di tale decreto, infatti, al fine di valutarne la neutralità sui saldi di finanza pubblica, occorrerà avere la certezza che l'autorità statistica europea non ritenga di dover modificare la classificazione contabile della rendita da previdenza complementare considerando in un unico trattamento pensionistico la suddetta rendita unitariamente alla prestazione della previdenza pubblica obbligatoria.

Pertanto, sulla base delle valutazioni e delle ipotesi sopra rappresentate, derivano i seguenti oneri:

Maggiore spesa pensionistica (valori in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
0	0,5	0,9	1,2	1,5	2,1	3,1	4,1	4,8	5,3

Dal 2035 gli oneri pensionistici hanno un profilo pure crescente ma comunque di entità contenuta che trova compensazione nell'ambito degli interventi in materia pensionistica contenuti nel presente provvedimento.

ART. 29

(Disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati)

Sulla base della normativa vigente, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402) è una misura di sostegno del reddito sotto forma di prestazione economica per i cittadini italiani lavoratori rimpatriati che, dopo aver lavorato all'estero ed essere rimasti disoccupati involontariamente a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro estero, siano rimpatriati dopo il 1° novembre 1974.

I requisiti per percepire l'indennità sono:

- essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio.

Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all'estero è ininfluenza ai fini del diritto, mentre, per le domande successive, l'interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all'estero.

L'importo dell'indennità in parola, erogabile per un massimo di 180 giorni, è calcolato annualmente sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali.

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione rimpatriati possono richiedere l'Assegno al Nucleo Familiare, qualora ne abbiano i requisiti. Per la presentazione della domanda non sono previsti termini di decadenza.

Dagli archivi INPS emergono le seguenti informazioni relative all'anno 2023.

1° domande DS rimpatriati:

n° beneficiari 2023: 8.300

n° medie giornate lavorate: 30



importo annuo complessivo 2023 indennità DS rimpatriati (comprensiva di ANF) 16,8 milioni di euro);

importo annuo complessivo 2023 per copertura figurativa: 18,5 milioni di euro;

La stima riportata nella tabella seguente è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza della platea dei beneficiari, la sua uniforme distribuzione nell'anno, mancanza dei requisiti per il diritto alla NASPI;
- durata della prestazione a normativa vigente pari a 180 giorni
- abrogazione della normativa vigente per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025.

2° domande DS rimpatriati:

n° beneficiari 2023: 1.000

n° medie giornate lavorate (di cui 7 mesi all'estero): 360

n° giornate DS rimpatriati teoriche: 180 n° giornate DS rimpatriati effettive: 120 n° giornate NASPI teoriche: 180

n° giornate NASPI effettive: 120

n° minime giornate rimborsate ai sensi dei regolamenti comunitari: 90 n° maggiori giornate differenziali NASPI: 30

Retribuzione mensile al tetto 2023: 2.100 euro Importo mensile Naspi: 1.201,1euro

Maggior onere per importo NASPI 2023: 1,2 milioni di euro

Maggior onere per copertura figurativa 2023: 0,7 milioni di euro

Il riconoscimento di 1 mese di prestazione differenziale NASPI comporta maggiori oneri pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2023.

La stima degli effetti finanziari della disposizione in esame è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- invarianza delle platee sopra riportate, desunta dall'analisi della serie storica delle 1° e 2° domande di DS rimpatriati estrapolata dagli archivi gestionali INPS per il periodo 2016-2023;
- uniforme distribuzione nell'anno delle platee sopra riportate;
- decorrenza della norma dal 1° gennaio 2025 per gli eventi di cessazione del rapporto di lavoro intervenuti a partire dal 1° gennaio 2025. Nel primo anno si è tenuto conto dei tempi procedurali per ottenere la prestazione.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari complessivi derivanti dal provvedimento normativo di abrogazione delle disposizioni in materia di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati (legge 25 luglio 1975, n. 402).



(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) (Importi In milioni di euro)

Anno	1• domande			2• domande			Effetti complessivi del provvedimento di abrogazione		
	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale	Onere per prestazione	Onere per copertura figurativa	Totale
2025	8,6	9,4	18,0	-0,6	-0,4	-1,0	8,0	9,0	17,0
2026	18,3	20,0	38,3	-0,6	-0,4	-1,0	17,7	19,6	37,3
2027	18,7	20,5	39,2	-0,6	-0,4	-1,0	18,1	20,1	38,2
2028	19,1	20,9	40,0	-0,6	-0,4	-1,0	18,5	20,5	39,0
2029	19,5	21,3	40,8	-0,6	-0,4	-1,0	18,9	20,9	39,8
2030	19,9	21,7	41,6	-0,6	-0,4	-1,0	19,3	21,3	40,6
2031	20,3	22,1	42,4	-0,6	-0,4	-1,0	19,7	21,7	41,4
2032	20,7	22,5	43,2	-0,6	-0,4	-1,0	20,1	22,1	42,2
2033	21,1	23,0	44,1	-0,6	-0,4	-1,0	20,5	22,6	43,1
2034	21,5	23,5	45,0	-0,6	-0,4	-1,0	20,9	23,1	44,0

ART. 30

(Misure in materia di ammortizzatori sociali e di formazione per l'attuazione del programma Garanzia Occupabilità Lavoratori)

L'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, attraverso il riconoscimento dei periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, prevista dal comma 1, garantisce il ristoro economico per periodi di mancato lavoro dovuti al fermo biologico e al fermo per altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione. La liquidazione delle istanze prevede, entro il mese di settembre, la trasmissione del decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse, ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a-valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Lo stanziamento complessivo di 30 milioni di euro che costituisce limite di spesa, riferito sia al fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, previsto dall'articolo 1, comma 326, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha permesso di non operare alcuna decurtazione dell'indennità, garantendo ai lavoratori il sostegno al reddito nella misura non superiore a 30,00 euro giornalieri. Quest'anno, infatti, l'onere di spesa autorizzato dal decreto direttoriale n.1733 del 12 luglio 2024 è stato di 26.402.518,20 euro. Si propone anche per il 2025 la richiesta di finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della



pesca marittima con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 2 intende prorogare e rifinanziare i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2024, dall'articolo 1, comma 170, legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La quantificazione dell'onere di spesa conferma lo stanziamento dell'anno precedente che, sulla scorta delle evidenze del monitoraggio della spesa, risulta congruo alle esigenze dei territori.

Le misure per il 2025 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

I commi 3 e 4 recano la proroga, per il 2025, dell'efficacia della disposizione normativa di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Tale disposizione prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberanti di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, viene ulteriormente prorogato. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e ai sensi del decreto interministeriale n. 95075 del 25 marzo 2016. Con la disposizione in esame si prevede, per l'anno 2025, un finanziamento dell'intervento pari ad euro 100 milioni, che costituisce limite di spesa, quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, per specifiche situazioni di crisi aziendali nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la crisi economica derivante dalla pandemia da Covid 19 e dalla crisi energetica. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 100 milioni per l'anno 2025, sono a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione originaria, di cui si proroga il finanziamento al comma 5, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore.

I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono complessivamente n. 2131 lavoratori, di cui n. 1808 dipendenti da Ilva, n. 311 dipendenti da Sanac e n. 12 dipendenti da



Taranto Energia. Dai dati forniti dal personale della Direzione Ilva si prevede una sospensione media rispettivamente di n. 1.786, n. 311 e n. 12 lavoratori, per un totale di n. 2.109 unità lavorative. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art.18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 6 proroga l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui efficacia è già stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 ed una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024, reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Con la disposizione in esame, in ragione dei continui interventi normativi volti a procrastinarne l'efficacia e delle numerose richieste di intervento registrate negli anni di vigenza della norma stessa, si prevede un'ulteriore proroga triennale in conformità con le proroghe precedenti, lasciando invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in disamina. La quantificazione della spesa è effettuata sulla base degli accordi stipulati in sede ministeriale per gli anni precedenti e dei successivi decreti di autorizzazione degli interventi ed è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Il comma 7 ha a oggetto la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n.388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per maggior completezza, si fornisce l'onere complessivo per l'anno 2024, determinato in euro 3.711.740,62, con decreti direttoriali n. 645 del 18 marzo 2024, n. 742 del 22 marzo 2024, n. 1813 del 23 luglio 2024 e n. 1860 del 25 luglio 2024.

Per espressa previsione normativa, la proposta di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'indennità di cui al comma 8, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei *call center*, non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome, e che abbiano attuato, entro la scadenza del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La disposizione di proroga dell'intervento per l'anno 2025 prevede uno stanziamento di 20 milioni di euro dimensionato anche sulla base dell'esperienza delle autorizzazioni relative al 2024. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione



di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 9 conferma il rifinanziamento effettuato nel 2024 (CIGS per i lavoratori presso imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi) per consentire la gestione dell'anno 2025 in relazione alle esigenze prevedibili. La proroga è effettuata nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

La disposizione di cui al comma 10 prevede che, ai fini del conseguimento degli obiettivi e dei target del Programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, le risorse assegnate alle regioni, nell'ambito di tale programma, possono essere destinate anche a finanziare le iniziative di formazione attivate dalle imprese a favore dei lavoratori rientranti nelle categorie individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Riforma M5C1 R1.1, in conformità al regime degli aiuti di Stato. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA

ART. 31

(Bonus nuove nascite)

La disposizione prevede che al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 sia riconosciuto un importo *una-tantum* pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

L'importo non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile fiscalmente ed è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suoi familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, residenti in Italia. L'importo è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il medesimo sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40.000 euro annui. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) utile ai fini della prestazione in esame non rilevano le erogazioni relative all'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

L'onere derivante dal riconoscimento dell'importo in esame è valutato in 330 milioni di euro per l'anno 2025 e in 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La valutazione dell'onere è coerente e trova riscontro nel numero complessivo di nati e adottati del 2023 pari a circa 380.000 cui applicare la selezione derivante dal livello di ISEE per l'accesso al beneficio (40.000 euro) pur non considerando la rilevanza a tali fini dell'assegno unico e universale.



Infatti, l'incidenza della selezione ISEE fino a 40.000 euro nell'ambito dell'insieme costituito dagli ISEE evidenzia un valore pari a circa il 95%, valutato considerando sia la base dati generale delle DSU sia quella specifica relativa alla prestazione assegno unico e universale (in relazione agli ISEE fino a 40.000 euro rispetto al complesso delle dichiarazioni ISEE presentate). Prudenzialmente si è considerata un'ipotesi minima di soggetti che non presentino la dichiarazione ISEE (2% circa), la quale però numericamente risulta sostanzialmente compensata dalla valutazione degli effetti di deroga nel computo ISEE della prestazione corrispondente all'assegno unico e universale (che si valuti comporti la riconsiderazione di circa 5.000/6.000 soggetti). Tale ipotesi prudenziale circa la numerosità dei soggetti interessati che non presentino la dichiarazione ISEE (circa 2%) trova anche giustificazione nella circostanza che in assenza di dichiarazione la prestazione non è riconosciuta mentre, ad esempio, al caso dell'assegno unico e universale, per il quale comunque la prestazione è riconosciuta (anche se per un importo minimo) anche in assenza di dichiarazione ISEE, la quota di assenza di dichiarazione è significativamente più rilevante (circa il 12%). L'importo una-tantum da riconoscere è pari a 1.000 euro, non rivalutato.

La valutazione risulta altresì coerente anche in relazione alla dinamica di medio periodo del numero di nascite previste nell'ambito dello scenario mediano Istat (previsioni demografiche - base 2023), tenuto anche conto che il limite ISEE di 40.000 euro non è rivalutato nel tempo.

Pertanto, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di maggiori prestazioni sociali in denaro:

Maggiore spesa (valori in milioni di euro)

2025	Dal 2026
330	360

In ogni caso, trattandosi di onere valutato, è esplicitamente prevista, a salvaguardia, apposita clausola connessa all'attività di monitoraggio. L'INPS provvede alla relativa attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 32

(Esclusione del computo dell'Assegno unico per la richiesta del bonus nido)

La presente relazione intende valutare gli effetti del maggior onere determinato dallo scorporo dell'Assegno Unico Universale dalla componente dell'ISR specificatamente per il Bonus Asilo Nido. La platea di riferimento è stata determinata, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2023. I minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2023, al netto di coloro che non hanno presentato la DSU, e che hanno percepito contestualmente l'Assegno Unico Universale sono risultati circa 411mila e quelli per i quali con il nuovo livello dell'indicatore ISEE vi sarebbe il passaggio ad una classe ISEE inferiore, cioè dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima, sono risultati 13.400, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 53 euro al mese con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente per l'anno 2025 l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5 milioni di euro (13.400 * 53 * 7) e si manterrebbe nel tempo della medesima misura ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti.



Dalla disposizione pertanto derivano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per effetto del conseguente adeguamento del relativo limite di spesa.

ART. 33

(Misure per il supporto al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)

La disposizione interviene estendendo quanto previsto dall'articolo 1, commi 177-178 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. In particolare, si prevede che l'incremento del buono per i nuclei con ISEE fino a 40.000 con riferimento ai nati dal 1° gennaio 2024 al valore di 3.600 euro si applichi a prescindere dalla presenza di un figlio con età inferiore a 10 anni, eliminando, quindi, tale condizione. Sulla base delle basi tecniche e ipotesi prudenziali adottate in sede di legge di bilancio 2024, dalla disposizione conseguono i seguenti maggiori oneri in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri (in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	Dal 2029
97	131	194	197	200

Al riguardo, si precisa che sulla base del monitoraggio relativo all'anno 2024 la spesa complessiva dell'istituto in esame, che conferma il *trend* in crescita di utilizzo dello stesso, risulta comunque per tale anno ricompresa nel limite di spesa programmato (limite di spesa programmato: 815,8 milioni di euro; spesa contabilizzata a tutto settembre 2024: 551 milioni di euro) anche considerando un'accelerazione delle erogazioni nella seconda parte dell'anno per effetto dell'implementazione della riforma della misura in corso d'anno. Di seguito gli elementi di monitoraggio relativi alle erogazioni per la prestazione in esame.

Valori in mln di euro

	2023	2024	var in %
a tutto aprile	213	136	-36,1%
a tutto maggio	296	243	-18,0%
a tutto agosto	474	497	4,9%
a tutto settembre	515	551	7,1%
(periodo giugno-settembre)	(219)	(309)	41,0%
(contabilizzazioni solo settembre)	(40)	(54)	33,0%
fine anno	654	750,0	14,7%
	consuntivo	previsione	

A tale ultimo riguardo, rispetto alle valutazioni originarie contenute in sede di relazione tecnica della legge di bilancio 2024, gli effetti di onerosità dell'innovazione normativa con riferimento ai nati nel 2024 e in anni successivi, risultano più distribuiti nel tempo sia in quanto nel primo anno di vita risulta prevalente il ricorso ad altri istituti di tutela sia in quanto la prestazione economica in esame è riconosciuta successivamente alla rendicontazione delle relative spese. Pertanto, si è reso possibile, nell'ambito del rifinanziamento programmato del limite di spesa sopra riportato, ricomprendere, nell'estensione del beneficio dal 2025, i nati del 2024. In via di sintesi il complessivo limite di spesa programmato, a seguito della disposizione in esame risulta essere il seguente:



(valori in milioni di euro)			
	A) Limite spesa a normativa vigente	stima maggiore onere disposizione in esame	B) Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame
2025	840,8	97,0	937,8
2026	897,8	131,0	1.028,8
2027	911,8	194,0	1.105,8
2028	925,8	197,0	1.122,8
dal 2029	939,8	200,0	1.139,8

Per completezza di informazione di seguito si rappresenta il complessivo limite di spesa rideterminato anche per effetto di quanto disposto **dall'articolo 32** (incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025):

(valori in milioni di euro)	
	Totale complessivo limite spesa a seguito della disposizione in esame e dell'articolo 32
2025	942,8
2026	1.033,8
2027	1.110,8
2028	1.127,8
dal 2029	1.144,8

ART. 34
(Misure in materia di congedi parentali)

La disposizione mira a integrare il processo di incremento delle tutele in materia di congedi parentali già avviato e implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024.

Tale processo ha preso avvio con disposto dall'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto, dal 1° gennaio 2023, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento all'80 per cento della misura del congedo parentale per un mese entro il sesto anno di vita del bambino.

Successivamente è intervenuto l'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che ha previsto, dal 1° gennaio 2024, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dalla medesima data, l'elevazione dal 30 per cento al 60 per cento della misura del congedo parentale per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino, fissando per tale ulteriore mese un ulteriore incremento, solo per il 2024, della percentuale dal 60 all'80 per cento.



Con la disposizione in esame, in linea con tale impostazione si effettuano due tipologie di intervento:

- a) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2024 è messa a regime, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per il secondo mese entro il sesto anno di vita del bambino, in luogo dell'elevazione al 60 per cento prevista dalla legge di bilancio 2024;
- b) per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che hanno cessato il congedo di maternità o paternità a partire dal 1° gennaio 2025 è prevista, dal 2025, l'elevazione all'80 per cento della retribuzione dell'indennità del congedo, per un ulteriore mese entro il sesto anno di vita del bambino. Pertanto, con il complesso delle disposizioni derivanti dalle leggi di bilancio 2023 e 2024 e dalla presente legge di bilancio è elevata strutturalmente l'indennità del congedo parentale dal 30 per cento all'80 per cento per tre mesi entro il sesto anno di vita del bambino.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari della disposizione, stante il susseguirsi di interventi che necessariamente non hanno esplicitato gli effetti consolidati e di regime, si è proceduto in coerenza con le basi tecniche già adottate in sede di legge di bilancio 2023 e 2024 opportunamente rivalutate, tenendo conto anche degli ultimi elementi di consuntivo/monitoraggio che in sostanza non evidenziano particolari scostamenti, né eccessi di spesa rispetto a quanto previsto con le metodologie sopra citate, confermandone la attendibilità. In particolare:

Incremento dal 30% all'80% per un mese (legge 29 dicembre 2022, n. 197):

- a) consuntivo 2023: 79 milioni di euro (essendo una registrazione di contabilità finanziaria mediante conguaglio delle prestazioni con i versamenti contributivi riguarda solo le mensilità al massimo fino a novembre, in quanto il conguaglio delle prestazioni di dicembre slitta all'anno successivo. Inoltre, il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima);
- b) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 127 milioni di euro

Incremento dal 30% all'80% solo per 2024 (in quanto per gli anni successivi a legislazione vigente l'indennità è fissata al 60%) per un ulteriore mese

- a) rilevazione provvisoria di monitoraggio relativa ai primi 8 mesi 2024: 40 milioni di euro (il primo anno di applicazione la rilevazione risente sia dei tempi di avvio amministrativo della operatività della prestazione sia dei tempi per il progressivo accesso alla prestazione medesima)

In tali termini, a fronte di una previsione complessiva dei due interventi per il 2024 in circa 300 milioni di euro, la proiezione lineare dei dati di monitoraggio evidenzerebbe oneri per 250 milioni di euro circa, e pertanto non distante dalla previsione complessiva, anche in considerazione di quanto sopra rappresentato.

Ne consegue che sulla base dei parametri, delle ipotesi e delle valutazioni sopra esposte con riferimento alla disposizione in esame sono valutati i seguenti oneri:



Maggiori oneri (valori in milioni di euro)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2024
Maggiore spesa per prestazioni	164	246	333	375	380	388	396	404	412	420
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	19	39	65	70	69	70	71	72	73	74
Totale	183	285	398	445	449	458	467	476	485	494

Nella valutazione si è tenuto conto sia del diverso profilo delle generazioni interessate dalla misura sia della circostanza che aumentando il numero di mesi di fruizione del beneficio dell'incremento dell'indennità il relativo utilizzo può essere maggiormente distribuito nel tempo.

Rimane confermato che con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 35

(Disposizioni in materia di decontribuzione lavoratrici madri)

La disposizione è diretta a prevedere, nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, una misura di parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico del lavoratore, per le lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Le lavoratrici devono essere madri di due figli o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo e, a decorrere dall'anno 2027, se madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.

Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero in esame non spetta alle lavoratrici beneficiarie di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente comma, e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo, le modalità per il riconoscimento dello stesso e le procedure per il rispetto delle risorse stanziare.



Dalla disposizione conseguono maggiori oneri per 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, i cui effetti sui saldi di finanza pubblica sono stimati nei seguenti termini.

	(valori in mln di euro)		
	2025	2026	2027
minori entrate contributive (lordo fisco)	-300	-300	-300
effetto fiscale indotto	62	88	76
Effetto complessivo	-238	-212	-224

ART. 36

(Formazione delle donne vittime di violenza)

La disposizione prevede che al fine di rafforzare l'orientamento e la formazione al lavoro per le donne vittime di violenza e favorire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle stesse, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ, POLITICHE SOCIALI E SPORT

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ E NON AUTOSUFFICIENZA

ART. 37

(Misure in materia di cani di assistenza)

Il comma 1 riconosce alle **persone con disabilità che presentano compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali individuate ai sensi del comma 3, lettera a), e alle persone con patologie, anche non in possesso del certificato di riconoscimento della condizione di disabilità, individuate ai sensi del medesimo comma 3, lettera a)**, i medesimi diritti che la legge n. 37 del 1974 garantisce alla persona cieca e al suo cane di assistenza e, quindi, il diritto di farsi accompagnare sui mezzi di trasporto pubblico senza dover pagare alcun biglietto o sovrattassa per l'animale e il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico.

Comporta, perciò, una riduzione delle entrate per le aziende del Trasporto pubblico locale, da compensare attraverso un corrispondente incremento dei trasferimenti operati alle Regioni, stimata come segue.

Il numero dei cani di assistenza presenti sul territorio nazionale non è, attualmente, censito. Tuttavia, in base alle stime disponibili, le scuole operanti sul territorio addestrano circa 80 cani guida all'anno mentre per quanto riguarda le altre categorie di cani d'assistenza si ipotizza una produzione annua da parte di tutte le realtà operanti sul territorio di circa 60-70 esemplari sulla base di informazioni raccolte informalmente attraverso i contatti con gli operatori di settore e le associazioni professionali.

Ipotizzando una aspettativa di vita di 16 anni, se ne ricava un numero complessivo di sino a 1.120 cani di assistenza attivi ogni dato anno = (16×70), in aggiunta ai cani guida per le persone cieche. Ipotizzando 2 viaggi al giorno sul trasporto pubblico locale per 220 giorni all'anno e un costo del



biglietto pari a 2 euro a viaggio, si ricava una riduzione di entrate, per i soggetti del Trasporto pubblico locale, pari a 1 milione di euro all'anno (= $1.120 \times 2 \times 220 \text{gg} \times 2 \text{eur}$), da coprire mediante l'incremento dei corrispondenti trasferimenti alle Regioni (**comma 5**):

Dispos.	Effetto	2025	2026	2027	2025	2026	2027
		SNF (mln)			IN (mln)		
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Il comma 2 reca la definizione di cane di assistenza e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 3**, lettere da a) a d) nonché f), non determina oneri considerato che le spese di produzione del tesserino identificativo di cui alla lettera d) sono a carico dei richiedenti.

L'individuazione, in concreto, degli enti di cui al comma 3, lettera e), deputati al riconoscimento, al controllo e al monitoraggio dei soggetti abilitati all'addestramento dei cani di assistenza, interessando anche competenze regionali, sarà effettuata nell'ambito del procedimento di adozione del decreto interministeriale di cui al medesimo comma 3.

In totale:

Dispos.	Effetto	2025	2026	2027 e ss	2025	2026	2027 e ss
		SNF (mln)			IN (mln)		
co. 5	> s, t.c.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
co. 6	> s, t.c.	0,40	0,40	0,40	40	40	40
TOTALE		1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

ART. 38

(Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità)

La disposizione di cui al comma 1, nelle more del completamento delle procedure assunzionali previste al comma 6 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che non potranno avvenire prima della metà dell'anno 2025 dell'immissione in servizio dei vincitori di concorso, è finalizzata a reperire medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali (per i quali ancora non è stato bandito il concorso) attraverso conferimento di incarichi professionali, anche su base convenzionale con altre amministrazioni pubbliche, in primis le Aziende Sanitarie Locali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l'anno 2025. Di seguito la stima dei maggiori oneri per il reperimento delle figure professionali pari a:

costo specialisti	512.000
medici	12.583.030
operatori sociali	2.151.479
personale amministrativo	753.018
TOTALE	15.999.527



La disposizione di cui al comma 2, per le finalità di cui al comma 1, autorizza la spesa di euro 4 milioni per le spese di funzionamento necessarie per sostenere un investimento di risorse economiche iniziale per adeguare i locali e consentire l'acquisto della strumentazione propedeutica all'avvio della riforma su tutto il territorio nazionale, avendo accertato difficoltà nell'individuazione nel breve di strutture immobiliari idonee allo scopo.

La disposizione di cui al comma 3 prevede, a copertura dei maggiori oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI LOTTA ALLE DROGHE E ALLE DIPENDENZE

ART. 39

(Uffici antidroga)

La disposizione, per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope:

1. modifica l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11, del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedendo che al personale inviato presso gli uffici della Direzione centrale per i servizi antidroga, appositamente costituiti e operanti fuori dal territorio nazionale spetta il trattamento economico riconosciuto agli esperti per la sicurezza di cui al comma 1 del citato articolo 11 (a cui si applica quello indicato dall'articolo 168 del d.P.R. n. 18 del 1967);

2. sostituisce integralmente il comma 5 al fine di destinare, a decorrere dall'anno 2025, alla sopraindicata finalità, risorse pari a 810.000 euro di cui 725.000 euro annui per le spese connesse all'invio all'estero di personale della citata Direzione e ad euro 85.000 per le spese di funzionamento. L'istituzione di Uffici antidroga di cui al comma 3 non incide sul contingente di 50 unità di Esperti per la Sicurezza attualmente fissato dal combinato disposto dell'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 e dal D.M. n. 104 del 2016. L'art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede due tipologie di Uffici antidroga all'estero:

- la prima, disciplinata dai commi 1 e 2, include il personale "Ufficiali/Funzionari" della DCSA che opera presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani in qualità di "Esperto per la sicurezza", nel limite di 20 unità complessive, quota parte delle 50 previste dall'art. 3 del citato decreto n. 104 del 2016.

- la seconda, mai divenuta operativa, prevista dai commi 3 e 4 del citato art. 11 del d.P.R. n. 309 del 1990, opera, invece, presso altra struttura (organismi/centri antidroga esteri, nazionali, regionali o internazionali, quali DEA, NCA, INTERPOL, ecc.) nel quadro di specifici accordi di cooperazione. Attesa la necessità della DCSA di disporre di un dispositivo estero flessibile, le risorse sopra indicate finanziano l'operatività di tale seconda tipologia di uffici consentendo l'invio all'estero di un contingente di tre unità di personale in servizio presso tre diverse sedi, composto da Ufficiali/Funzionari di livello dirigenziale ovverosia da Colonnelli dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e Primi Dirigenti della Polizia di Stato. L'onere annuale complessivo di tali Uffici viene individuato utilizzando in via prudenziale le voci di costo, fornite dal MAECI, relative alla sede per l'esperto per la sicurezza in Ottawa (Canada) con funzione da "Consigliere", pari a € 241.554,15



quantificate secondo i parametri utilizzati nell'anno 2024 per il calcolo delle indennità di servizio all'estero.

La stima considera i seguenti elementi ai fini del trattamento economico all'estero previsto dal comma 3 del predetto articolo 168 d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18:

- a) ISE per la sede di Ottawa per un posto di consigliere più la maggiorazione per rischio e disagio ed un coniuge ed un figlio a carico
- b) Maggiorazione spese abitazione
- c) Indennità di prima sistemazione
- d) Provvidenze scolastiche
- e) Trasporto effetti
- f) Spese di viaggio di trasferimento
- g) Spese di viaggio di congedo
- h) Si considera che i viaggi in aereo vengano effettuati in classe economica;
- i) Prudenzialmente non si considera la possibilità di inviare ufficiali su posti di funzione equiparabili a quello di primo segretario.
- j) Oneri previdenziali e assistenziali

Nella tabella di seguito-riportata sono indicate le stime degli oneri annui con i seguenti criteri:

ISE (con carichi di famiglia standard);

indennità prima sistemazione (IPS), corrisposta una tantum solamente all'inizio del biennio di servizio, varia in relazione alla sede ed è calcolata in ragione delle previsioni di cui all'art. 175 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18;

Viaggio trasferimento (valori singoli reali con carichi di famiglia standard, calcolati sia all'inizio che alla fine del servizio);

Viaggi di congedo (valori singoli reali con carichi di famiglia, rapportati alla sede di Ottawa considerando il diritto riconosciuto di un viaggio di congedo ogni 18 mesi);

Trasporto effetti (valori singoli reali del trasloco sia alla partenza che al ritorno, ossia all'inizio e alla fine del servizio);

Contributo provvidenze scolastiche: somme effettivamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 179, comma 1 del DPR 18/1967 nella sede presa a base di riferimento per l'individuazione dei parametri.

Tipologia spesa	Importo
ISE netta/ritenute fiscali/ritenute previdenziali lavoratore	398.200
Imposte sulle retribuzioni	34.500
Indennità alloggio	112.300
Provvidenze scolastiche	47.300
Indennità prima sistemazione e viaggi	78.200
Contributo trasporto effetti	54.500
TOTALE	725.000



Per le spese di funzionamento l'onere è pari ad euro 85.000 a decorrere dal 2025. Pertanto, alla disposizione si ascrivono oneri complessivi pari a euro 810.000 a decorrere dall'anno 2025. Tale importo è da considerarsi un limite di spesa.

ART. 40

(Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio ed il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo nazionale per la prevenzione, il monitoraggio e il contrasto del diffondersi delle dipendenze comportamentali tra le giovani generazioni. La dotazione del fondo è di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

ART. 41

(Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi)

La disposizione di cui al comma 1 introduce all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 il comma 10-bis, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi e il comma 10-ter il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di utilizzo del Fondo di cui al citato comma 10-bis.

La quantificazione delle esigenze finanziarie necessarie a sostenere i costi degli accertamenti analitici sulle sostanze stupefacenti sequestrate nei confronti dei consumatori nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 90 si basa sull'utilizzo di dati certificati.

Il primo fattore è rappresentato dal numero dei sequestri di droga effettuato annualmente dalle Forze di Polizia ai sensi del citato art. 75.

Il dato, raccolto dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, Direzione Centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, Ufficio V: Studi, Ricerche e Documentazione Generale, è tratto dalle annuali Relazioni al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, edite dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel prospetto che segue è riportato il numero delle segnalazioni per violazione dell'art. 75⁴ in relazione al possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, con riferimento agli anni 2021 – 2023 e il relativo valore medio triennale.

⁴ Art. 75 - Condotte integranti illeciti amministrativi 1. *Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative: a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del*



Anno	Numero segnalazioni Anni 2021 – 2023 (tratto da Relazione Annuale al Parlamento DPA Anno 2023 - pag. 446)	Valore medio (totale: 3)
2021	36.336	34.534
2022	32.588	
2023	34.679	
Totale	103.603	

Anche l'altro fattore, il costo unitario degli accertamenti analitici, ha una provenienza verificabile, essendo desunto dal D.M. 30 maggio 2002, recante *“Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale”*.

Tale provvedimento stabilisce, nell'ultimo aggiornamento disponibile, la misura degli onorari fissi, variabili o a vacanza riconosciuti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori. In particolare, nella Tabella (art. 27) relativa alla *“perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici*, inclusa nell'Allegato⁵ al citato decreto, è previsto che *“spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da € 48,03 a € 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da € 67,66 a € 193,67 a campione per la ricerca quantitativa”*⁶.

Nel sottostante prospetto è riportato il costo minimo unitario degli accertamenti analitici che, per quanto di interesse con riferimento alla tipologia di analisi da svolgere sui reperti ex art. 75, devono necessariamente includere sia la valutazione qualitativa (*“quale”* sostanza stupefacente è presente nel reperto) sia quantitativa (*“quanta”* sostanza stupefacente è presente nel reperto) per le esigenze di prosecuzione del procedimento amministrativo prefettizio.

Analisi	Onorario (tratto da Tab. art. 27 allegata al D.M. 30 maggio 2002)	Costo minimo unitario
Qualitativa	da € 48,03 a € 145,12	€ 48,03
Quantitativa	da € 67,66 a € 193,67	€ 67,66

certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni ; b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla; c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguirli; d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

⁵ Recante *“Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell'art. 2 della legge 8 luglio 1980, n. 319”*.

⁶ Nella medesima tabella è riportato che *“Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l'onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà”*.



Costo unitario di un'analisi tossicologica quali-quantitativa	€ 115,69
--	-----------------

Moltiplicando i due fattori, il numero medio di segnalazioni annue ex art. 75 e il costo minimo unitario si ottiene l'importo (stimato) complessivo annuo relativo alle analisi tossicologiche quali-quantitative sui reperti sequestrati nell'ambito del procedimento amministrativo.

Numero medio di segnalazioni annue	Costo minimo unitario	Importo complessivo annuo minimo
34.534	€ 115,69	3.995.238

L'importo di 3,99 mln, arrotondato a 4 milioni, in ragione d'anno, ottenuto utilizzando il moltiplicatore rappresentato dal costo minimo unitario, dovrà trovare copertura attraverso la costituzione (comma 10-bis) nello stato di previsione del Ministero dell'interno del "Fondo per gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi di cui all'articolo 75 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", le cui modalità di utilizzo saranno definite (comma 10-ter) con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio.

La disposizione di cui al comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 42

(Sistema nazionale di allerta rapida - news-D)

La disposizione al comma 1 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche antidroga, del Sistema nazionale di allerta rapida. Lo strumento NEWS-D non determina riflessi sull'organizzazione della PCM in quanto non è prevista la costituzione di una ulteriore struttura amministrativa. Lo stesso è da considerarsi un mero strumento di coordinamento operativo delle informazioni di allerta che opera anche attraverso un dispositivo informatico dedicato finalizzato alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica per individuare tempestivamente e prevenire fenomeni potenzialmente pericolosi correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive o al consumo di sostanze stupefacenti già vietate. Dall'avvalimento delle diverse amministrazioni pubbliche quali centri collaborativi di primo e secondo livello non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con particolare riguardo alle spese di personale in quanto le singole amministrazioni pubbliche coinvolte svolgono la propria attività a favore del NEWS-D nell'ambito delle loro ordinarie competenze istituzionali. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere i costi del Sistema nazionale di allerta rapida sono quelle, già individuate, presenti nel capitolo 771 del CDR 14 del DPA denominato "Spese per interventi specifici per l'implementazione del sistema di allerta precoce, sistemi di comunicazione, diffusione delle informazioni e attività di monitoraggio".



Il comma 2 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all'attuazione dell'articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV
MISURE IN MATERIA DI SPORT

ART. 43
(Disposizioni in materia di finanziamento sportivo)

La disposizione, al comma 1, lettera *a*), punto 1), modifica l'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo, il Comitato Italiano Paralimpico. Conseguentemente, la disposizione incrementa il limite complessivo minimo del finanziamento in questione, da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 sulla base degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente. Il comma 1, lettera *a*), punto 2), determina la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico in euro 28.761.503.

La disposizione, al comma 1, lettera *b*), punto 1), modifica l'articolo 1, comma 630-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, inserendo, tra gli enti destinatari del finanziamento sportivo, il Comitato Italiano Paralimpico. Conseguentemente, la disposizione incrementa il limite complessivo minimo del finanziamento in questione, da euro 410.000.000 a euro 438.761.503 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034, in linea con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Il comma 1, lettera *a*), punto 2), determina la misura del finanziamento del Comitato Italiano Paralimpico in euro 28.761.503 euro annui dall'anno 2026 all'anno 2034 e nella misura di 12.165.697 euro annui a decorrere dall'anno 2035.

Il comma 1, lettera *c*), sostituisce l'articolo 1, comma 632, della legge 145 del 2018, disciplinando le modalità di attribuzione delle maggiori entrate accertate di cui ai richiamati commi 630 e 630-bis. In particolare, viene disposto che, qualora le predette entrate risultino superiori ai summenzionati importi, la differenza è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio in favore del Dipartimento per lo sport, al Coni, al Comitato Paralimpico internazionale, nonché a Sport e Salute S.p.a., per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite. La disposizione, intervenendo sulle modalità di riparto delle eventuali maggiori entrate, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

ART. 44
(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

La disposizione prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.



ART. 45
(Paralimpiadi Milano-Cortina 2026)

La disposizione stabilisce l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano – Cortina 2026. Una quota della predetta dotazione è destinata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. Alla ripartizione fondo si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito della spesa autorizzata.

ART. 46
(Rifinanziamento del fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi dell'Istituto per il credito sportivo e culturale)

La disposizione prevede il rifinanziamento del fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istituito presso l'Istituto per il credito sportivo, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 40 milioni di euro per l'anno 2027.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI SANITÀ

ART. 47
(Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale)

La disposizione di cui al **comma 1** prevede l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per un importo pari a 1.302 milioni di euro per l'anno 2025, 5.078 milioni di euro per l'anno 2026, 5.780 milioni di euro per l'anno 2027, 6.663 milioni di euro per l'anno 2028, 7.725 milioni di euro per l'anno 2029 e 8.898 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Il suddetto incremento risulta capiente ai fini della copertura del rinnovo dei contratti del personale del Servizio sanitario nazionale e degli accordi collettivi con il personale convenzionato, di cui all'articolo 19, nonché ai fini della copertura delle disposizioni di cui agli articoli 18, 50, 51, comma 1, 52, 53, 56, 57, comma 3, 58, 59, 61, 62, 63, 64 e 65.

Il **comma 2** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1, pari a 883 milioni di euro per l'anno 2028, 1.945 milioni di euro per l'anno 2029 e 3.117 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 sia accantonata in vista dei rinnovi contrattuali relativi al periodo 2028-2030.

Infine, il **comma 3** prevede che una quota delle risorse incrementali di cui al comma 1 pari a 928 milioni di euro per l'anno 2026, 478 milioni di euro per l'anno 2027 e 528 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 sia destinata all'incremento delle risorse per specifici obiettivi sanitari di carattere prioritario di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



ART. 48***(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)***

La disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

In particolare, il **comma 1** incrementa il predetto limite di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025, pari a circa 61,5 milioni di euro, e di 1 punto percentuale a decorrere dall'anno 2026, pari a 123 milioni di euro, rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 233 della legge 30 dicembre 2023 n. 213, atteso che il volume della spesa per acquisti da privato accreditati di prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale nell'anno 2011 (anno di riferimento) ammonta a complessivi 12,3 miliardi di euro.

Il **comma 2** precisa che relative all'ulteriore incremento di cui al comma 1 sono destinate anche alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso ed inserite nella rete dell'emergenza, conseguenti all'accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio.

Il **comma 3** prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

ART. 49***(Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve e farmaci ad innovatività condizionata)***

La disposizione reca misure concernenti la definizione di innovatività dei farmaci e misure di coordinamento in materia (commi 1-7 e 11-12). Si prevede, inoltre, una diversa destinazione di quota parte delle risorse del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (commi 8-10), che, a legislazione vigente, ha una dotazione di 1.300 milioni di euro annui.

In particolare, si prevede che a tale Fondo a decorrere dall'anno 2025 possano accedere anche i farmaci con il requisito dell'innovatività condizionata, come definito al comma 8, per un importo non superiore a 300 milioni di euro annui e gli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti già inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, e classificati come *reserve* secondo la nomenclatura *AWaRe*, per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui.

Trattandosi, quindi, di una riallocazione delle risorse del Fondo dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Conseguentemente, ai farmaci innovativi è destinata una quota non superiore a 900 milioni di euro annui.



ART. 50***(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie)***

La disposizione è diretta a vincolare una quota dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 47, che presenta le necessarie disponibilità, all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie. In particolare, per le tariffe per le prestazioni post acuzie sono previsti 77 milioni di euro per l'anno 2025 e 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mentre per le tariffe per acuti si prevedono 650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 51***(Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari)***

La disposizione di cui al comma 1 prevede di vincolare una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per consentire l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'apposita Commissione istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base dell'istruttoria dell'apposita Commissione permanente tariffe operante presso il Ministero della salute. Il suddetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del fabbisogno sanitario di cui **all'articolo 47**.

Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 sono dirette a potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, integrando il vigente sistema di garanzia previsto dal decreto ministeriale del 12 marzo 2019. Non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 52***(Piano pandemico 2025-2029)***

La disposizione è diretta ad autorizzare una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l'anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 per l'attuazione delle misure relative al Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico per il periodo 2025-2029. Le risorse saranno assegnate alle regioni a valere sul fabbisogno sanitario standard, come incrementato dall'articolo 47, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 53***(Misure per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto)***

La disposizione prevede, a decorrere dall'anno 2025, la destinazione di una quota, pari a 10 milioni di euro annui dell'incremento del livello del finanziamento previsto dall'articolo 47, per l'acquisto di dispositivi medici per la perfusione, conservazione, trasporto e gestione di organi e tessuti per trapianto.



ART. 54

(Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del SSN, dei SASN e dei cittadini)

La disposizione prevede che al fine di potenziare il monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) e a carico del cittadino, siano effettuate nel formato elettronico di cui ai decreti ministeriali del 2 novembre 2011 e del 30 dicembre 2020. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto trattasi di norma diretta a favorire la tempestiva attuazione di quanto già previsto nel vigente ordinamento.

ART. 55

(Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria)

La disposizione è diretta a regolare i fenomeni distorsivi, sia sul piano finanziario che assistenziale, derivanti da rilevanti flussi di mobilità sanitaria tra regioni. Introduce, pertanto, disposizioni dirette a fissare l'obbligatorietà della sottoscrizione di accordi bilaterali di mobilità che regolino tale fenomeno. In tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 56

(Incremento indennità pronto soccorso)

La disposizione incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di complessivi 50 milioni di euro i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come già incrementati dall'articolo 1, comma 526 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di destinare maggiori risorse per la specifica indennità prevista per i dirigenti medici e il personale del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale ed operanti nei servizi di pronto soccorso, nel limite, rispettivamente, di 15 e 35 milioni di euro e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, nel limite di 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità. Dal 2026, quindi, i predetti limiti di spesa sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro annui lordi. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 57

(Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici)

La disposizione di cui ai commi 1 e 2 prevede il trasferimento della quota percentuale dello 0,65 per cento sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 dalle aziende farmaceutiche ai grossisti. In ragione di detto trasferimento "intrafiliera" non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rimanendo invariato il complesso delle risorse pubbliche destinate al rimborso dei farmaci di cui trattasi.



La disposizione di cui ai commi 3 e 4 prevede che per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ai distributori farmaceutici sia riconosciuto un importo pari a 0,05 euro per ogni medicinale di classe a), di cui all'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, distribuito alle farmacie territoriali. Sulla base del numero delle confezioni annue di medicinali complessivamente distribuite, pari a circa 1 miliardo, l'onere è stimato in 50 milioni di euro annui, che costituisce comunque limite di spesa. La copertura è disposta a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario di cui all'articolo 47.

ART. 58

(Incremento delle risorse per le cure palliative)

La disposizione prevede l'incremento delle risorse vincolate all'attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, in materia di cure palliative, pari a 110 milioni euro annui a decorrere dal 2024, di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47 della presente legge.

ART. 59

(Disposizioni per i medici in formazione specialistica)

La disposizione integra l'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, introducendo un nuovo comma 3-bis, il quale prevede che a decorrere dall'anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico per i medici in formazione specialistica è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d'emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria.

La disposizione comporta oneri pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che gli attuali contratti di formazione specialistica per il I e II anno di corso passano da 25.000 euro annui a 26.135 euro ovvero a 27.285 euro per le specializzazioni sopra indicate e i contratti per il III, IV e V anno di corso passano da 26.000 euro annui a 27.135 ovvero a 28.785 per le specializzazioni sopra indicate. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47.

ART. 60

(Implementazione della presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto di specifici reati)

La disposizione prevede che, al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per la prevenzione e il contrasto dei reati sessuali, maltrattamenti su familiari e conviventi e degli atti persecutori, nonché per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.



ART. 61***(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)***

La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell' indennità di specificità medica e veterinaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti di spesa complessiva lorda di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 327 milioni di euro annui dall'anno 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 62***(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica)***

La disposizione, al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, dispone che la contrattazione collettiva nazionale dell'Area sanità incrementi i valori dell'indennità di specificità sanitaria prevista dal CCNL Area Sanità 2019-2021 stipulato il 23 gennaio 2024 nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 63***(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)***

La disposizione, ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dispone, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 104 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Dispone, inoltre, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, che la contrattazione collettiva nazionale relativa al comparto sanità incrementi gli importi della specifica indennità di cui all'articolo 105 del CCNL relativo al personale del comparto Sanità triennio 2019-2021 nei limiti degli importi complessivi lordi di 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Alla copertura si provvede sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario come incrementato dall'articolo 47.

ART. 64***(Premialità liste di attesa)***

La disposizione prevede che in favore delle Regioni che rispettino l'adempimento riguardante le Liste di Attesa, verificato da Tavolo e Comitato di cui agli articoli 12 e 9 dell'Intesa del 25 marzo 2023,



sia vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul fabbisogno sanitario, come incrementato dall'articolo 47.

ART. 65

(Disposizioni in materia di prestazioni sanitarie offerte da comunità terapeutiche in regime di mobilità interregionale)

La disposizione prevede che, al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico riabilitativi, terapeutico riabilitativi e rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze, è vincolata una quota pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per la remunerazione delle citate prestazioni.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

ART. 66

(Prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze)

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita, ai commi 2 e 4, a ridefinire le finalità di finanziamenti già esistenti e conseguentemente, ai commi 1 e 3, ad abrogare le finalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI

CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 67

(Interventi in materia di premi di produttività)

La norma in esame dispone, per gli anni 2025, 2026 e 2027 la proroga della riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede, per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2023, nel quale l'aliquota era pari al 5%, l'ammontare di premi a tassazione agevolata è pari a circa 2.963,4 milioni di euro.



Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi di circa il 10% (296,3 milioni di euro), per un totale di base imponibile di circa 3.259,7 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 10% e il 5% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di circa -163 milioni di euro.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028
Irpef (sostitutiva)	-163,0	-163,0	-163,0	0

in milioni di euro

ART. 68

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

La proposta normativa prevede ai **comma da 1 a 4**, per i lavoratori dipendenti assunti nel 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale e con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 35.000 euro, la non concorrenza alla formazione del reddito, entro il limite di 5.000 euro annui, delle somme rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione per l'abitazione principale e dei relativi oneri accessori sostenute nei primi due anni dalla data di assunzione. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi. La misura, seguendo la metodologia solitamente adottata per disposizioni che agiscono introducendo ovvero incrementando l'ambito di esenzione di somme erogate dal datore di lavoro a favore dei propri lavoratori, determina effetti negativi considerando ai fini prudenziali che le somme corrisposte siano assoggettate alle ritenute Irpef.

Ai fini della determinazione dei nuovi assunti a tempo indeterminato, con i limiti di reddito sopracitati, sono state effettuate elaborazioni sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2023. È stata considerata la percentuale dell'11% (stimata sui dati ISTAT considerando alcune informazioni fornite da Confindustria) al fine di individuare la quota di soggetti che trasferiscono la propria residenza in un raggio di oltre 100 Km dal precedente luogo di residenza alla nuova sede di lavoro contrattuale. Ai fini della stima è stata considerata solo una quota del 25% della platea, in considerazione del fatto che non tutti i sostituti d'imposta erogheranno tali somme agevolate (o solo parzialmente). Sulla base delle ipotesi sopra riportate, si ipotizza la seguente ripartizione della platea per gli anni interessati:

	2025	2026	2027
Beneficiari	30.277	55.896	25.619

Assumendo che ai suddetti soggetti venga rimborsato l'ammontare massimo di 5.000 euro ed applicando l'aliquota marginale media IRPEF del 30 per cento, si stimano le seguenti variazioni di gettito di competenza annua:



	2025	2026	2027
Minore base imponibile	151,4	279,5	128,1
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4
Addizionale Regionale	-2,6	-4,9	-2,2
Addizionale Comunale	-0,01	-0,02	-0,01
Totale Imposte	-48,0	-88,7	-40,6

In milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-45,4	-83,8	-38,4	0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0	-2,6	-4,9	-2,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0	-0,01	-0,02	-0,01	0,01	0,0
Totale	-45,40	-86,41	-43,32	-2,21	0,01	0,0

In milioni di euro

La proposta in esame dispone ai **comma 5 e 6**, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la non concorrenza alla formazione, entro il limite complessivo di euro 2.000, del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con figli a carico, nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. In aggiunta è previsto, per i restanti lavoratori dipendenti senza figli a carico e per la stessa tipologia di valori, che tale limite complessivo sia innalzato a 1.000 euro. La legislazione vigente prevede dal 2025, per detto valore, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino ad un limite di 258 euro. Se il valore è superiore, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

Sulla base di elaborazioni effettuate sul modello di Certificazione Unica per l'anno di imposta 2023, risulta che l'ammontare del valore in esame risulta complessivamente pari a circa 617,3 milioni di euro. Ai fini prudenziali, detto ammontare è incrementati del 50 per cento, per un totale di 926 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 30 per cento, si stima una perdita di gettito di competenza annua di circa **-277,8 milioni di euro** per l'IRPEF e, rispettivamente, di **-16,2 e -6,2 milioni di euro** per addizionale regionale e addizionale comunale.

Considerando la validità della norma per gli anni 2025, 2026 e 2027, si stima il seguente andamento finanziario:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-277,8	-277,8	-277,8	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8	0,0
Totale	-277,8	-302,0	-300,2	-22,4	1,8	0,0

in milioni di euro



Per quanto attiene alle minori entrate contributive derivanti dalla norma, a fronte dell'importo stimato di 926 milioni di euro, considerando prudenzialmente un'aliquota media contributiva del 40%, si determinano minori entrate contributive per **370,4 milioni di euro** per ognuno degli anni **2025, 2026 e 2027**.

ART. 69.

(Agevolazioni fiscali lavoro notturno e straordinari nei giorni festivi)

La disposizione prevede al **comma 1**, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, una somma a titolo di trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno.

Il **comma 2** prevede che il suddetto trattamento è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che nel periodo d'imposta 2024 abbiano un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

I **commi 3 e 4** stabiliscono che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Sulla base di elaborazioni effettuate sui dati INPS relativi ai lavoratori dipendenti con almeno un giorno di lavoro retribuito da gennaio a settembre 2024 del settore turismo e stabilimenti termali, si stima un ammontare di retribuzioni per il periodo in esame di circa 16,9 miliardi di euro. Ipotizzando prudenzialmente che gli ammontari agevolati siano pari al 6% delle suddette retribuzioni (percentuale superiore a quella contenuta nei dati relativi alle retribuzioni dei lavoratori del settore da fonte ISTAT) si stima una base imponibile agevolata di circa 1.014 milioni di euro. Applicando l'aliquota del trattamento integrativo del 15%, si stima una variazione di trattamento integrativo di competenza annua di -152,1 milioni di euro.

	2025	2026
Trattamento integrativo	-152,1	0

ART. 70.

(Proroga della maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)

Al fine di incentivare le imprese ad investire in nuova forza lavoro, viene prorogata, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, la maggiorazione del 20% della deduzione relativa al costo del lavoro incrementale derivante da assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato.

In particolare, per ciascuno dei tre periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 è agevolabile l'incremento occupazionale rispetto all'anno antecedente.

Inoltre, per favorire l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione laddove questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela. Tale coefficiente è stato assunto nelle stime nella misura massima prevista, pari al 10% del costo del lavoro complessivo riferibile a dette categorie.



Ambito soggettivo delle disposizioni

La maggiorazione del costo del lavoro in presenza di incrementi occupazionali è riconosciuta ai seguenti soggetti:

- società ed enti residenti in Italia di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e b), del TUIR nonché stabili organizzazioni di soggetti non residenti localizzate nel territorio dello Stato;
- enti non commerciali e altri soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, limitatamente all'IRES riferibile al reddito di impresa;
- imprese individuali, società in nome collettivo e in accomandita semplice, titolari di reddito di lavoro autonomo;

che abbiano esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni.

La maggiorazione non si applica ai forfetari e alle società ed enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Fonti dei dati utilizzate per la stima

Ai fini della stima degli effetti finanziari sono state utilizzate le seguenti fonti informative:

- modello redditi 2023 (anno di imposta 2022);
- dichiarazioni UNIAMENS annualizzate del periodo 2016-2022, ovvero le denunce obbligatorie inviate all'INPS dai datori di lavoro che svolgono le funzioni di sostituti d'imposta, contenenti dati relativi al numero di occupati e la retribuzione media annuale pagata da ciascuna impresa;
- archivio Istat Asia-Imprese relativo ai lavoratori dipendenti beneficiari di sgravi contributivi (ultimi dati disponibili relativi all'anno 2017).

Metodologia di stima

Gli effetti finanziari delle disposizioni normative sono stati stimati con la metodologia di seguito descritta.

Al fine di beneficiare della misura agevolativa, i soggetti IRES e IRPEF devono effettuare nuove assunzioni. In particolare, il numero di dipendenti occupati a tempo indeterminato in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 deve risultare superiore al numero dei dipendenti mediamente occupati nel periodo d'imposta antecedente a quello di applicazione della maggiorazione.

Per stimare gli incrementi occupazionali sono stati utilizzati i dati INPS relativi alle dichiarazioni UNIAMENS annualizzate

In particolare, l'incremento occupazionale è stato stimato, per ciascun soggetto, confrontando il numero di dipendenti occupati nel 2022 con quelli occupati nel 2021, in quanto rappresenta l'anno più recente e quello in cui, nell'ambito del periodo 2016-2022, si è verificato l'incremento occupazionale complessivo più elevato.

Al verificarsi del requisito oggettivo (variazione positiva del numero di occupati) l'importo su cui calcolare la maggiorazione della deducibilità viene definito in termini del minore importo tra il costo del lavoro effettivo dei neoassunti e l'incremento del costo del personale riportato nel conto economico.

Prudenzialmente, nella stima degli effetti finanziari, è stato preso in considerazione il costo effettivo dei neoassunti e non la variazione del costo del personale, se inferiore, risultante da conto economico.



Ai fini della quantificazione del costo del lavoro, sono state utilizzate le dichiarazioni UNIEMENS annualizzate e, in particolare, è stata applicata la seguente metodologia:

- il totale delle retribuzioni pagate da ogni impresa è stato calcolato moltiplicando la retribuzione media dichiarata dall'impresa per il numero di dipendenti occupati;
- il costo del lavoro è stato calcolato aggiungendo al totale delle retribuzioni gli oneri contributivi e il trattamento di fine rapporto;
- il costo totale del lavoro così stimato è stato proiettato all'anno 2025 in base all'indice di variazione delle retribuzioni lorde dei dipendenti del settore privato (intera economia) riportato nei documenti di economia e finanza.

Al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, tra le quali vi sono i lavoratori svantaggiati o con disabilità; le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea; i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile; i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale; già beneficiari del reddito di cittadinanza.

A tal fine la maggiorazione del 10% è stata applicata al costo del lavoro incrementale moltiplicato per la quota dei lavoratori che beneficiano di sgravi contributivi, in quanto appartenenti a fasce deboli, disoccupati o beneficiari di ammortizzatori sociali (circa l'1%), sul totale dei lavoratori dipendenti (Fonte ISTAT).

Effetti finanziari

Mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione reddito di impresa e del modello di microsimulazione IRES, aggiornati con i dati dichiarativi dell'anno di imposta 2022 (dati provvisori), è stato calcolato il minor gettito IRPEF o IRES determinato dal risparmio d'imposta derivante dalla maggiorazione del costo del lavoro.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari della misura, per cassa, in considerazione della previsione secondo cui, nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta di applicazione delle nuove disposizioni, non si tiene conto delle medesime (ovvero che i beneficiari tengano conto della maggiorazione del costo del lavoro incrementale solo in sede di versamento del saldo).

	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0,0	-1048,1	-1048,1	-1048,1	
IRPEF	0,0	-259,0	-259,0	-259,0	
Addizionale Regionale IRPEF	0,0	-14,6	-14,6	-14,6	
Addizionale comunale IRPEF	0,0	-8,0	-6,2	-6,2	1,8
Totale	0,0	-1329,7	-1327,9	-1327,9	1,8



ART. 71.
(Piano Casa Italia)

La disposizione è volta a prevedere una revisione complessiva delle misure finalizzate alla promozione dell'edilizia residenziale pubblica e sociale per il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia.

Il comma 1 apporta modifiche all'articolo 1, commi 282 e 283, della legge n. 213 del 2023 prevedendo che le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica siano applicate anche all'edilizia sociale. La nuova finalità connessa all'edilizia sociale verrà perseguita nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 284, della citata legge n. 213 del 2023 e, pertanto, **dall'applicazione del predetto comma 1 non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.**

Il **comma 2** prevede l'adozione di un piano con finalità di mera programmazione, volto alla definizione delle strategie di medio e lungo termine finalizzate ad una complessiva riorganizzazione delle misure per l'edilizia residenziale pubblica e sociale e, pertanto, **dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**

ART. 72.
(Incentivi per il rilancio occupazionale ed economico)

Il **comma 1** stabilisce che, per effetto della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione Europea, l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 161 a 167 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cd decontribuzione SUD), trova applicazione fino al 31 dicembre 2024, con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2025 non sarà più possibile usufruire della suddetta misura agevolativa, determinando, conseguentemente, minori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto previsto a normativa vigente.

Di seguito si riporta l'effetto finanziario complessivo, rispetto a quanto originariamente valutato per l'articolo 1, comma 167 della legge n. 178 del 2020, derivante dalla disapplicazione della misura agevolativa in esame dal 1° gennaio 2025, tenuto conto dei riflessi sul versante contributivo e fiscale delle code derivanti dagli oneri di competenza dell'anno 2024 per effetto delle scadenze dei versamenti da parte dei datori di lavoro.



**Effetti finanziari complessivi derivanti dal termine dell'autorizzazione comunitaria per la misura
Decontribuzione SUD dal 1° gennaio 2025 (Indebitamento netto, saldo netto da finanziare e
fabbisogno)**

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Minori spese SNF	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Fabbisogno settore pubblico	Maggiori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) Indebitamento netto	Effetti fiscali indotti	Effetto complessivo su SNF e Fabbisogno	Effetto complessivo su Indebitamento netto
2025	5.489,1	5.489,1	5.902,3	0	5.489,1	5.902,3
2026	4.239,2	4.239,2	3.993,9	-948,2	3.291,0	3.045,7
2027	4.047,1	4.047,1	4.053,8	-605,5	3.441,6	3.448,3
2028	2.313,3	2.313,3	2.057,3	-704,3	1.609,0	1.353,0
2029	2.084,8	2.084,8	2.088,2	-197,9	1.886,9	1.890,3
2030	267,2	267,2	0,0	-346,5	-79,3	-346,5
2031	0,0	0,0	0,0	180,9	180,9	180,9
2032	0,0	0,0	0,0	33,7	33,7	33,7

Il comma 2, da' conto con riferimento ai limiti di spesa di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge n. 60 del 2024 del venir meno dell'effetto riduttivo degli oneri ascrivito alla decontribuzione sud viceversa computato nella determinazione dei predetti limiti di spesa, non essendo la stessa prorogata per le assunzioni effettuate successivamente al 30 giugno 2024 (la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024).

Infatti, coerentemente a tale decisione, i decreti attuativi disciplinano il monitoraggio degli specifici limiti di spesa non considerando, nella determinazione degli oneri prospettici connessi alle domande da acquisire da confrontare con i limiti di spesa sanciti per via legislativa, l'effetto riduttivo della decontribuzione sud e pertanto con la eventuale criticità che nell'attività di riscontro i medesimi limiti di spesa si rilevino non capienti. Pertanto, la disposizione provvede ai relativi incrementi dei limiti di spesa in maniera corrispondente all'effetto riduttivo considerato in sede di DL n. 60/2024 e non più attuale. Sulla base delle medesime basi tecniche contenute nelle relazioni tecniche specifiche del DL n. 60/2024, i maggiori oneri che derivano dalla disposizione sono pertanto di seguito indicati:



(valori in milioni
di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	(minori entrate contributive lordo fisco) - rifinanziamento relativi limiti di spesa di spesa				(effetti fiscali indotti)				Effetti complessivi			
	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale	articolo 22	articolo 23	articolo 24	Totale
2024	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2	0	0	0	0	-0,7	-0,4	-2,1	-3,2
2025	-16,3	-14,4	-68,9	-99,6	0,3	0,2	0,8	1,3	-16	-14,2	-68,1	-98,3
2026	-15,9	-17,5	-73,5	-106,9	6,3	5,6	43	54,9	-9,6	-11,9	-30,5	-52
2027	-5,6	-9,1	-28,7	-43,4	1	1,7	5,8	8,5	-4,6	-7,4	-22,9	-34,9
2028	0	0	0	0	1,3	2,1	6,6	10	1,3	2,1	6,6	10
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La disposizione di cui al **comma 3** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito, un fondo con uno stanziamento di 2.450 milioni di euro per l'anno 2025, 1.000 milioni di euro per l'anno 2026, 3.400 milioni di euro per l'anno 2027, 1.500 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento di interventi volti a mitigare il divario nell'occupazione e nello sviluppo dell'attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese, anche mediante il riconoscimento, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di agevolazioni per l'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

L'individuazione delle tipologie di iniziative ammissibili a finanziamento, le amministrazioni titolari degli interventi nonché le modalità di presentazione delle domande e di riconoscimento dei finanziamenti nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo è demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del **comma 4**, le risorse di cui all'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si rendono disponibili, a decorrere dall'anno 2025, per effetto del comma 1, a seguito della decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 della Commissione europea, sono state destinate alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 3, nonché, per quota parte, alla proroga al 2025 del credito d'imposta ZES di cui all'articolo 77 e all'incremento in sezione II della capacità di spesa del Fondo sviluppo e coesione.

Il **comma 5** stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. Inoltre, il **comma 6** prevede che il comma 2 e 5 del presente articolo entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.



ART. 73

(Credito d'imposta per la quotazione delle piccole e medie imprese)

La disposizione prevede la proroga del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, modificando la data del 31 dicembre 2024 in 31 dicembre 2027, con conseguente introduzione di limiti di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La disposizione comporta maggiori oneri per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nei limiti dei tetti di spesa fissati.

ART. 74

(Contributi per i soggetti che hanno aderito alla procedura per il riversamento del credito di imposta in ricerca e sviluppo)

La disposizione autorizza la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 80 milioni di euro per l'anno 2027 per il riconoscimento, quale limite massimo, di un contributo per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento di cui all'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 avendo fruito del credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145.

ART. 75

(Nuova Sabatini)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 400 milioni di euro per l'anno 2025, di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 76

(Interventi in materia di banda ultra larga)

La disposizione è volta a consentire il riequilibrio dei Piani economico-finanziari delle concessioni aventi ad oggetto la progettazione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra-larga di proprietà pubblica nelle aree bianche del territorio nazionale, a seguito di eventi, imprevisti e imprevedibili, che hanno significativamente inciso sul valore attuale netto degli investimenti, nonché dei costi e dei ricavi del progetto originario.

A tal fine, con decreto del Ministro del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze possono essere concessi contributi fino a 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 sulla base di motivate esigenze rappresentate dal soggetto attuatore, con la previsione che eventuali risorse eccedenti l'effettivo fabbisogno sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite.



ART. 77
(Credito d'imposta ZES)

La disposizione prevede il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel limite di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025 per interventi realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La disposizione comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica per 1.600 milioni di euro per l'anno 2025, pari al limite di spesa.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRANDI EVENTI, INVESTIMENTI E
INFRASTRUTTURE

ART. 78
(Giubileo)

Si prevede, al comma 1, lo stanziamento di parte corrente di complessivi 88 milioni di euro per il 2025 per le esigenze connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica.

Ai sensi della lett. a), 37 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei maggiori costi connessi all'organizzazione e all'allestimento dei grandi eventi giubilari a cura di Società Giubileo s.p.a. In particolare, il calendario prevede un Grande Evento (Giubileo dei Giovani) nell'area di Tor Vergata e alcuni Medi Eventi (tra i quali: Giubileo dei malati e della sanità, Giubileo degli adolescenti, Giubileo dei disabili, Giubileo dei lavoratori, Giubileo delle confraternite, Giubileo dei movimenti), nell'area di San Pietro. Sulla base di un'analisi dettagliata dei fabbisogni organizzativi e dei relativi costi, è emerso un fabbisogno finanziario complessivo di 37 milioni di euro nel 2025, ulteriori rispetto ai 29 milioni di euro già assegnati con il D.P.C.M. 10 aprile 2024.

La lett. b) propone l'assegnazione di 16,5 milioni di euro connessi all'organizzazione e all'allestimento di circa 32 piccoli eventi, a cura di Roma Capitale.

La lett. c) propone l'assegnazione alla Regione Lazio di complessivi 34,5 milioni di euro da destinare alle esigenze connesse con l'emergenza, l'assistenza e soccorso ai pellegrini.

Al fine di permettere l'ultimazione degli interventi in conto capitale connessi allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica, il comma 2 prevede l'incremento per 7 milioni di euro per l'anno 2025 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 488, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023 n. 213. Alla ripartizione delle risorse si provvede mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito della pianificazione complessiva attuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2024, al fine di valutare le diverse esigenze in modo coordinato con i circa 330 interventi già inclusi nel Programma dettagliato degli interventi.



ART. 79***(Interventi a sostegno dello sviluppo del settore turistico)***

L'intervento normativo si propone di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso la previsione di interventi in grado di favorire la digitalizzazione dell'ecosistema turistico e il turismo sostenibile.

In particolare, il **comma 1** prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il quale sono individuati i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.

Il **comma 2** prevede che con il decreto di cui al comma 1 siano definiti:

- a) le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;
- b) le modalità di accesso alle agevolazioni, anche prevedendo specifiche procedure dirette al sostegno di programmi di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dell'offerta turistica;
- c) le modalità di cooperazione con le regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento in esame, anche per quanto attiene all'apporto di eventuali risorse aggiuntive e con riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato, e la possibile integrazione con misure di intervento proprie o azioni e provvedimenti in grado di semplificare e accelerare la realizzazione dei programmi di investimento.

Il **comma 3**, inoltre, dispone che possano essere affidate, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, le funzioni relative alla gestione dell'intervento, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione dell'intervento.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 a copertura degli oneri connessi all'espletamento delle attività di cui al comma 3.

Il **comma 5** prevede che il Ministero del turismo vigili sull'esercizio delle funzioni affidate ai sensi del comma 3 e che possa definire, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

Infine, il **comma 6** autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2025 per le agevolazioni di cui al comma 1, che si prevede di riconoscere nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino a 60 milioni di euro, con conseguente impatto di pare ammontare in termini di indebitamento netto.



ART. 80***(Disposizioni relative alla operatività della società Autostrade dello Stato)***

La disposizione è volta ad agevolare una più immediata operatività della Società Autostrade dello Stato in coerenza con la *ratio legis* dell'art. 2, comma 2-*decies*, del decreto-legge n.121 del 2021. Nello specifico la disposizione integra il citato articolo 2, comma 2-*decies*, del suddetto decreto, allo scopo di definire la procedura per il trasferimento delle partecipazioni detenute da ANAS spa nelle seguenti società: Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A., Autostrada Asti Cuneo S.p.A., Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, Società Italiana Traforo Autostradale del Fréjus – SITAF S.p.A, da attuarsi tramite due diverse operazioni straordinarie di scissione, prima da ANAS alla società FS e successivamente da quest'ultima in favore della società Autostrade dello Stato Spa. Per dette operazioni di scissione è escluso ogni conguaglio in denaro o in natura. La disposizione non reca oneri per la finanza pubblica.

TITOLO IX**MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA****ART. 81*****(Disposizioni in materia di agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)***

La disposizione, al comma 1, è volta a completare la disciplina dell'agevolazione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni dal 2018 al 2022, autorizzando, senza effetti per la finanza pubblica, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad adempiere ai relativi obblighi di registrazione sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

Viene inoltre previsto ai commi 2 e 3 che successivamente alla predetta registrazione, l'Agenzia delle entrate provvede agli adempimenti di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2007, n. 115, conclusi i quali, qualora il credito di imposta sia stato usufruito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, è esclusa l'adozione di ogni atto di recupero ai sensi dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

ART. 82***(Misure in materia di ricerca nel settore dell'agricoltura e della zootecnia)***

Al comma 1, attraverso il contributo di conto di capitale nella misura di 3 milioni di euro annui dal 2025 al 2027, la disposizione è volta a sostenere l'attività di ricerca di CREA finalizzata alle sperimentazioni per la realizzazione di nuove opportunità progettuali.

Il comma 2 autorizza la spesa di conto capitale nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*, le cui attività si concluderanno a dicembre 2024. È essenziale il prolungamento del progetto e la sua



implementazione con ulteriori informazioni e aggiornamento evolutivo finalizzati anche ad agevolare gli operatori del comparto nell'assolvimento degli obblighi introdotti dalla nuova PAC, con una programmazione sviluppata su ulteriori 3 anni.

Per quanto riguarda il comma 3, la necessità di allocare risorse economiche per lo svolgimento di attività a supporto della ricerca attraverso lo sviluppo di tecnologie digitali per la meccatronica in agricoltura e il *modeling* dei sistemi agroalimentari, risponde all'esigenza di interesse pubblico di accrescere la competitività dell'agricoltura italiana a livello nazionale ed internazionale. Si ritiene, pertanto, strategico utilizzare la quota prevista nel 2025 per Agrivita anche per la realizzazione di attività di ricerca al fine di rendere l'agricoltura italiana più efficiente, sostenibile e resiliente.

ART. 83

(Disposizioni in materia di determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della pianura non irrigua e in materia di terreni agricoli)

L'articolo in commento interviene a precisare i limiti della deroga prevista per i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, rispetto al possesso del titolo di conduzione del terreno, ai fini della costituzione del fascicolo aziendale, in determinate zone geografiche. Al riguardo, tenuto conto della necessità di uniformare i criteri di applicazione della deroga, si prevede l'esclusiva competenza del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad emanare il decreto di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 30 dicembre 2018 al fine di introdurre previsioni relative alla migliore perimetrazione, secondo criteri e indicatori specifici da applicare ai comuni già determinati come prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, al fine di delimitare l'area di applicazione della deroga ex articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, rilevante anche ai fini di perimetrazione dei benefici degli aiuti economici a superficie. In particolare, si prevede che la predetta deroga non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi o che si tratti di particelle limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche delle aziende agricole richiedenti e che l'esenzione del titolo di conduzione per l'inserimento della particella nel fascicolo aziendale è valida solo se il beneficiario dichiara particelle di terreno limitrofe alla sede legale, alla residenza anagrafica o alle unità tecnico-economiche della propria azienda agricola e non è applicabile in caso di particelle site in comuni o regioni diverse, fatta eccezione per le aree che si trovino nel territorio di comuni limitrofi. Alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari a carico della finanza pubblica.



TITOLO X

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE

ART. 84

(Misure in materia di istruzione e di merito)

La disposizione al **comma 1** prevede l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito rivolto ad interventi finalizzati alla valorizzazione del sistema scolastico. La dotazione del fondo è di 122 milioni di euro nel 2025, 189 milioni di euro nel 2026 e 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Ai commi 2 e 3 si prevede la proroga, non oltre il 31 dicembre 2025, degli incarichi dei dirigenti tecnici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, fintanto che le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 del medesimo articolo 2 non sono completate. Tali incarichi hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3. Conseguentemente è prevista la proroga del termine di cui articolo 230-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Agli oneri derivanti dalle predette proroghe si provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126. Le disposizioni, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 85

(Misure in materia di Carta docente)

La norma, al **comma 1**, modifica il comma 121 della legge n. 107 del 2015 (cd. Buona Scuola) al fine di prevedere, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, l'estensione della Carta del docente anche al personale docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. La disposizione è introdotta all'esito della Ordinanza 18 maggio 2022 emessa nella causa C-450/21 con cui la Corte di Giustizia Europea si è espressa sull'interpretazione della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (allegato alla direttiva 1999/70/CE) che deve essere interpretata nel senso che essa "*osta a una normativa nazionale che riservi al solo personale docente a tempo indeterminato (...) e non al personale docente a tempo determinato (...) il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione (...)*".

Viene, inoltre, previsto che con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze siano definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo della stessa, in misura non superiore a 500 euro, sulla base del numero dei docenti di cui al citato comma 121, come modificato per effetto della disposizione in esame, e nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 123. Il **comma 2** prevede che a tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 123 della predetta legge viene incrementata di euro 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.



Il **comma 3** stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di settembre di ogni anno, una relazione di monitoraggio sugli utilizzi della Carta docente col fine di rafforzare la capacità di programmazione, monitoraggio e valutazione della spesa.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITA' E RICERCA

ART. 86

(Misure per la sostenibilità delle attività dei centri nazionali, dei partenariati estesi e delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale)

La disposizione prevede il sostegno e la promozione, tramite il cofinanziamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della salute, delle attività dei centri nazionali e dei partenariati estesi, finanziati con risorse a valere sul PNRR, nonché delle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale del Piano Nazionale Complementare (PNC) al fine di consentirne il consolidamento nel tempo e la sostenibilità economico finanziaria, anche nelle fasi successive al completamento del PNRR (31 dicembre 2026). Il cofinanziamento è condizionato al rispetto degli obiettivi stabiliti da indicatori chiave di prestazione, dettagliatamente delineati al **comma 1** della proposta, tra cui, in particolare, la capacità da parte dei soggetti attuatori di sostenersi autonomamente nel tempo, anche mediante la possibilità di attrarre risorse dall'esterno e di innestare nuove forme organizzative, coinvolgendo ulteriori attori pubblici e privati.

Al **comma 3**, al fine di attuare la disposizione è autorizzata l'istituzione di un fondo di conto capitale nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento pari a 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il **comma 4** specifica che il riparto delle risorse verrà predisposto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro il 30 giugno di ogni anno, mediante il quale verranno individuati i Centri nazionali ed i Partenariati estesi, nonché le iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale, in possesso dei requisiti di cui al comma 1.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 87

(Misure in materia di beni culturali)

Il **comma 1** incrementa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, al fine di sostenere la realizzazione di una campagna nazionale di scavi archeologici nei parchi archeologici nazionali, di



interventi per la sicurezza e la conservazione nonché di attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico.

Il **comma 2** rifinanzia nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 il credito d'imposta di cui all'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le spese sostenute per la manutenzione, la protezione o il restauro di immobili di interesse storico e artistico, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa e non è cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo e aumentare il numero di immobili di interesse storico e artistico sottoposti a interventi di manutenzione, protezione o restauro, il fondo di cui all'articolo 65-bis, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Contestualmente, per favorire e diffondere maggiormente l'utilizzo della misura fiscale ed aumentare la consistenza degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili, il tetto massimo di utilizzo della misura fiscale, fissato a 100.000 euro per il 2021 e 2022 viene innalzato a 200.000 euro a decorrere dal 2025, incentivando in tal modo l'effettuazione di una più ampia gamma di lavori conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico. Viene inoltre abrogato il comma 5 inerente la possibilità di optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Viene, infine, introdotta una disposizione per rendere maggiormente accessibili al pubblico gli immobili aventi particolare pregio o rilievo storico artistico e architettonico, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

La disposizione di cui al **comma 3** nasce dall'analisi e valutazione positiva sull'andamento negli ultimi anni del piano nazionale di valorizzazione degli istituti e luoghi della cultura che ha registrato una crescente adesione da parte del personale del Ministero della cultura fino ad arrivare nel 2023 all'utilizzo delle risorse all'uopo stanziare per la quasi totalità (95%). Si intende, pertanto, incrementare il limite di spesa previsto dal comma 316, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissato a 5 milioni di euro annui, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, che verranno allocati nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, sui capitoli/piani gestionali stipendiali all'uopo dedicati. La proposta normativa prevede che le attività di valorizzazione del patrimonio culturale, con specifico riferimento alle operazioni e ai servizi svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di valorizzazione, siano implementate a decorrere dall'anno 2025. A tal fine le risorse di cui all'articolo 1, comma 316, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di due milioni di euro annui.

Il **comma 4** dispone che le risorse relative alla realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», allocate nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura sul capitolo 8098, possano essere utilizzate anche mediante assegnazione ad altre amministrazioni pubbliche. Inoltre, la soppressione della cadenza temporale prevista per l'adozione del piano strategico in questione permetterebbe di effettuare anche programmazioni triennali. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 88**(Misure in materia di spettacolo dal vivo)**

Il **comma 1**, al fine di sostenere la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il **comma 2**, al fine di sostenere il settore dei festival, dei cori e delle bande musicali, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al precedente periodo.

Il **comma 3**, al fine di assicurare il rilancio e il potenziamento del settore lirico-sinfonico e garantire stabilità e sostegno all'intero comparto, anche in ragione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale impiegato nelle fondazioni liriche, dispone che a decorrere dal 2025 la quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche venga ripartita, nella misura di 8 milioni di euro, come segue: a) una quota di 750.000 euro a favore della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale; b) una quota di 7.250.000 euro a favore delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche, in considerazione della media delle percentuali individuate per il triennio 2022-2024. La restante quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo individuata per le fondazioni lirico-sinfoniche, pari a 192 milioni di euro, nelle more della revisione della normativa di settore, è destinata nel 2025 alle medesime fondazioni per la realizzazione delle attività liriche, sinfoniche e di balletto, in considerazione della media delle percentuali individuate a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024. Le fondazioni lirico-sinfoniche, entro il 30 giugno 2025, inviano al Ministero della cultura la relazione sulla attività svolta nel 2024. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4**, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, novella il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante *“Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”*, apportando le seguenti modifiche:

1. all'articolo 2, comma 1 lettera c) il reddito massimo IRPEF per aver diritto all'indennità passa da 25.000 euro a 30.000 euro;
2. all'articolo 2, comma 1 lettera d) il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda passa da 60 a 51;
3. all'articolo 3, comma 1 i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di altra prestazione di disoccupazione non incidono più sulla durata dell'indennità di discontinuità;
4. l'articolo 5, rubricato *“Misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità”* viene soppresso.

ART. 89**(Misure in materia di creatività contemporanea)**

Il **comma 1** autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 per l'attuazione del



Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia e all'estero.

Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, al fine di contribuire al funzionamento della Fondazione Museo Nazionale della Fotografia, da allocare nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura su un capitolo di nuova istituzione di parte corrente afferente al C.d.R. Dipartimento per le attività culturali. Il 21 marzo 2024 è stato siglato l'accordo di valorizzazione ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, tra il Ministero della Cultura, il Comune di Cinisello Balsamo e la Città metropolitana di Milano volto alla valorizzazione del patrimonio fotografico e artistico in possesso della Fondazione Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MuFoCo) e alla promozione della creatività contemporanea nel campo della fotografia, prevedendo l'ingresso del Ministero della Cultura nella compagine della fondazione e modificandone la denominazione in Fondazione Museo Nazionale della Fotografia (MUNAF).

TITOLO XI

MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI

ART. 90

(Concorso delle Forze armate per Strade sicure e Stazioni sicure 2025-2026-2027)

Gli oneri complessivi per quanto concerne il **comma 1** sono pari a euro 198.392.899 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 193.502.811. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 4.890.088.

Per la quantificazione degli oneri – pari a euro 193.502.811 - relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati considerati i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate è stata considerata l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986) ed **euro 13** per i militari impiegati nella sede di servizio. A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per tutti i militari delle Forze armate, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **55 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale



impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 18^[1] per la consumazione del vitto presso strutture civili. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero della razione viveri è stato ricondotto a € 2,40;
- **alloggio:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro capite* di € 45^[2] per l'alloggiamento presso strutture civili;
- **servizi generali:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 6,25, per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di energia elettrica/acqua ecc. Per il personale impiegato nella sede di servizio l'incremento *pro capite* giornaliero è stato ricondotto a € 2,10;
- **equipaggiamento/vestiario:** per tutti i militari, sia in sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- **impiego automezzi:** in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi orari dei VM/90 (2€/ora)^[3] e i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*^[4], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, dell'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, delle elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;

^[1] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

^[2] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero).

^[3] In tali oneri sono incluse le spese di manutenzione, acquisto carbolubrificanti, ecc.

^[4] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.



– *in merito alle seguenti una tantum:*

- a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 825.077 circa per 5.200 militari impiegati per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 103.134,6 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del 2022;
- b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per il contingente in sede per un onere complessivo di circa € 24.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- c) acquisto dotazioni individuali straordinarie e spese di manutenzione straordinaria mezzi e adeguamento infrastrutture per il contingente "fuori sede" per un onere complessivo di circa € 266.000 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027;
- d) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 104.400 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2025				
800 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vegiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2025				
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.090.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
ONERI UNATANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per riconoscizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNATANTUM				€ 1.195.477
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI			€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
TOTALE GENERALE			€ 15.711.380	€ 176.963.831
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2025				€ 193.502.811



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2026				
800 MILITARI <u>IN SEDE STANZIALE</u>				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
REPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2026				
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vestiario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI			€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
TOTALE GENERALE			€ 15.711.380	€ 176.963.831
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2026				€ 193.502.811



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2027				
800 MILITARI IN SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. in sede	800	€ 17,25	€ 414.000	€ 5.037.000
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	800	€ 2,40	€ 57.600	€ 700.800
Vitto strutture civili				
Alloggio strutture civili				
Servizi generali	800	€ 2,10	€ 50.400	€ 613.200
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi	57	€ 20,00	€ 34.200	€ 416.100
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
ONERI UNA TANTUM				
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (maschere, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.191.040	€ 14.361.480
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 177.000	€ 2.153.500
TOTALE ONERI			€ 1.368.040	€ 16.514.980
ONERI UNA TANTUM				€ 24.000
TOTALE GENERALE			€ 1.392.040	€ 16.538.980



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE E TERRA DEI FUOCHI				
ANNO 2027				
5200 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	5.200	€ 29,44	€ 4.592.640	€ 55.877.120
Straordinario	5.200	€ 17,66	€ 5.050.760	€ 60.609.120
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	3.510	€ 4,80	€ 505.440	€ 6.149.520
Vitto strutture civili	1.690	€ 18,00	€ 912.600	€ 11.103.300
Alloggio strutture civili	1.690	€ 45,00	€ 2.281.500	€ 27.758.250
Servizi generali	3.510	€ 6,25	€ 658.125	€ 8.007.188
Equipaggiamento/vesteriario	5.200	€ 1,45	€ 226.200	€ 2.752.100
Funzionamento automezzi	300	€ 20,00	€ 180.000	€ 2.190.000
Funzionamento automezzi in leasing	125	€ 28,97	€ 108.638	€ 1.321.756
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 825.077
Acquisti dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro) e spese manutenzione straordinaria mezzi impiegati in "Terra dei Fuochi" e adeguamento infrastrutture				€ 266.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 104.400
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 9.643.400	€ 116.486.240
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 4.872.503	€ 59.282.114
TOTALE ONERI			€ 14.515.903	€ 175.768.354
ONERI UNA TANTUM				€ 1.195.477
TOTALE GENERALE			€ 15.711.380	€ 176.963.831
RIEPILOGO ONERI				costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
SUB TOTALE ONERI IN SEDE				€ 16.538.980
SUB TOTALE ONERI FUORI SEDE				€ 176.963.831
TOTALE PER L'ANNO 2027				€ 193.502.811



Per il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 600 unità, di cui 350 in sede e 250 fuori sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 4.890.088 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede e ad euro 29,44, comprensivo dei contributi a carico dello Stato, per quelli fuori sede.

“CONTINGENTE INTEGRATIVO 800 UNITA’ - STAZIONI SICURE”

Ai fini dell'attuazione del comma 3 – concernente la proroga per gli anni 2025, 2026 e 2027 del contingente di 800 unità di personale delle Forze Armate, denominato “Stazioni Sicure” - il successivo comma 4 prevede un onere complessivo pari a euro 40.489.485 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

La spesa destinata al personale di cui al comma 74, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è pari a euro 37.970.985. La spesa per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del predetto decreto-legge, è pari a euro 2.518.500. Per la quantificazione degli oneri – pari a **euro 37.970.985** - relativi all'impiego del personale delle Forze armate, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- **indennità onnicomprensiva/ordine pubblico:** per tutti i militari delle Forze armate è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari, rispettivamente, a **euro 26** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986). A tali volumi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%) ai sensi della vigente normativa in materia;
- **compenso per lavoro straordinario:** per tutti i militari delle Forze armate, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di **55 ore** di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di **euro 13,31** in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP: 8,5%).



Spese di FUNZIONAMENTO:

- **viveri:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 18^[5] per la consumazione del vitto presso strutture civili;
- **alloggio:** per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 45^[6] per l'alloggiamento presso strutture civili;
- **equipaggiamento/vestiario:** è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti ecc.;
- **impiego automezzi:** in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato sono stati calcolati gli automezzi necessari al loro trasporto e impiego ed utilizzati i costi unitari giornalieri degli automezzi in *leasing*^[7], a cui si prevede di ricorrere tenuto conto della vetustà e usura dell'attuale parco mezzi, l'impossibilità di acquisire e introdurre in servizio in tempi brevi un numero sufficiente di nuovi veicoli, le elevate percorrenze rilevate dei veicoli già impegnati e dai correlati costi di gestione;
- *in merito alle seguenti una tantum:*
 - a) indennità di marcia/ missione/ oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo di € 126.910 circa per 800 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, prevedendo la corresponsione per 7/9 giorni (8 giorni in media), al costo giornaliero di € 15.863,7 circa. A tal proposito si è provveduto ad adeguare il corrispettivo tabellare dell'indennità di marcia aumentato a seguito di specifica attività di concertazione di cui al d.P.R. n. 56 del 2022;
 - b) acquisto dotazioni individuali straordinarie per un onere complessivo di circa € 24.000;
 - c) acquisto materiali, attrezzature varie e pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 22.310.

In sintesi, nell'ambito delle spese connesse con il:

^[5] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per la consumazione del vitto presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 15€ a 18€ (+3€ *pro capite* giornaliero).

^[6] Si è provveduto ad adeguare l'importo del costo giornaliero *pro capite* per l'alloggiamento presso strutture civili giusta comunicazione dell'EI che rappresenta l'incremento medio del costo aggiudicato in convenzione sul territorio nazionale da 35€ a 45€ (+10€ *pro capite* giornaliero)

^[7] Derivanti dall'attivazione di un contratto di noleggio a lungo termine senza conducente assimilabile all'accordo quadro CONSIP già impiegato per le esigenze di Ordine Pubblico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



- **personale** abbiamo gli oneri per indennità onnicomprensiva/ordine pubblico e compensi per lavoro straordinario per un totale di € 17.920.960 a cui si aggiungono gli oneri una tantum per indennità di marcia, missione e ricognizioni pari a € 126.910, per un totale di € 18.047.870;
- **funzionamento** abbiamo gli oneri per le spese di vitto, alloggio, automezzi, equipaggiamento, etc., per € 19.876.805 a cui si aggiungono gli oneri una tantum (dotazioni individuali straordinarie, attrezzature varie, pedaggi autostradali, etc.) per € 46.310, per un totale di € 19.923.115.

La spesa complessiva è, pertanto, pari a € 37.970.985 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2025				
800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/25 al 31/12/25 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2026				
800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/26 al 31/12/26 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985



LOCALITA' MISSIONE: VARIE CITTA'				
MISSIONE: STRADE SICURE - CONTINGENTE INTEGRATIVO "STAZIONI SICURE"				
ANNO 2027				
800 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE				
ONERI DI PERSONALE				
	numero	costi unitari	costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
Onnicomprensiva/O.P. fuori sede	800	€ 29,44	€ 706.560	€ 8.596.480
Straordinario	800	€ 17,66	€ 777.040	€ 9.324.480
TOTALE SPESE PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Viveri	0	€ 4,80	€ -	€ -
Vitto strutture civili	800	€ 18,00	€ 432.000	€ 5.256.000
Alloggio strutture civili	800	€ 45,00	€ 1.080.000	€ 13.140.000
Servizi generali	0	€ 6,25	€ -	€ -
Equipaggiamento/vestiario	800	€ 1,45	€ 34.800	€ 423.400
Funzionamento automezzi in leasing	100	€ 28,97	€ 86.910	€ 1.057.405
TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
ONERI UNA TANTUM				
Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni				€ 126.910
Acquisto dotazioni individuali straordinarie (mascherine, guanti, spray peperoncino e fascette in velcro)				€ 24.000
Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali				€ 22.310
TOTALE ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
RIEPILOGO				
			costo/mese	costo dal 01/01/27 al 31/12/27 (365 gg.)
ONERI DI PERSONALE			€ 1.483.600	€ 17.920.960
ONERI DI FUNZIONAMENTO			€ 1.633.710	€ 19.876.805
TOTALE ONERI			€ 3.117.310	€ 37.797.765
ONERI UNA TANTUM				€ 173.220
TOTALE GENERALE			€ 3.290.530	€ 37.970.985

Per quanto riguarda il personale delle Forze di polizia impiegato congiuntamente con quello militare, è stato previsto l'impiego di 400 unità di personale, tutti in sede, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. L'onere, pari a euro 2.518.500 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, concerne il pagamento dell'indennità onnicomprensiva, ove non sia riconosciuta l'indennità di ordine pubblico, ed è calcolato in base al costo unitario giornaliero per dipendente pari a euro 17,25, comprensivo dei contributi a carico dello Stato per i servizi in sede.

ART. 91
(Rifinanziamento del NATO Innovation Fund)

Per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato *NATO Innovation Fund*, secondo il cronoprogramma delle contribuzioni



contenuto nel Limite Partnership Agreement (LPA), l'Italia si è impegnata al versamento di quote pari a 7,65 M€ per i primi 8 anni di operatività del fondo allo scopo di coprire l'80% della contribuzione totale.

L'articolo 1, comma 724, della legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha autorizzato, per la partecipazione dello Stato italiano quale sottoscrittore del fondo multi-sovrano di venture capital denominato NATO Innovation Fund, una spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023.

Successivamente, con la legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 388, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), è stato autorizzato il finanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2024, a cui è seguito l'ulteriore finanziamento per la parte restante pari a 6.650.000 euro ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 96.

Al fine di provvedere alla copertura finanziaria delle successive annualità viene autorizzata la spesa di euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si rende, inoltre, necessaria la copertura delle spese per eventuali compensi da riconoscere ad operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione, individuati nel rispetto della normativa vigente, che prestino la propria opera di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Tale compenso non potrà comunque eccedere il limite dell'1% della quota di partecipazione nazionale al Fondo NATO per l'Innovazione e include la partecipazione alle riunioni del comitato tecnico nazionale e alle riunioni del comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori. Gli stanziamenti indicati dalla disposizione, pari a euro 7.726.500,00 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, saranno attestati sullo Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per un importo pari a:

– euro 7.650.000,00 sul capitolo 7103/01;

– euro 76.500,00 sul capitolo 1274/10, per le eventuali esigenze di supporto al rappresentante italiano in seno al comitato consultivo dei rappresentanti dei paesi investitori da parte di operatori privati di comprovata esperienza e specializzazione su temi legali e finanziari.

TITOLO XII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

ART. 92

(Fondo per la ricostruzione)

La disposizione prevede al **comma 1** l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. Il fondo contribuisce al raggiungimento e al successivo mantenimento del livello di investimenti coerente con il sentiero di crescita della spesa netta in attuazione della nuova *governance* economica europea.

Le disposizioni di cui ai **commi 2 e 3** stabiliscono le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni connessi all'avanzamento delle attività di ricostruzione e dei relativi cronoprogrammi di spesa, in tal modo consentendo di verificare la coerenza delle risorse assegnate con il cronoprogramma finanziario.



ART. 93
(Esigenze connesse alla ricostruzione)

La disposizione di cui al **comma 1** stabilisce la proroga fino al 31 dicembre **2025**, dello stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna.

La disposizione di cui al **comma 2** conseguentemente autorizza la spesa di euro **8.600.000 per l'anno 2025**, per oneri di parte corrente relativi a funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonoma sistemazione, assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012. Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in:

- funzionamento: 3,3 milioni di euro;
- assistenza tecnica 3: milioni di euro;
- CAS, assistenza alla popolazione, interventi sostitutivi: 2,3 milioni di euro;

La disposizione di cui **comma 3** prevede per la Regione Emilia-Romagna la proroga per l'anno 2025 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, già prorogate fino al 2024 dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 213 del 2023, al fine di garantire il necessario fabbisogno di risorse umane.

Il relativo onere, di parte corrente, è quantificato **per l'anno 2025 in 4 milioni di euro.**

La disposizione di cui **comma 4**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2025, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		2025
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale Struttura	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	200 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	8.300.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

La disposizione di cui **comma 5**, al fine di assicurare il completamento dei percorsi di stabilizzazione del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze correlate alla ricostruzione, prevede che le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari e destinate ad assunzioni a tempo determinato, ai sensi dei commi 3 e 4, sono rese indisponibili per



nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione del personale precario, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, fermo restando che le stesse restano a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione.

La disposizione di cui **comma 6** prevede la proroga all'anno 2025 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2024.

Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui comma 7 prevede la proroga all'anno 2025 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2022, 2023 e 2024, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, che configurano oneri di parte corrente.

La disposizione di cui **comma 8** prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2025 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. **Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La disposizione di cui **comma 9** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. **Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi**, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

La disposizione al **comma 10** differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2025 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. **La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.**

La disposizione di cui al **comma 11** proroga al 31 dicembre 2025 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni



immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

La disposizione di cui al **comma 12** stabilisce la proroga al 31 dicembre 2025 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2025 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 11, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 13** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, del limite di spesa complessivo di **1.500.000 euro per l'anno 2025**.

La disposizione al **comma 14, lettera a)** proroga dal 31 dicembre **2024** al 31 dicembre **2025** l'esenzione per il pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalla pubblica amministrazione a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. In linea con la precedente proroga disposta con d.l. 183 del 2020, art 17 ter, comma 3, lett. b), **la norma configura una rinuncia a maggior gettito, senza oneri per la finanza pubblica**.

Alla lettera b) vengono apportate due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione di cui alla lettera b), n. 1) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2024 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2023, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2025	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,5	1,5	0,00	0,00
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,00	0,00
Addizionale comunale	-0,04	0,0	0,00	0,00
Totale	-3,64	1,5	0,00	0,00

Alla disposizione di cui alla lettera b), n. 1) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,64 milioni di euro per l'anno 2025.

Alla lettera b), n. 2), viene disposta la proroga al 2025 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2024, si stima una perdita IMU per l'anno 2025 pari a 15 milioni di euro, di cui 14,4 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri derivanti dal comma 14 risultano complessivamente pari a 18,64 milioni di euro per l'anno 2025.



La disposizione al **comma 15** prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2025, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

La disposizione al **comma 16** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione. **Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.**

La norma al **comma 17** rfinanzia per 5 milioni di euro per l'anno 2025 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del D.L. n. 183/2020 allo scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione per l'anno 2025 di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari, prevista a favore delle attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, ricompresi nel cratere sismico. Sulla base dei dati acquisiti per il ristoro dell'esenzione riferita alle precedenti annualità, si ritiene congruo l'onere di 5 milioni di euro per l'anno 2025 relativo al ristoro delle minori entrate da assicurare agli enti locali interessati.

La disposizione di cui al **comma 18** modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno **2025**, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno **2025**, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri **pari a 2 milioni per l'anno 2025** in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il **comma 19** autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno **2025**, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. **La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.**

Il **comma 20** prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al **comma 21** prevede la proroga fino al 31 dicembre 2025 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. **A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 92 milioni di euro, per l'anno 2025.**

La disposizione di cui al **comma 22** assegna **1 milione di euro per l'anno 2025** per lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla



popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. **La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l'anno 2025.**

Il comma 23 alla lettera a), reca modifiche al primo periodo del comma 1 dell'art. 13-ter del D.L. 228 del 2021, al fine di prolungare fino al 31 dicembre 2025 la possibilità (attualmente prevista dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2024), per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. Conseguentemente, il limite di spesa complessivo per tutto il periodo fino al 31 dicembre 2025 passa da 2,5 a 3,4 milioni di euro. L'onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera a) è pertanto pari a euro 900.000 per l'anno 2025.

La lettera b) estende la proroga anche all'anno 2025 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui.

L'onere ascritto alla disposizione di cui alla lettera b) è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2025

La lett. c) interviene sul comma 3 del medesimo articolo al fine di incrementare il limite complessivo di spesa di cui ai commi 1 e 2 da 10 a 13,4 milioni di euro.

La lettera c) si limita ad allineare le autorizzazioni di spesa.

L'intera disposizione di cui al comma 23 comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui al **comma 24** proroga fino al 31 dicembre 2025, lo stato di emergenza di cui all'art.1, comma 4-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. **Alla disposizione non sono ascritti oneri**, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-duodecies del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76 .

La disposizione al **comma 25** prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2025, prorogando di un anno la precedente scadenza.

Sono conseguentemente prorogate le attività di **assistenza alla popolazione** in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. **La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025**, corrispondente al limite di spesa previsto.

Il comma 26, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2025 della gestione straordinaria di cui al comma 25, conferma, anche **per l'anno 2025**, i limiti di spesa già previsti per l'anno 2024 per il funzionamento della struttura commissariale – alle **lettere a) e b)** - pari ad euro **2.050.000**, per la proroga delle convenzioni con Invitalia – alla **lettera c)** -pari ad euro **2.000.000** per garantire



l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, Iacco Ameno e Casamicciola terme – alla **lettera d)**, pari ad euro **1.000.000**.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000
Totale		2.050.000

La disposizione di cui al **comma 26 determina un onere, di parte corrente, complessivamente pari a euro 5.050.000 per l'anno 2025.**

La disposizione di cui al **comma 27** prevede che alla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 27 novembre 2022, stabilito in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio del Comune di Casamicciola dell'isola di Ischia, il coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati e le attività di assistenza alla popolazione di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, conseguenti agli eccezionali eventi verificatisi sul territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022, e le relative risorse finanziarie sono trasferiti al Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Conseguentemente, il Commissario subentra nella titolarità della contabilità speciale istituita per l'emergenza con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. **Dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.**

Il **comma 28** prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui al comma 27 è **autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.** Le relative risorse sono erogate nel rispetto dei criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale. Si prevede altresì che Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 provvede all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, per tutti i Comuni dell'Isola di Ischia, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate ai sensi del comma 2 del citato articolo 5 ter.

La disposizione di cui al **comma 29** prevede la possibilità di riconoscere ristori, incentivi o indennizzi per perdita di ricavi alle imprese che operano nei Comuni di Ischia e che hanno subito danni o perdite di fatturato a causa degli eventi calamitosi del 26 novembre 2022. **A tal fine è autorizzata una spesa nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.** Con ordinanza commissariale saranno definiti i requisiti di accesso all'indennizzo.



Il comma 30 prevede il potenziamento della struttura del Commissario straordinario di cui all'articolo 31, comma 2, del D.L. 109 del 2018 alla quale si aggiungono cinque unità di personale non dirigenziale, nei limiti complessivi di spesa di euro 228.668 per l'anno 2025, e di una figura di esperto cui spetta un compenso onnicomprensivo di importo lordo per l'anno 2025 non superiore a euro 48.000.

È prevista inoltre la possibilità che il Commissario straordinario possa nominare un sub-commissario cui spetta un compenso determinato in misura non superiore ai limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pari ad euro 132.700 per l'anno 2025, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione. **A tal fine è autorizzata la spesa di euro 409.368 per l'anno 2025, che configura onere di parte corrente.**

Di seguito gli elementi della quantificazione:

Trattamento accessorio lordo Stato							
	FUP	Ind. Pres.	Tot pro-capite	N. unità	TOT		
Cat. A-F1	26.349,00	10.630,41	36.979,41	5	184.897,03		
Straordinari							
	Tariffa	N. ore	N. mesi	Tot pro-capite	N. unità	TOT lordo dip.	TOT lordo Stato
Cat. A-F1	18,62	30	11	6.144,60	5	30.723,00	40.769,42
Spese di missione							
	Costo pro-capite	N. unità	TOT				
	500,00	6	3.000,00				
compenso sub-commissario							
	compenso lordo dip.	compenso lordo Stato					
	100.000,00	132.700,00					
Voce di spesa				€			
1 Esperto				48.000			
Trattam econ access. 5 funzionari				184.898			
Spese missione aggiuntive				3.000			
Compenso per lavoro straordinario				40.770			
Compenso Sub Commissario				132.700			
Totale				409.368			

La disposizione di cui al **comma 31** al primo periodo prevede che al fine di assicurare ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuti per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. Il secondo periodo prevede che anche per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa, nel limite di 1 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuto per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. **La disposizione comporta un onere di 2,8 milioni di euro per il 2025.**



Il comma 32 proroga, per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2025 l'attuale termine del 31 dicembre 2024.

La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale ridetermina i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. **La disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,83 milioni di euro per l'anno 2025** finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Tabella di dettaglio

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma 2018	Anno 2025
Struttura commissariale	646.500 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Comuni personale	1.860.000 euro
TOTALE area etnea	2.566.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2024
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

Il comma 33 prevede una deroga ai limiti di durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 34 e 35 dispongono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 566 del 28 dicembre 2018 e si introduce il contributo per il disagio abitativo per coloro la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 di cui alle delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019.



Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di **1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa, pertanto la disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 1,7 milioni di euro per l'anno 2025**

Il **comma 36** proroga al 31 dicembre 2025 l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione ed il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del D.L. 61 del 2023. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 5 milioni per l'anno 2025, quantificati come segue.

	Onere
missioni	300.000 €
esperti	150.000 €
Spese generali	1.825.300 €
Compenso commissario	132.700 €
accessorio	2.592.000 €
Totale	5.000.000 €

L'ultimo periodo del comma 36 proroga, altresì, la possibilità da parte del Commissario di avvalersi delle strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'Amministrazione della Difesa, e degli organismi in house delle medesime Amministrazioni, sulla base di apposite convenzioni. Per le sottoscrizioni delle convenzioni di cui al precedente periodo viene autorizzata la spesa di 12,5 milioni di euro per l'anno 2025.

La disposizione di cui al comma 36 comporta oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 17,5 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 94
(Crisi idrica)

La disposizione è volta a prevedere che una quota, fino 144 milioni per il 2025, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possa essere destinata ad un piano stralcio, relativo al potenziamento delle infrastrutture idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tenuto conto che il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato già prevista a legislazione vigente, dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



TITOLO XIII
MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I
REGIONI

ART. 95
(Regolazioni finanziarie con le autonomie speciali)

I **commi da 1 a 4** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Friuli-Venezia Giulia, sottoscritto il **19 ottobre 2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019 n.154 che disciplina il metodo dell'accordo ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Regione.

Il **comma 1** determina in **432,700** milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali della Regione per gli anni dal 2027 al 2033, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito per l'anno 2026 nell'ambito del precedente accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022). Si ricorda che la legge 30 dicembre 2021 n. 234, al comma 554 dell'articolo 1, ha codificato il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della Regione fino all'anno 2026.

La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per euro **432,700** milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2033.

Il **comma 2** prevede il versamento da parte della regione Friuli-Venezia Giulia dell'importo di euro 422.689.368 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 422.689.368 per l'anno 2025.

Il **comma 3** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Gli accantonamenti sono determinati considerando anche gli enti locali situati sul relativo territorio. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata.

Nello specifico, gli accantonamenti che la Regione effettua, per conto del sistema integrato dei propri enti territoriali, sono stabiliti in misura pari a 22 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 96 milioni di euro per l'anno 2029, determinati considerando anche i comuni situati sul relativo territorio.

La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**

Il **comma 4** non determina effetti finanziari.

I **commi da 5 a 7** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il **Ministro dell'economia e delle finanze** e la Regione Sardegna sottoscritto il **20 ottobre 2024**.

In particolare, il **comma 5** determina in 306,400 milioni di euro annui l'ammontare del contributo



alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026. Si ricorda che il precedente accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la disposizione non determina alcuna variazione del concorso della Regione a decorrere dall'anno 2026. Il **comma 6** prevede il versamento da parte della regione Sardegna dell'importo di euro 92.568.134 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 92.568.134 per l'anno 2025.

Il **comma 7** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, gli accantonamenti della Regione sono determinati in misura pari a euro 27 milioni per l'anno 2025, euro 85 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 ed euro 134 milioni per l'anno 2029.

La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**

I **commi da 8 a 10** recepiscono l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto il **19 ottobre 2024**, con il quale è stato aggiornato il quadro delle relazioni finanziarie reciproche in riferimento agli anni 2025 e successivi, nel rispetto della procedura concordata di cui all'articolo 104 del DPR n. 670 del 1972 recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il **comma 8** prevede il versamento da parte delle province autonome di Trento e Bolzano al bilancio dello Stato rispettivamente dell'importo di euro 154.943.007 e di euro 103.687.794 per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a complessivi euro 258.630.801 per l'anno 2025.

Il **comma 9** è finalizzato a definire, attraverso l'inserimento di un comma 4-novies all'articolo 79 dello Statuto di cui al DPR n. 670 del 1972, da approvare con la procedura di cui all'articolo 104 del medesimo DPR n. 670 del 1972, gli accantonamenti in bilancio della Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, per conto del sistema territoriale regionale integrato, per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Specularmente il citato comma 4-septies dell'articolo 79 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige prevede che lo Stato possa modificare per un periodo di tempo definito i



contributi previsti dalla legislazione vigente d'intesa con la Regione e le Province autonome. Nello specifico, il predetto accantonamento è determinato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 4 milioni di euro per l'anno 2029 per la Regione Trentino Alto Adige, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2025, 46 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 73 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Trento e pari a 19 milioni di euro per l'anno 2025, 53 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 85 milioni di euro per l'anno 2029 per la Provincia autonoma di Bolzano. Il contributo delle Province autonome è determinato considerando anche gli enti locali di rispettiva competenza. La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**

Il **comma 10** non determina effetti finanziari.

I **commi da 11 a 13** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Valle d'Aosta sottoscritto il **20 ottobre 2024**.

In particolare, il **comma 11** determina in 82,246 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 559 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 30 ottobre 2021, precisando che tale contributo è determinato con riferimento alla Regione, ai relativi enti locali e ai rispettivi enti strumentali. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale in materia di finanza pubblica del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio in attuazione dell'accordo 2021, la norma non determina effetti di natura finanziaria.

Il **comma 12** prevede il versamento da parte della regione Valle d'Aosta dell'importo di euro 8.081.183 a favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica in misura pari a euro 8.081.183 per l'anno 2025.

Il **comma 13** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti che la Regione deve effettuare nell'ambito del proprio bilancio, anche per conto dei propri enti locali, in attuazione della nuova governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica della Regione, anche per conto dei propri enti locali, è determinato in misura pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029.

La disposizione comporta effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**.

I **commi da 14 a 16** recepiscono l'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana sottoscritto il 19 ottobre **2024**.

Il **comma 14** determina in 800,8 milioni di euro annui l'ammontare del contributo alla finanza



pubblica della Regione a decorrere dal 2026, confermandolo nel medesimo ammontare stabilito dal comma 545 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021 in recepimento dell'accordo bilaterale di finanza pubblica sottoscritto il 16 dicembre 2021. Si ricorda che il suddetto accordo bilaterale del 2021 (recepito con la legge di bilancio 2022), nel determinare il contributo alla finanza pubblica della Regione per gli anni 2022 e successivi, ha previsto un aggiornamento del contenuto dell'accordo stesso entro il 30 giugno 2025 al fine di ridefinire il contributo complessivo della Regione alla finanza pubblica per le annualità successive al 2025 e i complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, l'accordo non determina effetti finanziari.

Il **comma 15** prevede il versamento da parte della Regione siciliana dell'importo di euro 451.363.715 in favore del bilancio dello Stato per le risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 per il biennio 2020-2021. La disposizione determina effetti positivi in misura pari a euro 451.363.715 per l'anno 2025.

Il **comma 16** è finalizzato a definire, attraverso lo strumento dell'accordo, gli accantonamenti in bilancio che la Regione deve effettuare per l'assolvimento degli obblighi di concorso derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea di cui al **comma 4 dell'articolo 104**. Si ricorda che il **comma 4 dell'articolo 104** prevede la partecipazione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea nel rispetto delle norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, secondo la procedura concordata. Nello specifico, l'accantonamento in bilancio della Regione è determinato in misura pari a 60 milioni di euro per l'anno 2025, 179 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 288 milioni di euro per l'anno 2029.

I corrispondenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica **sono già considerati nell'ambito della relazione tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 104**.

ART. 96

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione in esame prevede (commi da 1 a 4) che al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, il termine per la modifica delle aliquote applicabili nell'anno 2025 è differito al 15 aprile 2025. Contestualmente, al comma 2, si prevede la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027 aliquote differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i predetti anni d'imposta, quindi, le Regioni e le Province hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF per il medesimo anno 2024 apportate dal citato decreto legislativo.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari, occorre rilevare che, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del D.Lgs n. 68/2011, per le Regioni a statuto ordinario l'aliquota dell'addizionale regionale riferita ai redditi imponibili ricadenti nel primo scaglione IRPEF non può



superare il valore di 1,73% mentre il limite massimo dell'aliquota complessiva applicabile sui redditi imponibili degli altri scaglioni risulta pari a 3,33%.

Per effetto della proposta in esame per gli anni dal 2025 al 2027 non si registrano effetti in termini di gettito a titolo di addizionale stante la facoltà per Regioni e Province Autonome di confermare le aliquote riferite agli scaglioni attualmente in vigore. I commi da 1 a 4, pertanto, non determinano effetti finanziari.

ART. 97

(Finanziamento del trasporto pubblico locale)

La disposizione in esame, prevedendo un incremento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, comporta oneri pari a 120 milioni di euro per l'anno 2025.

ART. 98

(Misure in materia di addizionale comunale sui diritti di imbarco)

La disposizione prevede che per gli anni 2025, 2026 e 2027 nel territorio della regione **Abruzzo non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 2003.**

Conseguentemente, per i Comuni della regione non sono dovuti i trasferimenti derivanti da parte dell'incasso dell'addizionale e, parallelamente la Regione Abruzzo provvede a ristorare annualmente i comuni interessati. A tal fine, per gli anni 2025, 2026 e 2027, la Regione Abruzzo versa con oneri a carico della finanza regionale entro il 30 aprile di ciascun anno la somma di 4.763.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, di cui l'importo di euro 3.663.000 annui è trasferito all'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS), per essere destinato alle gestioni interessate. L'INPS è infatti destinatario del 77 per cento delle addizionali comunali oggetto di disapplicazione, pari a 5 euro (3,5 euro alla Gestione GIAS e 1,5 euro al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale) a passeggero della quota (che complessivamente è di 6,5 euro – come si evince dallo schema riportato di seguito), ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 5-bis, del DL 134/2008, convertito con legge 166/2008, nonché dall'articolo 4, comma 75, della legge 92/2012.

Invece, l'importo residuo di 1.100.000 euro annui (pari al 23 per cento) è destinato alle finalità di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), al netto della quota a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti della Regione, al cui ristoro provvede la medesima regione, e b) (ossia il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie), della legge 21 dicembre 2003, n. 350, oltre che alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti) .

Come nel caso della Regione Calabria, qualora la Regione Abruzzo non disponga il versamento entro i termini previsti, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 527, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ovvero, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede al recupero mediante corrispondente riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.

L'effetto complessivo delle norme è quindi quello di spostare l'onere dell'addizionale d'imbarco dai



passaggeri alla Regione che provvederà a versarla allo Stato. Conseguentemente, per dare copertura certa all'onere finanziario previsto dalla disposizione, si prevede espressamente che si possa procedere in ultima istanza anche al recupero a valere su risorse statali a qualsiasi titolo spettanti alla regione.

In merito ai profili di quantificazione, si precisa che i passeggeri in partenza dall'aeroporto di Pescara nell'anno 2023 risultano essere circa **872.701**, generando un importo complessivo per il gettito dello Stato pari a **2.890.414,00** euro.

Ad ogni modo, si ritiene che i versamenti complessivi a partire dall'anno 2025 dovrebbe essere incrementati fino a **4.763.000 euro**, per un totale stimato di transiti di **1.465.200 pax** in considerazione della dinamica di aumento del traffico passeggeri.

La somma sarà versata al bilancio dello Stato dalla Regione Abruzzo per la successiva riassegnazione per le finalità previste dalla normativa vigente.

	Fonte normativa	Entità della misura	Destinazione del gettito	Quota regione Abruzzo 2023
1)	Articolo 2, comma 11, legge 24 dicembre 2003, n. 350	1 euro	30 milioni di euro → apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare l'ENAV S.p.a., secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e la sicurezza operativa	444.679,00euro
			Quota eccedente 30 milioni di euro → fondo istituito presso il Ministero dell'interno da destinare ai comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti (40%) e al finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (60%)	
2	Articolo 1, comma 1328, legge 27 dicembre 2006, n. 296	0,50 euro	Apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – finalizzato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti.	222.340,00 euro
3	Articolo 2, comma 5-bis, decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con legge 27 ottobre 2008, n. 166	3 euro	INPS	1.334.037,00 euro



4	Articolo 4, comma 75, legge 28 giugno 2012, n. 92 (e articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43	2 euro	INPS	889.358 euro
				2.890.414,00 euro

Per quanto riguarda gli importi ad oggi assegnati ai comuni abruzzesi del sedime aeroportuale, gli ultimi dati a disposizione sono quelli relativi allo scorso anno, quando le risorse sono state erogate con decreto dirigenziale del 17 maggio 2023. Gli importi erogati con il citato provvedimento possono essere visualizzati dal prospetto allegato.



COMUNE	PROV	Enti per i quali è stato disposto il pagamento in data 17/05/2022 *	Enti con sospensione pagamento (art.161, comma 3, decreto legislativo 18/8/2000, n.267)
PROV. AUTONOMA BOLZANO	BZ	1.775,49	
FOSSANO	CN	3.573,11	
SAVIGLIANO	CN	2.822,74	
CASELLE TORINESE	TO	111.423,67	
SAN FRANCESCO AL CAMPO	TO		520,15
SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	56.687,22	
BERGAMO	BG	4.247,75	
GRASSOBBIO	BG	66.170,95	
ORIO AL SERIO	BG	373.462,84	
SERIATE	BG	83.053,28	
MONTICHIARI	BS	28,99	
MILANO	MI	40.669,78	
PESCHIERA BORROMEO	MI	227.400,94	
SEGRATE	MI	39.357,85	
CARDANO AL CAMPO	VA	75.898,33	
CASORATE SEMPIONE	VA	34.499,23	
FERNO	VA	324.292,83	
LONATE POZZOLO	VA	172.496,18	
SAMARATE	VA	32.429,29	
SOMMA LOMBARDO	VA	193.195,73	
VIZZOLA TICINO	VA	16.421,64	
GENOVA	GE	49.055,82	
BOLZANO	BZ	826,65	
LAIVES	BZ	948,84	
QUINTO DI TREVISO	TV	10.952,03	
TREVISO	TV	94.917,57	
VENEZIA	VE	371.813,03	
SOMMACAMPAGNA	VR	91.535,30	
VILLAFRANCA DI VERONA	VR	27.091,17	
RONCHI DEI LEGIONARI	GO	15.432,85	
SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	523,51	
SAN PIER D'ISONZO	GO	6.217,78	
TURRIACO	GO	5.738,71	
BOLOGNA	BO	291.747,11	
CALDERARA DI RENO	BO	50.696,66	
FORLI'	FO	3.328,66	
PARMA	PR	4.632,21	
RIMINI	RN	6.686,49	
RICCIONE	RN	1.874,07	
FIRENZE	FI	66.344,41	
SESTO FIORENTINO	FI	22.496,10	
GROSSETO	GR	66,31	
CAMPO NELL'ELBA	LI	214,23	
PISA	PI	179.183,96	
ASSISI	PG	1.486,31	
BASTIA UMBRA	PG	2.972,62	
PERUGIA	PG	10.404,18	
FALCONARA MARITTIMA	AN	18.826,61	
CIAMPINO	RM	31.492,57	
ROMA	RM	107.074,71	
FIUMICINO	RM	1.165.850,07	
SAN GIOVANNI TEATINO	CH	8.182,33	
PESCARA	PE	19.813,89	
CASORIA	NA	32.184,11	
NAPOLI	NA	406.124,93	

* Per assegnazioni di importo inferiore ad euro 12 non viene disposta l'erogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 8-bis, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120

Pertanto, nel 2023 i comuni abruzzesi hanno ottenuto la somma complessiva di euro **27.996,22** (19.813,89, a Pescara –8.182,33 a San Giovanni Teatino).



CAPO II ENTI LOCALI

ART. 99

(Adeguamento della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

La disposizione, **al comma 1**, prevede che, entro il 15 aprile 2025, i Comuni possano adeguare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di tenere conto delle modifiche alla disciplina IRPEF relativamente alle modifiche degli scaglioni di reddito. Inoltre, si stabilisce, **al comma 2**, la facoltà, per i soli anni d'imposta dal 2025 al 2027, di continuare a utilizzare gli scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 in conseguenza delle modifiche alla disciplina dell'IRPEF apportate per tale anno dal citato decreto legislativo.

Infine, **al comma 3**, si prevede che, in caso di non ottemperanza dei Comuni nei termini fissati per gli anni dal 2025 al 2027, l'addizionale comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

Con riferimento ai profili di natura finanziaria, non si ascrivono effetti alle disposizioni sopra commentate, in considerazione della circostanza che i Comuni possono determinare l'aliquota dell'addizionale comunale nel limite massimo previsto dello 0,8% (il limite è elevato a 0,9% per il solo Comune di Roma), senza alcun ulteriore limite per ciò che concerne gli scaglioni di reddito. Pertanto, ferma restando la facoltà di utilizzare per tre anni ancora gli scaglioni IRPEF previgenti, i Comuni potranno rimodulare le aliquote in ragione dei nuovi scaglioni IRPEF al fine di sterilizzare ogni effetto negativo in termini di gettito.

ART. 100

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Il **comma 1**, alle lettere *a)* e *b)*, ridetermina, rispettivamente, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale e della sua ripartizione a partire dal 2026, cogliendo anche gli effetti prodotti a partire dal 2030 dall'articolo 9-terdecies comma 2 della L 76/2024, come riportato nella tabella che segue:

FSC	2026	2027	2028	2029	2030	a decorrere dal 2031
FSC Legge n. 232/2016	6.760.590.365	6.760.590.365	6.760.590.365	7.980.590.365	7.908.608.365	8.672.531.365
Taglio decreto legge 76 del 2024					-4.014.252	-4.014.252
Incremento comma 449 d-quater da legge di bilancio	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000	310.000.000
FSC post legge di bilancio	6.872.590.365	6.928.590.365	6.984.590.365	8.260.590.365	8.214.594.113	8.978.517.113
FSC variazione	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	305.985.748	305.985.748

Il **comma 2** istituisce un fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025 nello stato di previsione del Ministero dell'interno per specifiche esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 2** comportano oneri a carico della finanza pubblica come riportato nella tabella che segue:



Legge Bilancio	2025	2026	2027	2028	2029	a decorrere 2030
Oneri	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000	280.000.000	310.000.000

ART. 101***(Fondo per l'assistenza ai minori)***

La disposizione di cui al **comma 1** comporta un onere a carico della finanza pubblica pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027. I **commi da 2 a 7**, volti a disciplinare le modalità di riparto e gestione del fondo, non determinano effetti finanziari.

ART. 102***(Contributo per le funzioni fondamentali di province e città metropolitane)***

I **commi 1 e 2** prevedono un incremento di 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 784 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinate al finanziamento e allo sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, iscritte nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi del comma 783 della predetta legge.

Le risorse incrementalmente saranno ripartite tra province e città metropolitane sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni standard complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso approvato nella nota metodologica del 13 aprile 2022 è pari a 73,49% per le province e 26,51% per le città metropolitane relativamente al triennio 2022- 2024. I corrispondenti importi sono iscritti rispettivamente sui pertinenti capitoli 1441 e 1442 all'uopo istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. È in corso di predisposizione la nuova metodologia di riparto per il triennio 2025- 2027 che determinerà sia la nuova percentuale di riparto tra i comparti delle risorse aggiuntive previste a legislazione vigente che il riparto dei contributi e dei fondi di parte corrente di cui al comma 783. Le risorse di cui al **comma 1** sono ripartite tra i due comparti con lo stesso criterio adottato per il riparto delle risorse di cui ai vigenti commi 783, 784 e 785 dell'articolo 1 della legge 178 del 2020. Le risorse aggiuntive di cui al comma 1 relative alle annualità dal 2025 al 2027 sono ripartite con decreto da adottare entro il 31 marzo 2025.

Il **comma 1** determina oneri pari a 50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030.

CAPO III**MISURE IN MATERIA DI TESORERIA UNICA, CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA E RIMODULAZIONE DI RISORSE DEGLI ENTI TERRITORIALI****ART. 103*****(Abrogazione del sistema di tesoreria unica mista)***

Il **comma 1** dispone l'abrogazione del sistema di tesoreria unica mista, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La disposizione determina un miglioramento del fabbisogno del settore statale e pubblico calcolato, per ciascun sottosettore, come media delle giacenze sul sottoconto fruttifero per il triennio 2021-2023.



(milioni di euro)	2026	2027
Fabbisogno	5.575	2.295

L'effetto migliorativo dovuto alla minore spesa per interessi per lo Stato, conseguente al permanere della liquidità in tesoreria, tenuto conto degli interessi sulle giacenze, segue il profilo temporale distintamente per i diversi saldi di finanza pubblica, come riportato nella seguente tabella.

Impatto abrogazione Tesoreria Unica Mista - dati in mln euro

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	109	202	243	255	273	287	292	296	299	302	303
Indebitamento	141	232	259	274	296	311	317	321	323	325	325
Saldo netto da finanziare	85	209	250	260	270	275	278	283	286	289	292

ART. 104

(Contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali)

I **commi da 1 a 5** definiscono, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l'ammontare complessivo del contributo alla finanza pubblica da parte di ciascun sotto-comparto degli enti territoriali e le modalità ed i criteri per la determinazione del concorso in capo a ciascun ente. Il successivo **comma 6** prevede, poi, la costituzione di un fondo di parte corrente non spendibile per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, precisando che la costituzione del fondo è finanziata attraverso risorse di parte corrente.

Le disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** prevedono effetti finanziari positivi in misura pari a 570 milioni di euro per l'anno 2025, 1.570 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, come da dettaglio sotto riportato:

	2025	2026	2027	2028	2029
Comma 3 - RSO	280	840	840	840	1.310
Comma 4 - RSS	150	440	440	440	700
Comma 5 - EELL	140	290	290	290	490
TOTALI	570	1.570	1.570	1.570	2.500

Il **comma 7** dispone che il fondo, costituito ai sensi del **comma 6**, sia utilizzato nell'esercizio successivo a quello di riferimento. Nel caso di enti in:

- a) disavanzo: per il ripiano anticipato del disavanzo (per le regioni e le province autonome il disavanzo è considerato al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto);
- b) avanzo: per investimenti.

Con riferimento agli enti di cui alla lettera a) la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, con riferimento agli enti di cui alla lettera b) la disposizione comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica in misura pari a 30 milioni di



euro per l'anno 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 340 milioni di euro per l'anno 2028, 600 milioni di euro per l'anno 2029, 760 milioni di euro per l'anno 2030, 930 milioni di euro per l'anno 2031, 760 milioni di euro per l'anno 2032, 380 milioni di euro per l'anno 2033, 90 milioni di euro per l'anno 2034 e 10 milioni di euro per l'anno 2035.

La stima degli effetti di cui al **comma 7** è stata effettuata tenendo conto, per ciascun ente, delle informazioni relative ai rendiconti anno 2023, ovvero ultimo rendiconto disponibile, trasmesse alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP-Bilanci Armonizzati). In particolare, per gli enti in avanzo si è ipotizzato l'utilizzo delle risorse vincolate per investimenti di medie dimensioni con un orizzonte temporale di spesa di 5 anni, sulla base dei SAL. Per le regioni e province autonome, si è tenuto conto del rilevante peso degli investimenti indiretti (trasferimenti ad enti del territorio) e, di conseguenza, dei tempi di assegnazione delle risorse.

Le disposizioni di cui ai **commi da 8 a 12** non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, non si ascrivono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica derivanti dal sistema sanzionatorio di cui al **comma 9** in quanto si ipotizza il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai **commi da 1 a 6** e dall'istituzione del tavolo tecnico di cui al **comma 12** in quanto è espressamente previsto che è istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro.

Il **comma 14, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 304,5 milioni per ciascun anno del periodo 2027-2032, 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e 200 milioni di euro per l'anno 2034, per un totale complessivo di 2.376,5 milioni di euro per il periodo dal 2027 al 2034.

Le **lettere b) e c) del comma 14**, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **La lettera d)** del medesimo comma 14 si limita a sostituire la tabella di riparto tra le regioni tenendo conto degli effetti di cui alla lettera a).

Il **comma 15** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 115,5 milioni di euro per il 2025, 139,5 milioni di euro per il 2026, 113,5 milioni di euro per il 2027, 139,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2028-2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2031-2033, 160 milioni di euro a decorrere dal 2034.

Il **comma 16, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, per un totale di 800 milioni di euro.

Il **comma 16, lettera b)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 800 milioni di euro per il periodo 2025-2031. In particolare, 200 milioni di euro riferiti all'anno 2025 e 100 milioni di euro per ciascun anno del periodo 2026-2031.

Il **comma 17** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 268,2 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, di cui 53.036.470 euro per l'anno 2029, 54.596.367 euro per l'anno 2030, 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 51.281.588 per l'anno 2033.

Il **comma 18** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per complessivi 2.140 milioni di euro per il periodo 2029-2034, di cui 140 milioni di euro per l'annualità 2029 e 400 milioni di euro per le annualità dal 2030 al 2034.

Il **comma 19, lettera a)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Il **comma 19, lettera b)**, determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica pari a circa 89,9 milioni di euro a valere sul triennio 2025-2027, di cui 29.927.137 euro per l'anno 2025, di 29.966.074 euro per l'anno 2026 e di 30 milioni di euro per l'anno 2027.



Il **comma 20** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per circa 31,9 milioni di euro per il periodo dal 2029 al 2033, pari a 6.318.377 euro per l'anno 2029, 6.504.212 euro per l'anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l'anno 2033.

Il **comma 21** determina effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per 372,2 milioni di euro per il periodo dal 2025 al 2032 di cui 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026, 23 milioni di euro per l'anno 2027, 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, 45 milioni di euro per l'anno 2029, 60 milioni di euro per l'anno 2030, 65 milioni di euro per l'anno 2031 e 80 milioni di euro per l'anno 2032.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA

CAPO I NORME DI REVISIONE DELLA SPESA IN MATERIA DI GIUSTIZIA

ART. 105

(Modifiche al Codice di procedura civile)

La disposizione introduce nel codice di procedura civile l'articolo 307-bis, rubricato "Estinzione del processo per omesso o parziale pagamento del contributo unificato".

Si prevede, al primo comma, che il processo si estingue per omesso o parziale pagamento del contributo unificato.

Al secondo comma è disposto che alla prima udienza il giudice, verificato l'omesso o parziale pagamento, assegna alla parte interessata termine di trenta giorni per il versamento o l'integrazione del contributo e rinvia l'udienza a data immediatamente successiva; a tale udienza il giudice, in caso di mancato pagamento nel termine assegnato, dichiara l'estinzione del giudizio.

Il terzo comma reca la disciplina relativa al caso di mancato o parziale pagamento, nel termine assegnato ai sensi del secondo comma, del contributo unificato dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, per la chiamata in causa, per l'intervento volontario in confronto di tutte le parti o per la proposizione dell'impugnazione incidentale. In tal caso si prevede che il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda cui si riferisce l'inadempimento. Il quarto comma individua l'ambito di applicazione dell'articolo 307-bis, specificando che la norma non si applica ai procedimenti cautelari e possessori, ma si applica alle controversie disciplinate dal rito del lavoro e al processo esecutivo. Si chiarisce in tal modo che l'articolo 307-bis costituisce una disposizione di carattere generale, applicabile anche a procedimenti ulteriori rispetto a quelli regolati dal libro II del codice di rito. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 106

(Contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana)



La presente disposizione è diretta ad aumentare il contributo unificato per le controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

La materia è disciplinata a livello sostanziale dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69», che all'articolo 19-bis rubricato «Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia» prevede che le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione di cui all'articolo 281-decies e ss. c.p.c. La Circolare del Dipartimento per gli affari di giustizia del 17 marzo 2023 in tema di «Contributo unificato per il procedimento semplificato di cognizione», ha stabilito che per i procedimenti semplificati di cognizione disciplinati dagli articoli 16-17-19-bis e 19-ter del decreto legislativo n.150/2011 è dovuto il contributo unificato per intero determinato in base agli scaglioni di valore fissati dall'articolo 13, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, con esclusione del dimezzamento. Per i processi civili di valore indeterminabile, quali quelli relativi alla cittadinanza, l'articolo da ultimo citato prevede che la misura del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo della causa, a prescindere dal numero di richiedenti, sia 518 euro.

La presente proposta normativa intende aumentare il contributo unificato per l'iscrizione a ruolo delle cause relative all'accertamento della cittadinanza a 600 euro per ciascun ricorrente. La norma è suscettibile di generare un gettito in entrata per le casse erariali, che, in quanto di difficile quantificazione, tuttavia, non è stato prudenzialmente ascritto sui saldi di finanza pubblica.

ART. 107

(Misure in materia di spese di giustizia)

La proposta emendativa è diretta a adeguare e ad armonizzare le modalità di rilascio delle copie di atti e di documenti contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo con la corrispondente riscossione dei diritti di rilascio e di copia degli stessi atti e documenti, superando il sistema previsto dal decreto ministeriale n. 44 del 2011 che è stato integrato dal recente decreto 29 dicembre 2023, n. 217 a seguito dell'approvazione delle norme attuative del processo telematico.

Pertanto, il primo intervento (*lettera a*) viene condotto sull'art. 269, comma 1 del D.P.R. 115/2002, premettendo al termine "documenti" quello di "atti" che è presente sia nelle norme primarie del processo telematico che nel decreto ministeriale n. 44 del 2011 come modificato dal decreto ministeriale n.217 del 2023, riguardo alle specifiche tecniche in materia di depositi telematici per specificare quanto già previsto dall'articolo 21 del suddetto decreto del 2023 riguardo all'estrazione e rilascio di entrambi (sia copie di atti che di documenti).

La precisazione successiva (comma 1-*bis*), di conseguenza, è necessaria per estendere sempre, sia agli atti che ai documenti, l'esonero (già previsto nel citato decreto ministeriale n.217 del 2023) dal pagamento dei diritti di copia prive di attestazione di conformità da parte di coloro (difensori o parti private) che estraggono gli atti direttamente dal portale dei servizi telematici, senza che vi sia richiesta e mediazione del personale di segreteria o cancelleria, non chiamate ad alcun adempimento (né duplicazione né trasmissione).

Di conseguenza a quanto appena illustrato, la lettera *b*) prevede l'introduzione dell'articolo 269-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, subordinando il rilascio da parte della cancelleria o della segreteria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del



procedimento penale, al versamento di un contributo relativo alla riscossione del diritto di copia forfettizzato, secondo la misura stabilita nel nuovo allegato 8 (che elimina ogni riferimento a supporti fisici ormai obsoleti e adegua i criteri di determinazione del diritto forfettizzato alle nuove disposizioni), il quale contiene il prospetto riepilogativo delle modalità di rilascio delle copie in ragione del supporto previsto e la correlata entità del pagamento del diritto forfettizzato, nonché le diverse modalità di trasmissione telematica degli atti e documenti richiesti e la correlata entità del diritto di trasmissione in forma elettronica (lettera c)). La norma, che contiene l'adeguamento della riscossione dei nuovi diritti forfettizzati di copia nonché l'introduzione dei diritti forfettizzati di trasmissione con modalità telematica dei dati richiesti – che attualmente non è prevista – è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, considerato che nella maggior parte dei casi gli avvocati e gli altri soggetti che sono abilitati alla consultazione dei fascicoli processuali sulla piattaforma informatica, accederanno alla stessa per visionare in maniera celere gli atti e i documenti cui sono interessati, richiedendo l'ufficialità della trasmissione – che attesta altresì la regolarità della copia del documento così inviato – da parte del personale dell'ufficio giudiziario, continuando anche per loro comodità a versare il contributo di diritto di copia forfettizzato e di trasmissione alle casse erariali. Si consideri, infatti, che l'attività di estrazione copia richiede cura ed una prassi burocratica che può distogliere gli avvocati dai compiti del loro ufficio, anche in considerazione della mole di procedimenti e fascicoli trattati dagli studi legali, mentre continuare a richiedere la copia di atti e documenti per il tramite del personale amministrativo consentirà ai difensori di risparmiare tempo e di non gravare sull'ufficio giudiziario attesa l'immediatezza di espletamento delle attività telematiche, i cui oneri, peraltro, graveranno sempre sulle parti interessate. Al contrario, l'introduzione del nuovo diritto di trasmissione contribuirà ad un aumento del gettito di entrata delle casse dell'Erario, sebbene allo stato non quantificabile. Ciò anche in considerazione della sostituzione degli attuali supporti diversi da quelli cartacei, quali la cassetta fonografica e videofonografica, il dischetto informatico e il compact disk, considerati strumenti di memoria desueti e superati dalle nuove tecnologie informatiche e, di fatto, non più utilizzati ai fini del rilascio delle copie di atti nel processo penale.

ART. 108

(Modifica delle disposizioni sulla non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi)

La proposta normativa intende estendere anche ai fondi destinati al pagamento di tasse e tributi la disposizione contenuta all'articolo 1, comma 294-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*”, ai sensi della quale “*Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, al fine di impedire l'esecuzione forzata sui suddetti fondi. L'esecuzione forzata sui fondi accreditati ai funzionari delegati e destinati al pagamento di tasse e tributi (a titolo di esempio T.A.R.I), infatti, determina



l'emissione di avvisi di accertamento esecutivi e di cartelle esattoriali che generano ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione in termini di sanzioni e interessi. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 109

(Misure urgenti per lo smaltimento dell'arretrato dei ricorsi di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89)

In coerenza con gli obiettivi di efficienza della giustizia imposti dal PNRR, la norma in esame prevede una rivisitazione della procedura e delle tempistiche dei pagamenti da parte dell'amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, realizzando progressivi risultati di abbattimento dell'arretrato nonché una migliore gestione delle procedure con attesi risparmi di spesa per la finanza pubblica.

Per le motivazioni sopra riportate, quindi, il **comma 1** della presente disposizione apporta opportune modificazioni *all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89* tenendo conto degli intervenuti aggiornamenti informatici che l'amministrazione giudiziaria ha da tempo messo in atto e delle modalità tecniche e telematiche a supporto delle procedure, civili, penali e dei servizi amministrativi di cui il panorama della giustizia si avvale.

In tale ottica deve interpretarsi la modifica di cui alla **lettera a)**, in cui, si sopprime il riferimento alla trasmissione della documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3 e si integra il comma con la previsione relativa all'onere del creditore di presentare istanza, corredata dalla necessaria documentazione, *solamente per via telematica* attraverso i modelli individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e pubblicati sul sito dello stesso ministero, impegnandosi altresì a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui ai commi 3 e 3-bis e a comunicare ogni mutamento dei dati trasmessi e della documentazione presentata.

Con la **lettera b)** viene introdotto il nuovo **comma 1-bis** che, ricollegandosi alla trasmissione esclusivamente per via telematica di cui al comma precedente e al fine di premiare comportamenti diligenti, stabilisce il termine di un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione per la presentazione all'amministrazione delle domande e delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e, infine, dispone che, dopo lo spirare del termine suddetto e fino alla presentazione della dichiarazione, in relazione alle domande tardivamente proposte, sulle somme dovute non decorrono gli interessi;

Con la **lettera c)** si modifica il **comma 2**, prevedendo che la dichiarazione presentata dal creditore ai sensi del comma precedente ha validità biennale, non più semestrale, e l'amministrazione ha la facoltà di richiedere il rinnovo delle dichiarazioni ivi contenute, con onere della parte creditrice di evadere tale richiesta sempre per via telematica ai sensi dei commi 3 e 3-bis.

Con la **lettera d)** si interviene sul **comma 4**, il quale viene sostituito integralmente inserendo la precisazione che per il periodo necessario per integrare la dichiarazione o la relativa documentazione, nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, non sono dovuti interessi da parte dell'amministrazione.

Con la **lettera e)** si interviene sul **comma 5** attraverso un mero drafting che richiama il termine stabilito al "primo" periodo per il pagamento da parte dell'amministrazione. Resta confermato che il termine appena detto non inizia a decorrere in caso, di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.



Con la **lettera f)** s'interviene sul **comma 6** introducendo l'obbligo per l'amministrazione di erogare gli indennizzi agli aventi diritto per intero, nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio. Rimane invariata la norma che stabilisce la copertura relativa alla liquidazione dei citati pagamenti mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con la **lettera g)** si sostituisce il **comma 9**, riconfermando la previsione che le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori, mentre viene aggiunta la previsione per cui il creditore può delegare alla ricezione del pagamento un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale. Con la **lettera h)** è abrogato il **comma 10** del vigente articolo 5-*sexies*, in quanto non più attuale in relazione al sistema dei pagamenti per cassa o vaglia cambiario. Con la **lettera i)** s'interviene sul **comma 12** apportando una correzione di drafting relativa al riferimento al solo comma 9, attesa l'abrogazione del comma 10 al quale nel testo vigente si fa riferimento. Con la **lettera l)** viene introdotto il **comma 12-bis** che prevede un intervento di smaltimento dell'arretrato di somme liquidate sino al 31 dicembre 2021, al fine di consentire in via prioritaria il pagamento dei decreti più risalenti senza che maturino ulteriori spese a carico dell'amministrazione. Si prevede che in tali casi i creditori possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità telematiche disciplinate dai commi 3 e 3-*bis*. A tal fine il Ministero della giustizia dà opportuna notizia della facoltà di rinnovo della domanda, mediante avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. Si stima che il pagamento dei creditori che hanno rinnovato la domanda sarà effettuato entro il 31 dicembre 2026. Al **comma 2** si prevede, infine, che il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio e alla valutazione dell'efficientamento delle procedure di pagamento, anche sulla base dei dati telematici acquisiti, dei conseguenti risparmi di spesa realizzati. *Dal punto di vista finanziario si evidenzia che le disposizioni in esame, dirette a rivedere il sistema di liquidazione delle somme dovute a titolo di indennizzo per l'irragionevole durata dei procedimenti penali, privilegiano aspetti organizzativi e gestionali della procedura finalizzati ad accertare l'effettività del credito vantato dai beneficiari, onerandoli di una serie di adempimenti che consentono all'amministrazione di verificare l'attualità delle pretese dagli stessi vantate, i documenti a sostegno delle istanze e le motivazioni sottese alle richieste, con obbligo di aggiornamento delle relative sezioni di interesse e di inoltro delle istanze esclusivamente con modalità telematiche utili alla gestione delle medesime e alla programmazione della loro evasione da parte dell'amministrazione. Le disposizioni organizzative introdotte consentiranno all'amministrazione una migliore gestione delle somme stanziata a legislazione vigente per la liquidazione degli indennizzi sul capitolo 1264 «Somma occorrente per far fronte alle spese derivanti dai ricorsi proposti dagli aventi diritto ai fini dell'equa riparazione dei danni subiti in caso di violazione del termine ragionevole del processo» dello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una più oculata programmazione della liquidazione degli indennizzi secondo le tempistiche disciplinate dalle presenti disposizioni e solo qualora sussistano i requisiti di corretta e regolare trasmissione telematica delle istanze e di ammissibilità e regolarità delle dichiarazioni rese e delle documentazioni fornite dagli interessati.*



CAPO II
MISURE DI REVISIONE DELLA SPESA

ART. 110
(Misure in materia di personale pubblico)

L'articolo, per le finalità ivi indicate, prevede che le amministrazioni pubbliche possano procedere, per l'anno 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore a un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Tale disposizione non si applica alle Aziende e agli Enti del Servizio sanitario nazionale, al personale delle Magistrature e agli Avvocati e Procuratori dello Stato e agli enti con un numero di dipendenti fino a 20 unità. L'intervento tiene conto dei regimi assunzionali dei diversi comparti e settori. In particolare, sono previste modifiche alle seguenti disposizioni in materia di assunzioni e/o di organici: e comma 1 dell'articolo 3 della legge 56 del 2019 relativo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici economici (comma 2); e comma 3-bis dell'articolo 584 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) relativo alle Forze armate incluso il Corpo delle capitanerie di porto (comma 3) e comma 9-bis dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 4 lettera a); e comma 13-bis dell'articolo 66 del DL 112 del 2008 relativo alle Università (comma 4 lettera b); e comma 2 dell'articolo 9 del Dlgs 218 del 2016 relativo agli Enti Pubblici di Ricerca comma 654 dell'articolo 1 della legge 205 del 2017 relativo alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM (comma 6); a (comma 6); e il comma 7 modifica la vigente normativa in materia di assunzioni delle Istituzioni scolastiche. In particolare, per il settore scolastico, la riduzione del turn over pari al 25% determina la riduzione di 5.660 posti dell'organico dell'autonomia e di 2.174 unità di personale ATA.

Il comma 8 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento delle cessazioni relative all'anno precedente alle Autorità indipendenti.

Il comma 9 modifica per il 2025 la vigente normativa in materia di facoltà assunzionali degli enti territoriali, dei relativi enti strumentali e delle CCIAA, con più di 20 dipendenti.

Il comma 10 applica per l'anno 2025 il predetto limite del 75 per cento agli enti non ricompresi nei commi da 2 a 9, ma indicati nei raggruppamenti istituzionali delle Agenzia fiscali, degli Enti di regolazione dell'attività economica, degli Enti produttori di servizi tecnici e economici, degli Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, delle Autorità di bacino del distretto idrografico, delle Fondazioni lirico-sinfoniche, dei Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale e delle Altre amministrazioni locali, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ed individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione dei soggetti costituiti in forma societaria, delle ONLUS e delle amministrazioni con un numero di dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non superiore a 20.

Il comma 11 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze peculiari o consentire l'assunzione di specifiche professionalità, si possa derogare a quanto disposto dal presente articolo previa compensazione, fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, delle facoltà assunzionali volta a garantire l'invarianza finanziaria.



Il comma 12 dispone che i risparmi permanenti conseguiti per effetto di assunzioni a tempo indeterminato effettuate in misura inferiore a quelle consentite dalla legislazione vigente in materia di turn over, ivi incluse le disposizioni introdotte dal presente articolo, asseverati dai relativi organi di controllo, possano essere destinati ad incrementare i fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi determinato per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e certificati ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 o dalle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti. Il comma 13 prevede, al fine di rendere strutturali nel tempo le economie realizzate nell'anno 2025, che le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica, anche in termini finanziari. Le amministrazioni non soggette alla adozione dei predetti piani provvedono ad adeguare la propria dotazione organica secondo i rispettivi ordinamenti. L'adeguamento della dotazione organica è asseverato dall'organo di controllo.

Il comma 14 prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno le somme derivanti dall'applicazione dei commi da 2 a 8 e 10 siano versate dalle amministrazioni interessate al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3441, opportunamente istituito, per restare acquisite all'erario. Con apposita comunicazione saranno fornite indicazioni alle amministrazioni interessate in merito alle modalità di versamento al capitolo dedicato.

Il comma 15 prevede che le disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e le Regioni a Statuto speciale si attengano alle stesse tenendo conto della peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

La stima delle economie derivanti dalla disposizione è stata effettuata prudenzialmente, prendendo a riferimento le cessazioni per raggiunti limiti ordinamentali, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni, considerando lo stipendio tabellare e l'indennità di amministrazione/ente. Per le amministrazioni di cui al comma 10 le economie sono quantificate a consuntivo. Per l'anno 2025 per il settore scolastico le economie sono quantificate in misura pari al 33% tenuto conto dell'avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre di ciascun anno solare. A decorrere dall'anno 2026, le predette economie sono computate nella misura piena.



Risparmi blocco turn over 25%			
	COMPARTO/CONTRATTO	Risparmio anno 2025	Risparmio a decorrere dal 2026
Comma 2	Amministrazioni che applicano il turn over (art. 3, L. n. 56/2019)	140.927.492	140.927.492
Comma 3	Forze Armate (art. 584, comma 3-bis, lettere a) e b) del D.lgs. n. 66 del 2010)	24.463.092	24.463.092
Comma 4 lett a)	Corpi di polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 9-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	89.684.131	89.684.131
Comma 4 lett b)	Università (comma 13-bis dell'articolo 66 del D.L. n. 112 del 2008)	36.691.122	36.691.122
Comma 5	Enti pubblici di ricerca (D.lgs. n. 218 del 2016 - comma 2 articolo 9)	8.585.084	8.585.084
Comma 6	Enti AFAM (L. n. 205 del 2017 - art. 1, comma 654)	3.114.197	3.114.197
Comma 7	Scuola	88.036.314	266.776.710
Comma 8	Autorità Indipendenti	1.338.209	1.338.209
TOTALE GENERALE		392.839.642,3	571.580.038
Comma 9	Regioni ed Enti locali (art. 33 commi 1, 1-bis e 2 del DL 34/2019) ed altri enti locali soggetti a turn over	159.608.552	159.608.552

ART. 111

(Misure in materia di organi amministrativi di enti)

L'intervento normativo, per esigenze di contenimento e di riduzione della spesa, stabilisce che i compensi corrisposti agli organi amministrativi di vertice degli enti e degli organismi pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e degli enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi a carico della finanza pubblica non possono superare il limite dell'importo annuo corrispondente al 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al primo presidente della Corte di cassazione.

Detto limite viene pertanto fissato nell'importo di 120.000 euro annui, quale parametro di riferimento da considerarsi adeguatamente proporzionato in relazione alla complessità degli incarichi in questione, che viene stabilito altresì in ossequio ad un principio di coerenza con la qualità e quantità delle prestazioni richieste. Ciò anche nella considerazione della circostanza che altre figure di rilievo istituzionale previste dall'ordinamento, quali, ad esempio, i Ministri ed i Sottosegretari di Stato percepiscono indennità paramtrate a quelle spettanti ai membri del Parlamento, per importi sostanzialmente in linea con quello fissato dalla presente norma come parametro massimo di riferimento.

Di conseguenza, con il citato decreto è stabilita la percentuale di riduzione da applicare agli importi indicati nella tabella C di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.



Viene anche introdotta una disposizione per effetto della quale i titolari di cariche negli organi degli enti e degli organismi pubblici, che ove previsto nei rispettivi ordinamenti, mantengono un trattamento retributivo di servizio da parte dell'amministrazione di appartenenza non possono percepire per l'incarico svolto compensi di importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico in godimento. Disposizione di analogo tenore e finalità viene introdotta per disciplinare i casi di cumulabilità delle indennità.

Sono indicati infine gli organi e gli enti esclusi dall'assoggettamento alle disposizioni in questione.

Viene altresì precisato che le norme in questione non si applicano ai trattamenti economici e agli emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

L'intervento normativo nel suo complesso determinerà prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno, tuttavia, essere colti solo a consuntivo, nel medio termine.

ART. 112

(Misure di potenziamento dei controlli di finanza pubblica)

L'articolo reca misure finalizzate a potenziare la funzione di controllo e monitoraggio della finanza pubblica.

Il **comma 1** estende l'obbligo di integrare la composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze a società, enti, organismi e fondazioni che ricevono, anche in forma indiretta, contributi a carico dello Stato di entità significativa.

Tale obbligo è già previsto, per le amministrazioni pubbliche, dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cui disposizioni sono fatte salve. Rimane, in particolare, confermato il perimetro applicativo previsto dall'anzidetto articolo 16, con la precisazione che, tra le società destinatarie della presente disposizione, non sono annoverate le controllate o le partecipate da regioni ed enti locali così come definite dagli articoli 11-*quater* e 11-*quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 1 stabilisce, altresì, che la soglia di significatività del contributo a carico dello Stato ricevuto da società, enti, organismi e fondazioni, oltre la quale scatta l'obbligo di integrazione della composizione dell'organo di controllo, è fissata con DPCM da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Si prevede, tuttavia, che, in sede di prima applicazione, detta soglia è fissata nell'importo di 100 mila euro annui.

Il **comma 2** disciplina la tempistica e le modalità di adeguamento della composizione dell'organo di controllo dei soggetti destinatari della norma, individuando:

- la decorrenza a partire dalla prima scadenza del collegio successiva all'esercizio in cui il soggetto risulta percettore di un contributo a carico dello Stato;
- la cessazione a partire dalla prima scadenza del collegio successiva al venir meno delle medesime condizioni.



Quanto alle modalità di adeguamento, il comma 2 stabilisce che gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, al fine di dare attuazione alle relative disposizioni, adottano, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le conseguenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative.

Infine, con lo scopo di evitare aggravii di oneri a carico dei soggetti individuati al comma 1, la norma mantiene fermo il numero dei componenti del collegio dei revisori o sindacale come definito dai relativi ordinamenti.

Il **comma 3** stabilisce che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze che operano negli organi di controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dei soggetti individuati al comma 1, nell'espletamento dei compiti demandati dalla normativa vigente, assicurano le necessarie attività di monitoraggio della spesa e di resoconto al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risultanze delle verifiche effettuate, in conformità alle direttive individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze fornite al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in accordo con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le previsioni recate dai commi da 1 a 3 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto:

- *il Ministero dell'economia e delle finanze curerà gli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;*
- *i compensi da corrispondere ai rappresentanti ministeriali per le attività svolte in seno ai collegi di revisione o sindacali dei soggetti interessati dalla norma saranno a carico di questi ultimi che, in ogni caso, non registreranno alcun aggravio di oneri, stante la disposizione che mantiene fermo il numero dei componenti dell'organo di controllo come definito dai relativi ordinamenti.*

Il **comma 4** risponde all'esigenza di favorire processi di efficientamento della gestione di società, enti, organismi e fondazioni che, pur non essendo ricompresi nell'ambito della pubblica amministrazione, sono percettori di contributi a carico dello Stato, nella prospettiva di realizzare processi integrati e sistematici di revisione della spesa pubblica e di rafforzare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche erogate.

Per questo motivo, si prevede di estendere ai soggetti sopra menzionati l'applicazione delle misure di contenimento della spesa previste dai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) già sperimentate utilmente per enti e organismi pubblici afferenti alla finanza statale. È stabilito, in particolare, che le società, gli enti, gli organismi e le fondazioni di cui al comma 1, a decorrere dal 2025, non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità in un periodo base, individuato, limitatamente ai soggetti contemplati dal presente articolo, nel triennio 2021-2023. L'estensione dell'applicazione delle suindicate misure di contenimento è volto a incentivare, anche con riguardo alla platea dei destinatari della presente norma, l'adozione di processi di governo e di controllo della spesa in linea con gli obiettivi generali di finanza pubblica, senza tuttavia pregiudicare l'operatività e il perseguimento delle finalità istituzionali, atteso che le misure di contenimento oggetto di estensione prevedono un meccanismo che consente di aumentare la capacità di spesa in misura corrispondente alle maggiori risorse proprie acquisite rispetto al periodo di confronto.



La disposizione – stante la finalità di potenziamento del controllo e del monitoraggio della spesa – è suscettibile di determinare prevedibili conseguenze positive in termini di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i cui effetti potranno tuttavia essere colti solo a consuntivo, nel medio termine, man mano che la norma produrrà i suoi esiti.

Il **comma 5** è volto a potenziare l'attività di controllo amministrativo contabile dei revisori dei conti che operano presso le istituzioni scolastiche, attribuendo ai medesimi ulteriori compiti di verifica che saranno definiti sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tal fine, è previsto l'incremento dello stanziamento destinato ai compensi dei revisori quantificato, complessivamente, nella misura di 2,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

CAPO III

ALTRE MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 113

(Contributo alla finanza pubblica da parte di società pubbliche)

La disposizione prevede che la RAI – Radiotelevisione italiana S.p.A. adotta, per il triennio 2025-2027, misure di contenimento dei costi di personale e per consulenze assicurando che il corrispondente ammontare:

- per il 2025, non sia superiore al costo sostenuto nel 2023, quale risultante dal conto economico del relativo bilancio di esercizio;
- per il 2026 e per il 2027 sia ridotto di una misura rispettivamente pari ad almeno il due e il quattro per cento del costo sostenuto nel triennio 2023-2025.

I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati agli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana numero 121 del 25 maggio 2024.

La norma demanda al collegio sindacale il compito di verificare la corretta attuazione delle misure introdotte e stabilisce che gli eventuali risparmi discendenti dalle medesime sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 3 del contratto nazionale di servizio 2023-2028.

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

ART. 114

(Accantonamenti oneri connessi ai piani di stock option)

La contabilizzazione IAS/IFRS consente di imputare a titolo di costo del lavoro (e oneri finanziari) la contropartita del valore di mercato delle azioni che saranno assegnate ai dipendenti e al *management* in attuazione di un piano di *stock option* o *stock granting*, già nel momento in cui il piano viene deliberato e le azioni iscritte nello Stato Patrimoniale, indipendentemente dalla circostanza che sia avvenuta l'effettiva assegnazione. Tale onere "figurativo" risulta deducibile, in applicazione del principio di derivazione rafforzata, ai sensi delle disposizioni di coordinamento contenute nel DM 8/6/2011 (solo per i soggetti IAS/IFRS adopter).



La proposta intende rendere deducibile tale componente di reddito solo al momento dell'assegnazione dei predetti strumenti finanziari; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono assegnati a seguito di tali operazioni.

L'analisi effettuata sui dati delle principali banche ha consentito di rilevare piani di stock option triennali per un importo complessivo di deduzione delle poste interessate dall'intervento pari a circa 150 milioni di euro. Parallelamente, la medesima analisi condotta sulle maggiori imprese del settore industriale ha consentito di quantificare ulteriori piani di stock option per un importo equivalente a quello rilevato nel settore bancario.

Supponendo che l'avvio del piano di stock option si distribuisca omogeneamente nei tre anni (un terzo avvia nel 2025, un terzo nel 2026 e un terzo nel 2027), si è sviluppata un'ipotesi di ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi secondo lo schema di deducibilità a legislazione vigente:

	2025	2026	2027	2028	2029
Piano 2025	-100	-100	-100		
Piano 2026		-100	-100	-100	
Piano 2027			-100	-100	-100
Piano 2028				-100	-100
Piano 2029					-100
Totale	-100	-200	-300	-300	-300

Milioni di euro

La normativa proposta prevede l'indeducibilità della componente figurativa da cui il seguente schema di deducibilità a legislazione proposta:

	2025	2026	2027	2028	2029
Piano 2025	0	0	-300		
Piano 2026		0	0	-300	
Piano 2027			0	0	-300
Piano 2028				0	0
Piano 2029					0
Totale	0	0	-300	-300	-300

Milioni di euro

Ne deriva una variazione di deducibilità (maggiore base imponibile) come indicato di seguito:

	2025	2026	2027	2028	2029
Maggiore base imponibile	100	200	0	0	0

Milioni di euro

Ai fini della valutazione dell'impatto sul gettito, i contribuenti sono stati distinti tra banche ed altri operatori ai fini dell'applicazione delle specifiche aliquote effettive dei relativi settori.

Considerando l'entrata in vigore dal 2025 e un acconto IRES del 75%, l'andamento finanziario sarebbe il seguente:



	2025	2026	2027	2028	2029
IRES	0	25	39	-21	0

Milioni di euro

ART. 115

(Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n.108 ed efficientamento del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

La proposta razionalizzazione e riforma del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di seguito anche "Fondo"), attraverso una mirata integrazione dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 non prevede la assegnazione di nuove risorse a valere sul bilancio dello Stato, dal momento che i flussi di alimentazione periodica del Fondo sono già delineati e disciplinati dall'art. 1, commi 385 e 386 della legge n. 266/2005.

Si prevede, tuttavia, ex novo la concessione di una garanzia dello Stato di ultima istanza per gli interventi di garanzia promossi dai confidi e dalle fondazioni e associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura (comma 7), che, in analogia con interventi pubblici promossi da altri fondi di garanzia (Fondo di garanzia PMI ex art. 2, comma 100, lettera a della legge 662/1996; Fondo garanzia prima casa ex art. 1, comma 48, lettera c della legge 147/2013; Fondo per lo studio di cui all'art. 15 del DL 81/2007 convertito dalla L 127/2007 come integrato dall'art. 16-ter del DL 71/2004 convertito dalla legge 106/2024) consentono alle banche e agli altri soggetti finanziatori, benefici di ponderazione a fini prudenziali, incentivando così la concessione del finanziamento. ¹Giova precisare che la nuova garanzia dello Stato di ultima istanza opererebbe solo laddove non dovesse operare la garanzia del confidi o delle fondazioni e associazioni antiusura a valere sulle risorse del Fondo. Al riguardo si evidenzia che, come previsto dal novellato comma 1 dell'art. 15 nel testo in proposta, dette risorse godono di separazione patrimoniale, sono assegnate solo "in gestione" senza confondersi con il patrimonio degli assegnatari e sono depositate su conti bancari ad hoc (*"devono essere accreditati su specifici conti, separati dai fondi propri dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatarie, con vincolo di destinazione (.....) costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dei Confidi e delle fondazioni e associazioni assegnatari"*). Nella pluriennale esperienza del Fondo non risultano eventi di escussione della garanzia ai quali gli assegnatari del Fondo non abbiano potuto fare fronte con le risorse loro destinate. Anche il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi con la limitazione ai soli "soggetti garanti autorizzati" ai sensi della disciplina del Fondo di garanzia PMI ex L 662/1996 (nuovo comma 2, lettera a) va nella stessa direzione di ulteriore contenimento dei rischi. Sotto altro aspetto il combinato disposto dei nuovi commi 7-bis e 10-bis consente l'introduzione di ulteriori presidi a salvaguardia della garanzia dello Stato di ultima istanza, rimettendo al provvedimento ministeriale la definizione di criteri, condizioni e modalità per la sua concessione, tra quali è prevista la indicazione della percentuale minima di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio per ciascuna operazione al fine di assicurare un'adeguata disponibilità di risorse per fronteggiare il rischio di escussione. Si ritiene, pertanto, che il rischio sotteso di un'escussione della garanzia dello Stato di ultima istanza sia meramente teorico. Conseguentemente, detta garanzia è inserita nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009, senza necessità di una specifica copertura finanziaria. Anche la possibilità di ricorso al supporto di una società *in house* (comma 10-



quater) è prevista con oneri a valere sulle risorse del Fondo medesimo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto - legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 nel limite massimo annuo di 400.000 euro a decorrere dal 2025. Si evidenzia che il Fondo è, altresì, alimentato annualmente, ai sensi dell'art. 1, commi 385 e 386 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), da una somma pari alla quota eccedente la media delle somme riscosse nel biennio 2002-2003 con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per infrazioni alla normativa valutaria, antiriciclaggio e in materia di usura e dall'ammontare dei contributi restituiti dagli Enti gestori del Fondo a seguito di inattività biennale e cessazione. Per l'anno 2024, il totale delle suddette somme, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo, che si aggiunge allo stanziamento della legge di bilancio 2024, è stato pari a 14.306.156,00 euro.

Le previsioni contenute nei restanti commi non comportano oneri, essendo relative ad aspetti di carattere procedurale (tra i quali: il diverso riparto del fondo tra confidi e associazioni/fondazioni, la esplicitazione dell'affidamento in gestione delle risorse del fondo, la separazione delle risorse, il rafforzamento dei criteri di selezione dei confidi) che sono in massima parte una riproposizione/razionalizzazione della normativa già vigente e attualmente disseminata in diversi plessi legislativi, o l'esplicitazione di circostanze già presenti nell'attuale configurazione del fondo. La disposizione non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 116

(Contributo alla finanza pubblica da parte di enti pubblici non economici e società pubbliche)

La disposizione prevede che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, l'Automobile club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che resta acquisita all'erario.

ART. 117

(Assegnazione agli organi dell'Amministrazione finanziaria dei beni confiscati per uno dei delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74)

La disposizione prevede l'allineamento della previsione di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, che conferisce all'Autorità giudiziaria la facoltà di affidare in custodia giudiziale agli organi dell'Amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta, per le loro esigenze operative, i beni, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contemplati dal medesimo decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ampliando l'applicazione anche ai delitti tributari.

La disposizione non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché realizzabile attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 118

(Tax credit cinema)

La norma apporta le seguenti modifiche alla Legge 14 novembre 2016, n. 220. In particolare:



La lettera a), apporta modifiche all'articolo 12, comma 6, allargando il perimetro della relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi della legge cinema predisposta dal Ministero della cultura e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre, prevedendo che l'indagine deve avere riguardo, in particolare, sia all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia di tutti gli incentivi, e non solo quindi degli incentivi tributari, sia agli esiti dei controlli previsti dalla medesima legge.

La lettera b), apporta modifiche all'articolo 13, commi 2 e 5 e introduce il comma 5-bis; in particolare, con la modifica al comma 2 viene eliminato qualsiasi riferimento alla straordinarietà dei Piani per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, essendo entrambi divenuti ordinari; con la modifica al comma 5 viene portato dal 15 per cento al 30 per cento il limite massimo delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo da destinate ai contributi selettivi e ai contributi alla promozione; il comma 5-bis, di nuova introduzione, prevede che le risorse stanziare per i finanziamenti degli interventi della legge, laddove inutilizzate, possano essere destinate, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera c), reca modifiche all'articolo 15, comma 2, sopprimendo alla lettera a) la parola "ordinariamente" e specificando che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere cinematografiche è l'aliquota massima, in conformità a quanto già previsto alla fine della medesima disposizione; parimenti, alla lett. b), viene puntualizzato che l'aliquota del 40 per cento prevista per le opere audiovisive è l'aliquota massima.

La lettera d) apporta modifiche all'articolo 21, comma 5. In particolare, è stata introdotta la previsione secondo cui i decreti attuativi emanati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previsti nel medesimo comma, possono stabilire i criteri e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al credito d'imposta riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e dei relativi proventi; all'assegnazione in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera; in tal modo lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo; infine, è stata apportata una modifica alla previsione che disciplina il credito di imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al regista, sceneggiatore, attore e ad altre figure da individuare, rimandando al decreto attuativo del medesimo comma l'individuazione dell'importo massimo, sulla base di quanto previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie.

La lettera e) reca modifiche all'art. 26, commi 3 e 4, sopprimendo sia la disposizione relativa alla concessione di contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico sia la previsione relativa alla posizione contabile delle imprese; dette previsioni, infatti, non hanno mai trovato applicazione. Inoltre, per i contributi selettivi è stata introdotta la previsione secondo cui, con il decreto attuativo previsto nel medesimo comma, possono essere stabiliti i criteri, i meccanismi e le modalità attraverso cui lo Stato acquisisce la titolarità, in misura proporzionale al contributo riconosciuto, di una quota dei diritti sulle opere beneficiarie e di una quota dei relativi proventi; all'assegnazione di questi ultimi in favore dello Stato si procede, comunque, solo dopo che siano stati coperti i costi dell'opera. In tal modo, lo Stato diventa a tutti gli effetti un associato dell'impresa con



una quota dei diritti e dei proventi corrispondente al beneficio accordato, i cui ricavi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera f) apporta modifiche all'art. 29, alla rubrica e al comma 1, mutando il piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo da straordinario a ordinario; in particolare, con la modifica apportata è prevista una dotazione annua pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 per la concessione di contributi finalizzati alla digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive; la previgente disposizione prevedeva, infatti, un piano straordinario per le sole annualità 2017, 2018 e 2019; infine, è stata apportata una modifica al comma 4, prevedendo, in analogia a quanto previsto all'art. 28, comma 2, che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato siano definiti con decreto del Ministro della cultura e non del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro.

La lettera g) apporta all'art. 32, comma 7, una modifica di coordinamento formale.

ART. 119

(Misure di revisione della spesa e attuazione della riforma 1.13 del PNRR)

Il comma 1 prevede che, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel piano strutturale di bilancio Italia 2025 - 2029, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'allegato III annesso alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2025, 2026 e a decorrere dall'anno 2027, degli importi ivi indicati.

Al fine di consentire alle amministrazioni interessate la necessaria flessibilità nella gestione del bilancio la disposizione prevede che, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità e bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle riduzioni operate, suddivisa per Stati di previsione.



Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
Triennio 2025 - 2027
(migliaia di Euro)

Ministero	2025		2026		2027 e successivi	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	782.172	466.926	743.851	455.757	666.978	400.895
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	366.090	357.296	375.977	366.711	388.583	382.996
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	34.579	28.213	34.224	28.204	34.234	28.223
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	85.110	49.120	107.387	61.537	110.272	49.116
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	69.386	50.717	70.479	52.211	60.681	43.304
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	41.038	9.953	39.447	11.307	40.584	12.838
MINISTERO DELL'INTERNO	217.865	97.691	178.028	64.597	213.097	102.365
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	125.192	102.838	165.242	142.271	211.660	195.335
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	293.693	229.026	294.476	237.517	236.593	187.465
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	246.922	217.897	238.590	213.345	216.275	207.478
MINISTERO DELLA DIFESA	56.978	18.226	55.094	17.905	52.725	20.302
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE	63.106	47.454	32.327	18.053	29.720	15.810
MINISTERO DELLA CULTURA	147.630	118.321	178.111	150.855	204.089	175.375
MINISTERO DELLA SALUTE	41.111	28.912	40.758	29.571	29.886	23.177
MINISTERO DEL TURISMO	69.394	68.463	46.435	45.487	40.383	39.487
Totale	2.640.265	1.891.052	2.600.427	1.895.340	2.535.759	1.884.173

Il **comma 2** ai fini del conseguimento della *milestone* MIC1-122 della Riforma 1.13 del PNRR [Riforma della revisione della spesa (“riforma della spending review”)] fissa gli obiettivi di risparmio di spesa per il periodo 2025-2027 per l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2025, 500 milioni di euro per l’anno 2026 e 700 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027 in termini di indebitamento netto. I suddetti obiettivi sono individuati nell’ambito delle riduzioni degli stanziamenti di bilancio per le amministrazioni centrali dello Stato, disposte dalla presente legge, incluse le disposizioni di cui all’articolo 110. Gli obiettivi di risparmio sono ripartiti tra i Ministeri secondo quanto indicato nell’ allegato IV annesso alla presente legge.

Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, a parità di importi complessivi indicati dal comma 2, è possibile modificare la ripartizione degli obiettivi di risparmio fra ministeri e le misure che concorrono al raggiungimento dei suddetti importi.



Il **comma 4** prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, le occorrenti variazioni di bilancio in relazione ai commi 1 e 3.

Il **comma 5** prevede che sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze le misure di cui ai commi 2 e 3. Il monitoraggio è svolto sulla base di quanto indicato dalle linee guida ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottate con determina del Ragioniere generale dello Stato del 29 dicembre 2022 e pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I Ministeri sono tenuti a fornire gli elementi necessari per il monitoraggio al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale può richiedere, agli stessi, eventuali integrazioni delle informazioni fornite, in particolare per la rendicontazione dei risparmi. Ogni Ministero redige una relazione di monitoraggio entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di revisione; dette relazioni sono allegate a quella predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze in coerenza con quanto previsto per il conseguimento della milestone M1C1-122 della Riforma 1.13 del PNRR.

CAPO IV **FONDI**

ART. 120

(Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture)

I **commi 1 e 2** prevedono l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione complessiva di 24.000 milioni di euro, di cui 3.500 milioni di euro per l'anno 2027, 2.000 milioni di euro per l'anno 2028, 1.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 2.500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, diretto a finanziare investimenti infrastrutturali, con riferimento a interventi, anche già finanziati parzialmente, che abbiano un cronoprogramma compatibile con i saldi di finanza pubblica. Le risorse del fondo sono assegnate, nel limite previsto per ciascuna amministrazione dall'allegato V, mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, se relative ai Ministeri. Con i medesimi decreti sono definiti anche le modalità di monitoraggio sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e quelle di revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Gli stanziamenti sono indicati nella seguente tabella:



Ministero <i>(dati in milioni di euro)</i>	2027	2028	2029	2030-2036	2027-2036 <i>(valore cumulato)</i>
Ministero dell'economia e delle finanze	1.189	595	311	873	8.206
<i>di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	<i>110</i>	<i>110</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>980</i>
Ministero delle imprese e del made in Italy	350	300	161	350	3.261
Ministero della giustizia	141	81	40	101	966
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	12	6	3	8	78
Ministero dell'Istruzione e del Merito	12	7	7	9	88
Ministero dell'Interno	103	104	50	133	1.187
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	192	100	71	100	1.063
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	924	536	200	551	5.514
Ministero dell'università e della ricerca	238	129	62	155	1.514
Ministero della Difesa	30	15	15	15	165
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	40	28	14	34	321
Ministero della cultura	200	60	40	130	1.210
Ministero del turismo	59	29	15	31	316
Ministero del lavoro	1	1	1	1	10
Ministero della salute	10	10	10	10	100
TOTALE	3.500	2.000	1.000	2.500	24.000

Il **comma 3** del presente articolo innalza da 33,787 a 35,053 miliardi di euro il programma straordinario di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e successivi rifinanziamenti. Nel contempo stabilisce, al **comma 4**, che la ripartizione dell'incremento di euro 1,266 miliardi di cui al comma 1 avvenga, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sulla base del valore degli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», precedentemente finanziati dal Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e in attuazione del suddetto articolo 1, comma 13, transitati alla gestione del programma di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 67/1988, al netto degli importi relativi alle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania.

ART. 121

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e fondo per esigenze indifferibili)

Il **comma 1** indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2025–2027 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.



Il **comma 2** prevede l'incremento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 122

(Fondi per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)

Il comma 1 modifica l'epigrafe del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 511 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali al fine di allargare il proprio ambito di utilizzo.

Il comma 2 prevede l'istituzione di due fondi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno di parte corrente e uno di conto capitale, finalizzato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

ART. 123

(Fondo per l'immigrazione)

Al fine di far fronte al costante aumento del flusso dei migranti nel territorio nazionale, le risorse iscritte sul capitolo 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno finalizzate all'attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza, sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno 2025.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 124

(Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome)

La disposizione non determina nuovi oneri, in quanto gli effetti finanziari dei trasferimenti a favore delle Autonomie speciali sono compresi tra gli oneri complessivi delle misure fiscali nel territorio nazionale.



Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente⁷

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di governance economica europea. La principale novità di queste regole, come già accennato nella premessa della relazione illustrativa, riguarda l'introduzione per ciascun Paese di un nuovo documento di programmazione che copre un orizzonte di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale denominato Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT), nel quale si fissa un sentiero di spesa netta delle Amministrazioni pubbliche. Le previsioni per il triennio 2025-2027 e anche per le annualità successive tengono conto di questo contesto in evoluzione.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nella nota tecnico illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2025 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- con riferimento all'anno in corso
 - sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 - elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 - considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- con riferimento agli anni successivi
 - calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

⁷ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 24 della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2025 e per il triennio 2025-2027 e Budget per il triennio 2025-2027 nonché le proposte per la manovra 2025.



- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il quinquennio 2025-2029 sono state, quindi, rielaborate per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2024.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. La classificazione economica espone l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. L'esposizione per unità di voto parlamentare viene rappresentata per Titolo, Natura e Tipologia con una nomenclatura ed una struttura modificate in coerenza con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi, per il quinquennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2024 e negli esercizi precedenti. A tal riguardo, particolare attenzione è stata tributata agli stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro e ad ogni proposta incrementativa, focalizzando in primis l'esame sugli stanziamenti che abbiano registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, addivenendo alla loro riduzione in assenza di un'adeguata motivazione a conferma del quantum.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi⁸), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento, e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale

⁸ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.



prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2024 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel PSBMT.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge⁹ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario

⁹ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.



nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;

3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocatione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità¹⁰ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

¹⁰ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.



Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti¹¹.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato art. 23, co. 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:

¹¹ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n.196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Missioni internazionali	MEF	C	7.550.000.000	A DECORRERE	1.270.000.000	1.570.000.000	1.570.000.000	2025	A DECORRERE
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali - FEN	MEF	K	1.050.000.000	A DECORRERE	450.000.000	150.000.000	150.000.000	2025	A DECORRERE
Funzionamento scuole statali	MIM	C	190.000.000	190.000.000	20.000.000	20.000.000	50.000.000	2025	2029
Servizio civile nazionale	MEF	C	700.000.000	A DECORRERE	100.000.000	100.000.000	200.000.000	2025	A DECORRERE
Interventi Commissario Gran Sasso	MIT	K	85.000.000	85.000.000	-	-	20.000.000	2027	2029
Fondo unico turismo parte corrente	TURISMO	C	20.000.000	20.000.000	20.000.000			2025	2025
Contributo al contrasto della peste suina	MASAF	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo per il recepimento della normativa europea	MEF	C	100.000.000	A DECORRERE	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2025	A DECORRERE
DIFESA - Investimenti difesa nazionale	DIFESA	K	7.500.000.000	22.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	2025	2039
MIMIT - Investimenti difesa nazionale	MIMIT	K	5.066.000.000	12.594.000.000	922.000.000	973.000.000	1.090.000.000	2025	2039
Fondo piccoli comuni	INTERNO	C	10.000.000	10.000.000	10.000.000			2025	2025
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Fondazioni lirico sinfoniche	MIC	C	70.000.000	A DECORRERE	14.000.000	14.000.000	14.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività musicali in Italia e all'estero	MIC	C	35.000.000	A DECORRERE	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo - Attività teatrali di prosa	MIC	C	11.875.000	A DECORRERE	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2025	A DECORRERE
Fondo nazionale per la rievocazione storica	MIC	C	5.000.000	A DECORRERE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le non autosufficienze	MILPS	C	574.850.000	574.850.000	80.570.000	48.570.000	148.570.000	2025	2029
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (FSOF)	MILPS	C	300.000.000	300.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	2025	2027



SEZ. II - RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Marebonus	MIT	C	60.000.000	A DECORRERE	12.000.000	12.000.000	12.000.000	2025	A DECORRERE
Ferrobonus	MIT	C	50.000.000	A DECORRERE	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2025	A DECORRERE
Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità	MEF	C	200.000.000	200.000.000	-	50.000.000	150.000.000	2026	2027
Sostegno esuli ex Jugoslavia	MAECI	C	30.000.000	A DECORRERE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	2025	A DECORRERE
Caregiver	MILPS	C	72.250.000	A DECORRERE	15.000.000	10.000.000	13.750.000	2025	A DECORRERE
ATP Finals Torino	MEF	C	78.000.000	97.500.000	-	19.500.000	19.500.000	2026	2030
RFI - Manutenzione ordinaria	MEF	C	1.250.000.000	1.540.000.000	290.000.000	190.000.000	190.000.000	2025	2030
Commissione garanzia sciopero	MILPS	C	7.500.000	A DECORRERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2025	A DECORRERE
Costruzione e ampliamento Istituti Penitenziari	GIUSTIZIA	K	80.000.000	80.000.000	30.000.000	50.000.000		2025	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		c	11.324.475.000	2.942.350.000	1.989.445.000	2.181.945.000	2.515.695.000		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	13.781.000.000	35.259.000.000	2.902.000.000	2.673.000.000	2.760.000.000		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			25.105.475.000	38.201.350.000	4.891.445.000	4.854.945.000	5.275.695.000		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
Riprogrammazione Programmi di investimento della Difesa	MIMIT	K	170.000.000	-	50.000.000	110.000.000	20.000.000	2025	2036
Tecnologie spaziali ed economia satellitare	MEF	K	- 48.540.244	-	171.930.799	- 22.230.171	48.540.242	2025	2030
Strade sicure - Messa in sicurezza e sistema monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	MIT	K	- 195.000.000	-	51.500.000	- 25.000.000	- 110.000.000	2025	2032
Sviluppo accessibilità marittima e resilienza infrastrutture portuali	MIT	K	- 120.000.000	-			- 150.000.000	2027	2031
Contratti di filiera agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura	MASAF	K	- 270.330.000	-	122.500.000	- 70.330.000	- 150.000.000	2025	2031
Unità navali - DDX	DIFESA	K	404.000.000	-	136.000.000	180.000.000	- 2.000.000	2025	2038
Unità navali - FREMM EVO	DIFESA	K	182.000.000	-	-	34.000.000	114.000.000	2026	2036
TOTALE PARTE CORRENTE		c	-	-	-	-	-		
TOTALE CONTO CAPITALE		k	122.129.756	-	159.930.799	206.439.829	- 229.459.758		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			122.129.756	-	159.930.799	206.439.829	- 229.459.758		
SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
MEF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MEF	K	- 161.492.167	- 161.492.167	42.979.564	- 63.440.789	- 30.924.668	2025	2028
MIMIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIMIT	K	- 436.565.236	- 485.751.624	108.340.754	- 121.658.565	- 81.800.741	2025	2035
GIUSTIZIA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	GIUSTIZIA	K	- 468.073.466	- 468.073.466	179.243.579	- 190.805.585	- 98.024.302	2025	2027
MAECI - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MAECI	K	- 6.000.000	- 6.000.000	4.000.000	- 2.000.000		2025	2026
MIM - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIM	K	- 6.405.943	- 6.405.943	2.405.943	- 4.000.000		2025	2026



SEZIONE II - DEFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL QUINQUENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2025 ad anno terminale)	2025	2026	2027	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
INTERNO - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	INTERNO	K	- 867.709.057	- 867.709.057	- 290.512.242	- 305.009.803	- 117.864.036	2025	2029
MASE - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASE	K	- 132.350.007	- 132.350.007	- 80.350.007	- 51.000.000	- 1.000.000	2025	2027
MIT - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIT	K	- 995.369.804	- 998.774.716	- 679.749.473	- 209.146.863	- 106.473.468	2025	2034
MUR - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MUR	K	- 8.000.000	- 8.000.000	-	- 8.000.000	-	2026	2026
DIFESA - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	DIFESA	K	- 293.983.108	- 293.983.108	- 105.934.442	- 125.624.019	- 39.782.997	2025	2028
MASAF - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MASAF	K	- 222.649.115	- 222.649.115	- 136.725.748	- 84.638.210	- 1.285.157	2025	2027
MIC - Riduzione degli stanziamenti di leggi pluriennali oggetto di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n.196/2009.	MIC	K	- 379.657.470	- 379.657.470	- 347.460.715	- 29.067.762	- 3.128.993	2025	2027
Fondo delega fiscale	MEF	C	- 14.095.854.993	A DECORRERE	- 3.409.772.415	- 2.707.565.332	- 2.694.356.582	2025	A DECORRERE
Automotive	MIMIT	K	- 3.750.000.000	- 4.550.000.000	- 550.000.000	- 800.000.000	- 800.000.000	2025	2030
Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforma PagoPA e App "io"	MEF	K	- 31.472.417	- 31.472.417	- 23.545.417	- 7.927.000	-	2025	2026
Servizi digitali e competenze digitali - Piattaforma notifiche digitali	MEF	K	- 95.000.000	- 95.000.000	- 60.000.000	- 35.000.000	-	2025	2026
Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	K	- 886.668	- 886.668	- 886.668	-	-	2025	2025
Rinnovo materiale rotabile trasporto ferroviario merci - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	MIT	K	- 15.000.000	- 15.000.000	- 15.000.000	-	-	2025	2025
Strade sicure - Monitoraggio dinamico per controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel rete viaria principale. ANAS e concessionari	MIT	K	- 50.000.000	- 50.000.000	-	-	- 25.000.000	2027	2028
Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIT	K	- 10.734.800	- 10.734.800	- 734.800	-	- 5.000.000	2025	2028
Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	MIT	K	- 130.952.459	- 130.952.459	- 952.459	-	- 50.000.000	2025	2028
Salute, ambiente, biodiversità e clima	SALUTE	K	- 13.914.776	- 13.914.776	- 13.914.776	-	-	2025	2025
"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	K	- 269.064	- 269.064	- 134.532	- 134.532	-	2025	2026
Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario	MUR	K	- 165.997.336	- 165.997.336	- 92.998.668	- 72.998.668	-	2025	2026
ANAS (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MIT	K	- 300.000.000	- 300.000.000	- 300.000.000	-	-	2025	2025
RFI (Interventi anticipati ex DL 155/24)	MEF	K	- 700.000.000	- 700.000.000	- 700.000.000	-	-	2025	2025
Fondo per la tutela, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio culturale e del settore cinema e spettacolo dal vivo	MIC	C	- 167.375.000	A DECORRERE	- 33.875.000	- 33.875.000	- 33.875.000	2025	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Continuità didattica per gli alunni con disabilità	MIM	C	- 150.000.000	A DECORRERE	-	-	-	2028	A DECORRERE
Misure in materia di istruzione e merito - Valorizzazione docenti - tutor	MIM	C	- 38.000.000	- 38.000.000	- 38.000.000	-	-	2025	2025
Fondo crisi d'impresa	MIMIT	K	- 30.000.000	- 30.000.000	- 30.000.000	-	-	2025	2025
Fondo per l'abbattimento della pressione fiscale (Tax gap)	MEF	C	- 10.955.000.000	A DECORRERE	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	- 2.191.000.000	2025	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE	c		- 25.406.229.993	- 38.000.000	- 5.672.647.415	- 4.932.440.332	- 4.919.231.582		
TOTALE CONTO CAPITALE	k		- 9.272.482.893	- 10.125.074.193	- 3.765.869.787	- 2.110.451.796	- 1.360.284.362		
TOTALE DEFINANZIAMENTI			- 34.678.712.886	- 10.163.074.193	- 9.438.517.202	- 7.042.892.128	- 6.279.515.944		



A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

DES_TIT	CAT	DES_CAT	DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI SEZIONE II			
			2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	2	CONSUMI INTERMEDI	-38,0			20,0	20,0	50,0				-18,0	20,0	50,0	
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE				308,4	285,9	485,9				308,4	285,9	485,9	
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				8,0	8,0	8,0				8,0	8,0	8,0	
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	-33,9	-33,9	-33,9	342,0	212,0	212,0				308,1	178,1	178,1	
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				6,0	6,0	6,0				6,0	6,0	6,0	
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-5.600,8	-4.898,6	-4.885,4	1.305,0	1.650,0	1.753,8				-4.295,8	-3.248,6	-3.131,6	
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-5.672,6	-4.932,4	-4.919,2	1.989,4	2.181,9	2.515,7				-3.683,2	-2.750,5	-2.403,5	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	-901,1	-761,9	-243,5	30,0	50,0	20,0	136,0	214,0	112,0	-735,1	-497,9	-111,5	
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-1.189,7	-270,6	-126,5					-171,9	-22,2	-101,5	-1.361,6	-292,8	-227,9
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-1.088,6	-245,8	-118,1	922,0	973,0	1.090,0	-124,0	14,7	-240,0	-290,6	741,9	731,9	
	24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	-12,2	-32,2	-12,2							-12,2	-32,2	-12,2	
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				450,0	150,0	150,0				450,0	150,0	150,0	
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-574,3	-800,0	-850,0	1.500,0	1.500,0	1.500,0				925,7	700,0	650,0	
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA FINANZIARIE			-10,0										-10,0	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-3.765,9	-2.110,5	-1.360,3	2.902,0	2.673,0	2.760,0	-159,9	206,4	-229,5	-1.023,8	769,0	1.170,3	
Totale complessivo			-9.438,5	-7.042,9	-6.279,5	4.891,4	4.854,9	5.275,7	-159,9	206,4	-229,5	-4.707,0	-1.981,5	-1.233,3	

Effetti di retroazione derivanti dalla manovra di finanza pubblica

Le misure contenute nella Legge di bilancio 2025 determinano un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale programmatico, con i seguenti effetti differenziali rispetto allo scenario tendenziale a legislazione vigente:

	2025	2026	2027
Pil nominale	0,31	0,10	0,13
Componente reale	0,25	-0,01	0,16
Deflatore del PIL	0,05	0,11	-0,04

Dalle misure di riduzione del carico fiscale sul lavoro e di sostegno alle famiglie, con particolare riguardo a quelle più numerose, si attende un impulso favorevole sui consumi interni e, anche attraverso la maggiore domanda aggregata, sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale. Gli effetti positivi di tali interventi si protrarranno anche nel biennio successivo.

Il miglioramento del PIL programmatico e delle componenti della domanda interna si riflettono sull'aumento delle entrate tributarie e contributive, (effetti di retroazione), quantificato nella tabella seguente.



	2025	2026	2027	2028	2029
Effetti retroazione	1.619	1.115	2.212	2.832	2.291
Tributarie	1.314	908	1.728	2.264	1.936
<i>dirette</i>	273	189	359	470	402
<i>indirette</i>	1.039	718	1.366	1.790	1.531
<i>in conto capitale</i>	2	1	3	3	3
Contributive	305	207	484	568	355

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	dal 2036
Fabbisogno	104	472	1.021	1.707	2.423	2.766	2.905	2.913	2.920	2.929	2.934	2.935
Indebitamento	138	599	1.187	1.935	2.718	3.107	3.262	3.275	3.282	3.286	3.290	3.290
Saldo netto da finanziare	57	425	943	1.673	2.432	2.768	2.898	2.905	2.912	2.917	2.922	2.922

Importi in milioni di euro

Approvazione stati di previsione

Articoli da 125 a 143

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2025-2027** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.

A seguito della riforma della governance economica dell'Unione Europea, sono state introdotte alcune modifiche¹² ai documenti di programmazione e all'orizzonte temporale coperto, oltre che alle variabili obiettivo rilevanti.

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di governance europea, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dal vigente assetto normativo e contabile¹³ che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2025-2027 nella presente tavola¹⁴ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2025 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 187 miliardi dovuto a entrate finali pari a 728 miliardi e spese finali pari a 916 miliardi. Nel 2026 il saldo netto da finanziare è pari a 163 miliardi (le entrate finali si attestano a 737 miliardi e le spese finali a 900 miliardi). Nel 2027 il saldo netto da finanziare è pari a 143 miliardi: le entrate finali si attestano a 752 miliardi e le spese finali a 895 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del

¹² La Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza viene sostituita da un nuovo documento di programmazione che copre un orizzonte temporale di 4/5 anni, a seconda della durata della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio a medio termine (PSBMT), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data, in sede di prima applicazione, fissa un sentiero di spesa netta primaria per il periodo 2025-2029 che il Governo si impegna a rispettare, nonché illustra la correzione del saldo primario strutturale annuale necessario per mantenere tale traiettoria di spesa.

¹³ Si tratta dell'art. 21, comma 12 bis, lettera c), della legge 196/2009 "Legge di contabilità e finanza pubblica".

¹⁴ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di tipo economico vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, come ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro che in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 641 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2025 pari a 828, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2026 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 650 miliardi, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 813, inferiori di 87 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2027 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 666 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 809 miliardi, inferiori di 86 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – *Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato* e 31 delle spese – *Acquisizione di attività finanziarie*) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (186 miliardi di euro nel 2025, 162 miliardi di euro nel 2026 e 143 miliardi di euro nel 2027).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali: esecutivo, legislativo, impositivo e di



controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2025 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 18 miliardi e di 128 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 110 miliardi. Nel 2026 la riduzione delle entrate finali si attesta a 10 miliardi e quella delle spese a 105 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 95 miliardi. Infine, nel 2027, le entrate sono più basse di 28 miliardi, le spese di 109 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 81 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 76 miliardi nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 622 miliardi e spese finali di 699 miliardi, a 67 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 640 miliardi e spese finali di 707 miliardi e a 62 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 638 miliardi e di spese finali di 700 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”) espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-quater, della legge 196 del 2009.

Nel 2025, le entrate finali per la PA sono pari a 1.065 miliardi, le spese finali ammontano a 1.140 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 74 miliardi; nel 2026 le entrate finali sono pari a 1.096 miliardi, le spese finali ammontano a 1.161 miliardi e l'indebitamento si attesta a 65 miliardi; nel 2027 le entrate finali sono pari a 1.108 miliardi, le spese finali ammontano a 1.170 miliardi e l'indebitamento si attesta a 62 miliardi.



Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2025 - Competenza <i>(miliardi di euro)</i>			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2025	728	916	-187	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2025	641	828	-187	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	641	826		-186
4		Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-18	-128		110
5	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	622	699		-76
6		Conto economico programmatico - PA	1.065	1.140		-74

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza <i>(miliardi di euro)</i>			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	737	900	-163	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026	650	813	-163	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	650	811		-162
4		Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-10	-105		95
5	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	640	707		-67
6		Conto economico programmatico - PA	1.096	1.161		-65

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza <i>(miliardi di euro)</i>			Aggregati		Saldi di bilancio	
			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	752	895	-143	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	666	809	-143	
3		<i>al netto delle poste finanziarie</i>	666	808		-143
4		Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-28	-109		81
5	CONTABILITA' NAZIONALE	Conto economico programmatico - Comparto Stato	638	700		-62
6		Conto economico programmatico - PA	1.108	1.170		-62

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, possono non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

